MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1817.

S 52117-128

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° GENNAJO AL 30 GIUGNO 1817.

N.° 1 e 2.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° gennajo al 30 giugno 1817.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

SUPPLIMENTO

di atti appartenenti alla parte I dello scorso 1816.

(a) *PATENTI sovrane tendenti a ristabilire l' ordine nelle relazioni delle valute ed a ripristinare la circolazione del danaro giusta il sistema di convenzione.*

1.° giugno 1816.

NOI FRANCESCO I.°
Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,
RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA,
LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA,
CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA;
ARCIDUCA D' AUSTRIA,
Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

LE scosse violenti che lacerarono l'Europa in questi ultimi venticinque anni, ci avvolsero fin dal principio del nostro governo in

una serie di guerre difficili, le quali misero in periglio la conservazione e l'indipendenza della monarchia, oggetti ch' esser debbono i più cari ai sovrani ed ai popoli. In tali circostanze nè potevamo, nè dovevamo noi risparmiare alcuno sforzo ai nostri sudditi.

Lo sviluppo di tutte le forze dello stato esigeva un dispendio che superava di gran lunga la misura delle imposte di cui erano suscettibili i nostri stati. Egli è perciò che noi reclamammo la fiducia dei nostri popoli. Diversi rappresentativi di danaro ci misero in grado di supplire all' urgenza de' bisogni e di sostenere quella lotta pericolosa il cui esito vittorioso rimise la monarchia nel pieno possesso delle provincie già toltele a forza, e di bel nuovo fondò la sua sicurezza e indipendenza.

Nostra prima cura pertanto si fu quella di riordinare lo sconvolto sistema delle valute, e fin duranti le ultime trattative di pace attendevamo noi a predisporre i mezzi opportuni per conseguire un tale scopo.

L' esito corrispose ai nostri sforzi. Quindi con nostra particolare soddisfazione ci vediamo in grado di dare tali provvedimenti, coi quali condurre a buon fine la cosa, usando i più accurati riguardi ai diritti ed alla giusta aspettativa de' nostri fedeli sudditi.

Con tali provvedimenti, da noi adottati, confidiamo nella spontanea cooperazione dei nostri leali popoli, e contiamo sulla fiducia che inspirerà loro la piena cognizione delle nostre disposizioni; fiducia che verrà pienamente giustificata dall' esito delle medesime.

Con tale convinzione, determiniamo ed ordiniamo quanto segue:

§ 1. D' ora innanzi non avrà più luogo l' emissione di nuova carta monetata avente circolazione e valore forzato; e così pure non potrà più essere aumentata la carta attualmente in circolazione. Se per istraordinarie circostanze occorressero spese tali che oltrepassassero i mezzi ordinarj che si ritraggono dalle finanze dello stato, l' amministrazione delle finanze farà in modo di supplire a tali spese col creare nuovi rami di risorsa od altri soccorsi straordinarj, ma non si servirà mai del mezzo della carta monetata avente circolazione forzata.

§ 2. La carta monetata che trovasi attualmente in corso, sarà progressivamente e senza interruzione messa fuori di circolazione mediante un sistema di ammortizzazione spontanea; e la circolazione del danaro verrà ripristinata sulla base delle monete metalliche coniate giusta il sistema di convenzione.

§ 3. Dal giorno della pubblicazione dell'attuale patente in poi è permesso il conchiudere de' contratti con documenti per iscritto in monete convenzionali od altre monete legali d'oro e d'argento, o vero in carta monetata. Nel rimanente però il § 9 della patente del 20 febbrajo 1811 resta per ora in pieno vigore.

§ 4. Onde conseguire lo scopo di ammortizzare la carta monetata con mezzi assolutamente non coattivi e vantaggiosi più che sia possibile ai proprietarj di detta carta, si offrono loro due vie per cambiarla, cioè 1.° quella del cambio della medesima per una parte contro assegni di pagamento realizzabili in ogni tempo in moneta sonante, e per un'altra parte contro obbligazioni di stato portanti interesse; 2.° quella dell'accettazione della carta monetata in occasione di acquisto di azioni nella banca nazionale da istituirsi nel modo esposto ne' seguenti paragrafi.

§ 5. In conseguenza di ciò ogni proprietario di carta monetata ha due partiti fra i quali scegliere, cioè: o quello di ricevere per $^2/_7$ della somma nominale della sua carta monetata altrettante cedole di banca cambiabili ad ogni richiesta in moneta convenzionale dalla cassa di cambio che verrà istituita nello stesso tempo, e per gli altri $^5/_7$ ritirare

altrettanti assegni sovra obbligazioni di stato fruttanti l' interesse dell' uno per cento in moneta di convenzione; o vero quello d'impiegare la sua carta monetata nell' acquisto delle azioni, delle quali si parlerà più precisamente nel corso dell' attuale patente.

§ 6. Una *banca nazionale privilegiata* (che verrà eretta indilatamente in Vienna giusta le norme accennate nei paragrafi successivi dell'attuale patente, e ancor più estesamente riportate in una patente particolare portante la data d' oggi) sarà incaricata del cambio della carta monetata. A fine però che il cambio possa aver luogo senza ulteriore ritardo, a datare dal 1.° luglio fino all'epoca prefissa dal § 11, epoca in cui si sarà debitamente costituita la banca, l' amministrazione delle finanze farà eseguire il detto cambio per mezzo di un' amministrazione interinale che a tal fine verrà istituita in nome della società della banca, giusta quelle stesse norme alle quali dovrà anche quest' ultima attenersi per l' avvenire.

§ 7. Le ispezioni della banca si estenderanno ai seguenti oggetti:

1.° In proporzione de' fondi pecuniarj che le verranno rimessi dall'amministrazione delle finanze, o che le perverranno per altre vie, essa emetterà degli assegni di pagamento

denominati cedole di banco (*Banknoten*), le quali in ogni tempo ed a richiesta del proprietario potranno essere cambiate in moneta sonante per l'intiera loro somma dalla cassa di cambio per ciò convenientemente dotata; e così per mezzo di queste cedole la banca verrà gradatamente ammortizzando la carta monetata ch' è in circolazione.

2.° Col numerario che avrà disponibile sconterà cambiali sicure od altri effetti mercantili.

3.° Se nel corso della sua amministrazione il suo capitale diverrà suscettivo d'una sfera più estesa d' attività, la banca farà dei prestiti sovra proprietà che garantiscano pienamente il capitale.

4.° Amministrerà il fondo d' ammortizzazione affidatole dall' amministrazione pubblica; fondo con cui debb' essere gradatamente estinto quel debito dello stato portante interesse a cui dà luogo l' operazione attuale.

§ 8. L'istituto della banca è quindi diviso nei quattro rami seguenti: *la banca delle cedole, la banca di sconto, la banca d' ipoteca e l' amministrazione del fondo d' ammortizzazione.* I rapporti e le ispezioni precise di questo istituto verranno rese note mediante la patente speciale che si emanerà in quest' oggi; e in seguito poi saranno definite in tutta la loro

estensione per mezzo di un regolamento da compilarsi in proposito.

§ 9. Sì tosto che la banca sarà costituita, essa passerà in piena proprietà degli azionarj compartecipanti alla sua fondazione mediante i loro depositi, come istituto privato privilegiato; e come tale, in ogni caso di controversia, verrà trattata giusta le prescrizioni generali del diritto civile.

§ 10. Il fondo della banca delle cedole, di quella di sconto e di quella d'ipoteca verrà formato tanto col numerario che l'amministrazione delle finanze rimetterà alla banca, quanto anche con 50m. azioni, per ciascuna delle quali si dovrà deporre nella banca stessa la somma di 2m. fiorini in carta monetata, e 200. fiorini in moneta di convenzione. Le azioni che si ritirano in cambio di tal somma, danno diritto ad un carato equivalente negli utili della banca. In compenso della carta monetata che la banca introita per l'emissione delle azioni, e ch'essa debbe quindi distruggere, la banca stessa riceve dal governo tante obbligazioni fruttanti l'interesse del 2 $^1/_2$ per cento in moneta di convenzione. I vantaggi dell'azionario consisteranno quindi, 1.° nel godimento degl'interessi della carta monetata deposta nella banca; 2.° nella partecipazione degli utili derivanti

alla banca dall' impiegar in prestiti o sconti la moneta di convenzione presso la medesima deposta per l' acquisto delle azioni.

§ 11. Sì tosto che saranno seguiti i depositi necessarj per mille azioni, la banca entrerà in piena attività. Fino a tal epoca gli affari ond' è incaricata come banca delle cedole verranno diretti dall' amministrazione mentovata nel § 6 dell' attuale patente, e più precisamente definita nell' altra patente relativa all' organizzazione della banca.

§ 12. Durante tutto quel tempo in cui la banca, fino a che non si sarà pienamente costituita, verrà rappresentata dall' amministrazione interinale mentovata poc' anzi, essa si occuperà de' seguenti affari:

1.° Di ricevere la carta monetata che le verrà rimessa per essere ammortizzata, e di rilasciare in concambio delle cedole di banco e degli assegni sovra obbligazioni di stato, giusta le prescrizioni contenute nei §§ 5 e 13;

2.° Di ricevere i depositi di fondi che verranno fatti nella banca, e di rilasciare ai latori le corrispondenti azioni;

3.° Di raccogliere la carta monetata nei due modi suddetti introitata, di distruggerla di tempo in tempo, e di rendere quindi pubblico conto della seguita distruzione;

4.° Di amministrare le somme assegnate al fondo d' ammortizzazione pel debito portante interesse, e d' impiegarle nell' ammortizzazione delle obbligazioni.

Dal momento in cui la banca entra in piena attività giusta il § 11, tutti gli affari or ora accennati, come anche tutti quegli altri spettanti alla sfera d' operazione della banca stessa, verranno affidati ad un' amministrazione corrispondente allo scopo ed alla fondamentale costituzione di questo istituto; amministrazione da istituirsi dagli azionarj medesimi.

§ 13. La minor somma, per cui si potranno esigere in via di cambio delle cedole di banco e delle obbligazioni, sarà di 140 fiorini in cedole di cambio o d' anticipazione (*Einlösungs oder Anticipations-Scheine*), e le somme portate a cambiarle si dovranno dividere per tale adequato. Pertanto, giusta la proporzione stabilita, verranno rilasciate tante cedole di banco per la somma di 40 fiorini, e contemporaneamente un assegno con cui si potrà esigere subito dalla cassa generale del debito pubblico un'obbligazione di stato di 100 fiorini portante l'interesse dell' uno per cento in moneta di convenzione.

§ 14. Il cambio delle cedole di banco in monete metalliche di convenzione comincia

ad aver luogo contemporaneamente all'emissione delle cedole stesse; e la banca non emetterà che il solo numero di cedole corrispondente al fondo che avrà presso di sè destinato al cambio delle medesime.

§ 15. Onde supplire alle cedole di banco necessarie pel cambio della carta monetata, vengono cedute alla banca tutte le somme che pagar debbono le potenze straniere a norma dei trattati, e le viene rimesso tutto il numerario disponibile delle casse dello stato. Per maggiore sicurezza viene assegnata alla banca delle cedole un' ipoteca particolare su tutte le miniere dello stato e sulle loro rendite; e di tale ipoteca si stenderà un documento munito di tutte le necessarie formalità.

§ 16. Le cedole di banco vengono dichiarate qual mezzo di pagamento riconosciuto dalle leggi; il far uso di tal mezzo nelle contrattazioni private non dipenderà però che dal consenso reciproco delle parti, nè vi sarà alcun dovere obbligatorio per l' accettazione di tali cedole. L' amministrazione pubblica le accetterà in tutte le casse pubbliche come moneta di convenzione e giusta il loro valor nominale, e le esigerà anche obbligatoriamente nei pagamenti di certe imposte.

§ 17. Stante che l' ammortizzazione della carta monetata, giusta le premesse disposizioni, produce un aumento del debito portante interesse, così verrà creato un *fondo d' ammortizzazione* per le nuove obbligazioni di stato da aumentarsi pel motivo suddetto, e la banca sarà incaricata dell' amministrazione di questo fondo. A tal fine la banca riceve un atto di cauzione sovra una rendita annua di un milione di fiorini in moneta di convenzione; rendita ch' essa esigerà in rate mensuali, e che impiegherà quindi nell' ammortizzare senza interruzione le obbligazioni nuovamente emesse. La banca deporrà nel fondo d'ammortizzazione le obbligazioni ammortizzate, ma ne esigerà gl' interessi per conto di detto fondo, e gl' impiegherà nelle operazioni tendenti ad ammortizzare questo debito portante interesse.

§ 18. Le ulteriori prescrizioni relative all' epoca in cui si dovranno incominciare le operazioni accennate nell' attuale patente, alla forma ed alla divisione delle cedole di banco e delle obbligazioni, come anche le disposizioni relative agli uffizj ed alle casse ch' entrar debbono in attività in vigore dell' attuale sistemazione, e le mutazioni trovate necessarie per l'esazione delle rendite dello stato in correlazione al nuovo piano,

verranno mandate a pubblica notizia con una speciale patente.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1.° giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

Luigi Conte d' Ugarte,
*Supremo Cancelliere reale di Boemia
e primo Cancelliere arciducale d' Austria.*

Procopio Conte di Lazanzky.

Gio. Nepomuceno di Geislern.

*D' ordine supremo ed espresso
di S. M. I. R. A.,*
Gio. Cristoforo Zweygelt.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Colla patente in data d' oggi abbiamo ordinato l' istituzione di una banca nazionale privilegiata, coerentemente ai provvedimenti da noi adottati pel riordinamento del sistema delle valute, ed abbiamo altresì indicato lo scopo e le funzioni di tale stabilimento.

In conformità di tale disposizione, passiamo a stabilire in proposito le seguenti norme particolari:

§ 1. L' istituto della banca, a cui conferiamo il titolo di *banca nazionale austriaca privilegiata*, entrerà in attività sì tosto che possederà il numero necessario d' azioni; fino a tal epoca però vien esso posto in attività nella qualità di *banca delle cedole*, e

ciò a datare dal 1.° luglio dell' anno corrente; e come tale verrà rappresentato da una direzione interinale organizzata a tenore delle prescrizioni stabilite ne' seguenti paragrafi.

SEZIONE PRIMA.

Installazione ed organizzazione interna della banca nazionale.

§ 2. Dal seno della deputazione unita di cambio e d'ammortizzazione, come anche dal ceto dei negozianti all' ingrosso di Vienna e da quelli de' commercianti civici, e dei proprietarj di fabbriche privilegiate e domiciliati in Vienna, si sceglieranno otto direttori interinali della banca, i quali saranno incaricati di dirigere la banca stessa nella prima sua attivazione, e di predisporre tutto ciò che farà d'uopo per la compiuta costituzione della medesima. Pertanto ognuno dei corpi su mentovati proporrà, colle forme usitate, sei individui pei due posti di direttore da sostenersi da' suoi membri; e fra gli individui così proposti ci riserviamo noi di nominare i direttori interinali della banca.

§ 3. Gli otto direttori della banca, subito dopo la loro nomina, si raduneranno e proporranno a pluralità di voti tre candidati scelti nel loro seno, fra i quali tre noi

nomineremo un governatore della banca, il quale dovrà essere il primo fra tutti i direttori della banca stessa, e presedere a tutte le deliberazioni.

§ 4. Il governatore e i direttori della banca, dopo la loro nomina, presteranno il giuramento nelle mani d' un commissario da noi deputato, promettendo di attenersi esattamente alle norme da noi prescritte intorno alla destinazione ed organizzazione della banca, al cambio della carta monetata ed all'amministrazione del fondo d'ammortizzazione.

§ 5. Essi consulteranno immediatamente il ministero di finanza riguardo alla distribuzione degli affari emergenti, ed al modo di sbrigarli, e riguardo a tutto l' occorrente per l' organizzazione interna dell' istituto della banca nell' interinale sua qualità di banca delle cedole destinata al cambio della carta monetata; e contenendosi nella sfera d' attribuzioni loro assegnate, dirigeranno l'istituto della banca fino a tanto che il medesimo avrà introitate mille azioni.

§ 6. Sì tosto che, mediante i depositi relativi, esisterà un tal numero d' azioni, l' istituto della banca passerà in proprietà degli azionarj, e darà principio alle operazioni inerenti alla sua destinazione, come istituto privato privilegiato.

§ 7. Onde poter esattamente determinare una tal epoca, ed accelerare più che sia possibile la formale installazione della banca, la direzione interinale aprirà immediatamente una cassa particolare destinata a ricevere i depositi da farsi per conseguire le azioni.

§ 8. Da questa cassa si potranno ricevere delle azioni versando in essa 2m. fiorini in carta monetata, ed un soprappiù di 200 fiorini in moneta di convenzione. A fine di agevolare tali depositi, si accorderà che i medesimi vengano eseguiti in quattro rate uguali, cioè di trimestre in trimestre. Riguardo però a tali depositi fatti in più rate, è da osservarsi che i diritti di azionario non si acquisteranno che dopo lo sborso della somma intiera del deposito; e se i successivi pagamenti parziali non verranno eseguiti nel prefisso termine d' un anno, tutte le somme antecedentemente sborsate torneranno a profitto della banca.

§ 9. Allorchè i depositi da farsi pel conseguimento delle azioni saranno giunti al numero di mille, ogni azionario riceverà dai direttori interinali della banca una lista stampata, indicante i nomi di tutti i proprietarj d' azioni, e dimostrante anche il numero delle azioni acquistate da ciascuno di essi; e ciò affinchè col mezzo di votazione per

iscritto ed a pluralità venga scelto fra i medesimi un comitato di cinquanta individui. In questa elezione ogni azione dà un voto, cosicchè ogni azionario ha tanti voti quante sono le azioni che possiede.

§ 10. Ogni azionario può essere trascelto a far parte di questo comitato, purchè sia suddito austriaco e domiciliato negli stati austriaci.

§ 11. Il comitato così eletto si adunerà in Vienna in un coi direttori interinali della banca e coi commissarj che nomineremo a tal fine, onde scegliere nel suo seno dodici membri i quali, coadiuvati dai nostri commissarj, dovranno compilare un regolamento completo per la banca, e presentarlo a noi per l' approvazione.

§ 12. Le norme concernenti la rappresentanza della società della banca, e il metodo d' amministrazione e direzione dell' istituto della banca stessa formeranno una parte essenziale di questo regolamento.

Sì tosto che l'amministrazione della banca eretta in forza di tale regolamento sarà installata, la direzione interinale mentovata nel § 2, ed il governatore nominato giusta il § 3 cederanno la direzione degli affari fino a tal epoca loro affidata alla direzione creata dalla società giusta i suoi statuti da noi approvati.

§ 13. In seguito non potrà più aver luogo un cambiamento nel regolamento della banca, se non sopra proposizione dei regolari rappresentanti della medesima, e col nostro consenso.

§ 14. Di sei in sei mesi la banca bilancerà i suoi conti alla presenza dei nostri commissarj; e i risultamenti di tali bilanci verranno portati a cognizione del pubblico e presentati in pari tempo anche a noi.

§ 15. La banca potrà (richiedendo però in prima la nostra approvazione per mezzo dell' amministrazione di finanza) erigere delle banche filiali in tutti quei luoghi della monarchia che le parranno convenienti all'uopo, sempre però a norma dei principj del suo proprio istituto.

Sezione II.

Funzioni della banca, ed istituzioni relative.

§ 16. La banca nazionale, nella sua qualità di banca delle cedole destinata al cambio immediato della carta monetata, procederà a quanto siegue:

a. Ritirerà la carta monetata, attenendosi alle norme prescritte con una speciale patente a ciò relativa;

b. Emetterà delle cedole di banco (*Banknoten*) per effettuare il cambio, non mai però in quantità maggiore di quella rigorosamente necessaria a tal uopo, giusta le proporzioni adottate;

c. Metterà in attività il cambio delle cedole di banco in monete metalliche;

d. Distruggerà di tempo in tempo la carta monetata ritirata.

§ 17. In conseguenza di ciò dovrà la banca

a. Occuparsi della fabbricazione ed emissione delle cedole di banco;

b. Incassare i fondi di monete metalliche destinati pel cambio della carta mònetata, ed impiegarli in dotare la cassa di cambio;

c. Creare e mettere in attività le seguenti casse: cioè una cassa destinata a conservare tutte le entrate addette alla banca, ed a renderne conto; un' altra destinata a ricevere la carta monetata che le verrà presentata, ed a contraccambiarla in parte con cedole di banco, ed in parte con assegni per la riscossione delle obbligazioni; e la terza finalmente destinata a cambiare le cedole di banco in moneta sonante, e viceversa.

§ 18. Le cedole di banco saranno emesse dalla banca e in di lei nome per le somme di 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1000 fiorini.

Tali cedole sono altrettanti assegni sulla banca, ch'essa è obbligata a pagare a vista, e, giusta il loro valor nominale, in monete d' argento di convenzione di giusto peso, ogni qual volta il possessore delle medesime lo richieda.

§ 19. Relativamente al corso delle cedole di banco, noi dichiariamo le medesime come un mezzo di pagamento riconosciuto e protetto dalla legge. Nelle contrattazioni private non avrà luogo alcun obbligo di accettarle; lo stato però esigerà i pagamenti di varj suoi diritti esclusivamente in tali cedole, e le riceverà in oltre in tutte le casse pubbliche qual moneta fina d' argento e giusta il loro valor nominale.

§ 20. La falsificazione o la contraffazione delle cedole di banco verranno punite colle stesse pene che sono imposte contro la falsificazione della carta monetata.

§ 21. Le somme in moneta di convenzione che il governo ha dedicate all'ammortizzazione della carta monetata, verranno versate nella banca senza pretesa a compenso o restituzione alcuna. La banca conserverà il numerario per tal modo introitato come un deposito sotto la custodia dei direttori, e di tempo in tempo provvederà de' fondi occorrenti le casse di cambio.

§ 22. La cassa ch' eseguirà il cambio delle cedole di banco in moneta di convenzione, darà pure a chi le richiedesse tante cedole di banco quante fossero le somme di moneta di convenzione che le si volessero dare in cambio.

§ 23. La carta monetata introitata col cambio non potrà in nessun caso essere mai più rimessa in circolazione, ma verrà bensì conservata come un deposito intangibile, e distrutta poi di tempo in tempo alla presenza dei deputati della banca e de' commissarj perciò da noi destinati.

§ 24. Le somme di carta monetata che si introiteranno per le azioni della banca, saranno parimente distrutte, e la banca riceverà per esse dall' amministrazione di finanza le corrispondenti obbligazioni portanti l' interesse del 2 $^1/_2$ per cento in moneta di convenzione. Gl' interessi di queste obbligazioni, come anche l' utile risultante dalla gestione della banca, prededottene le spese d' amministrazione, verranno distribuiti come compenso fra gli azionarj.

§ 25. I pagamenti in moneta di convenzione da farsi in aggiunta a quelli della carta monetata per l' acquisto delle azioni formeranno il fondo futuro della banca destinato per gli affari di sconto da intraprendersi dalla

medesima. L' istituto della banca entrerà in attività come *banca di sconto* all'epoca stessa in cui la banca nazionale, esatte che avrà le prime mille azioni, passerà in proprietà degli azionarj, e ad essere amministrata dai medesimi.

§ 26. Come banca di sconto, la banca nazionale sconterà delle cambiali ed altri effetti mercantili di case di commercio solide con cedole di banco, il cui numero dovrà corrispondere ai fondi destinati per gli affari di sconto, ed agli effetti pecuniarj acquistati. Dovrà inoltre la loro realizzazione a vista essere pienamente guarentita presso le casse di cambio della banca, le quali dovranno pagarle, giusta il loro valor nominale, in moneta di convenzione d' argento.

§ 27. Il comitato intimo della banca, da crearsi a scelta degli azionarj, proporrà, insieme col regolamento sulla futura amministrazione della banca, anche le prescrizioni ulteriori sugli sconti, in quanto riguarda la proporzione dell' interesse da fissarsi, il modo di provvedere alla sicurezza necessaria per la banca, e tutte le altre norme relative agli affari di sconto.

§ 28. Il costituire effettivamente la cassa di sconto, e il farle dar principio alle sue operazioni dipenderà dalle disposizioni ulteriori

del comitato della banca; la banca stessa poi manderà ciò a pubblica notizia.

§ 29. Stante che il fondo della banca nazionale debb' essere composto di 50m. azioni, oltre alle somme che il governo mette a sua disposizione; così la banca proseguirà a ricevere i depositi fino a tanto che non sarà compiuto il numero d' azioni poc' anzi accennato.

§ 30. La banca passerà a fare dei prestiti ipotecarj soltanto allora che saranno pienamente in corso le sue funzioni relative al cambio della carta monetata ed agli affari di sconto, e quando possederà dei fondi disponibili sufficienti all' uopo. In tal caso essa farà dei prestiti in moneta di convenzione sovra delle proprietà colla sicurezza voluta dalle leggi per le sostanze dei pupilli.

§ 31. Il fondo d' ammortizzazione creato per le nuove obbligazioni da emettersi sarà unito all' istituto della banca. Da principio il detto fondo verrà amministrato dai direttori interinali, e in seguito poi dai capi regolari della società della banca; e a tal effetto verrà istituita immediatamente una cassa particolare di ammortizzazione.

§ 32. L' amministrazione di finanza rimetterà senza indugio alla banca un documento dante diritto all' esazione della rendita annua

di un milione di fiorini in moneta di convenzione, rendita destinata pel fondo d' ammortizzazione; e una tale somma sarà versata nella banca in rate mensuali eguali.

§ 33. Col mezzo della cassa d' ammortizzazione la banca farà impiegare questo provento del fondo d' ammortizzazione per acquistare dette obbligazioni alla pubblica borsa, e di tempo in tempo si concerterà coll' amministrazione delle finanze sul prezzo da fissarsi per tale acquisto. Gl' interessi delle obbligazioni ritirate serviranno ad accrescere il fondo d' ammortizzazione, e si dovranno impiegare nello stesso modo con cui impiegar debbonsi gli altri proventi assicurati allo stesso fondo.

§ 34. Le spese dell' istituto della banca saranno sostenute dallo stato fino al momento in cui esso verrà rimesso agli azionarj; dopo tal epoca le spese di esso verranno sostenute cogli utili della banca stessa. Gl' individui che verranno impiegati al momento della fondazione della banca, continueranno nel loro impiego soltanto fino all' epoca in cui la società stessa della banca potrà occuparsi della nomina agl' impieghi medesimi.

Sezione III.

Diritti ed obblighi della banca nazionale.

§ 35. La sola banca nazionale privilegiata avrà il diritto di fare ed emettere cedole di banco, le quali per parte dello stato godono dei favori accennati nel § 19, e per le quali, oltre al fondo pecuniario effettivo della banca, è per particolare cautela assicurata un'ipoteca speciale su tutte le miniere dello stato.

§ 36. Affinchè i fondi pecuniarj disponibili della banca rimangano senza diminuzione conservati agli obblighi ad essa incumbenti e a pro del pubblico, l'amministrazione delle finanze non esigerà dalla banca alcun cambio in moneta sonante per le cedole di banco che si verranno introitando nelle casse dello stato.

§ 37. A nessun'altra società è permesso l'erigere un istituto di sconto. La sola banca nazionale avrà il diritto di stabilire delle banche filiali o delle casse di sconto in quei luoghi che le parranno più adattati a tal uopo, previa però sempre la nostra approvazione.

§ 38. L'utile netto risultante dalle operazioni della banca sarà una proprietà esclusiva della medesima, e a ciascun bilancio di conti

si dovrà rimettere agli azionarj la parte utile da ripartirsi giusta il regolamento della banca che verrà fissato.

§ 39. La banca è autorizzata ad impiegare la quinta parte dell' annua rendita del fondo d' ammortizzazione nell' estinzione delle obbligazioni versate nella banca di sconto per l' acquisto dei depositi relativi alle azioni. L' estinzione si farà in modo che per ogni 100 fiorini in moneta di convenzione che riceverà la banca venga annotata una diminuzione di 200 fiorini delle obbligazioni del 2 $^1/_2$ per 100 sul debito pubblico. Le somme introitate dalla banca mediante questo rimborso formeranno una parte del suo fondo di riserva, e potranno essere impiegate negli affari di sconto o nei prestiti ipotecarj, ma non mai divise fra gli azionarj.

§ 40. La banca ha finalmente il diritto di vegliare sui falsificatori delle sue cedole di banco, e di richiedere dalle autorità che vengano represse e punite le falsificazioni.

§ 41. La banca è specialmente obbligata a non emettere le sue cedole di banco per nessun altro oggetto, fuorchè per quello prefinito nell' attuale patente, avendo sempre accurato riguardo ai fondi pecuniarj che ha disponibili presso di sè, ed alla piena sicurezza.

Essa è rigorosamente obbligata a cambiare in moneta di convenzione, giusta il loro valor nominale, le cedole di banco che ha emesse, ogni qual volta ne venga richiesta dal proprietario delle medesime. E come è libero alla banca il mettere a profitto nella loro maggior estensione i mezzi assegnatile, osservando però sempre le prescritte condizioni; così anche gli azionarj debbono essere risponsabili con tutta la somma dei loro depositi per la regolare e continua assicurazione delle cedole di banco.

Sezione IV.

Relazioni della banca nazionale col governo.

§ 42. La banca nazionale è un istituto privato privilegiato ch' è sotto la protezione speciale del governo, e che soltanto dallo stato riconosce la sua istituzione primitiva.

§ 43. Gli affari della banca vengono disimpegnati dalla direzione della medesima in nome di tutta la società della banca, e ciò indipendentemente, a riserva però della risponsabilità verso gli azionarj, ed anche per quanto riguarda l' esecuzione degli statuti verso il governo.

§ 44. I direttori della banca saranno assistiti da un commissario che verrà nominato da noi; questi però non avrà alcuna parte nè consultiva, nè decisiva tanto per riguardo alla gestione degli affari in generale, quanto per riguardo ad alcun ramo di competenza dei direttori; e non sarà che l' organo per mezzo del quale noi ci metteremo in grado di riconoscere se la società della banca si comporta a norma degli statuti e della sua destinazione.

§ 45. Il commissario suddetto interverrà a tutte le consulte che si terranno, ma non avrà voto in nessuno degli affari che vi si tratteranno. Egli dovrà esaminare previamente tutte le scritture che vengono emanate in nome della direzione della banca, le notificazioni, i bilanci de' conti e simili atti; e sarà altresì autorizzato a richiedere dagli uffizj ausiliarj della banca o dalle casse di essa tutti quegli schiarimenti che crederà necessarj per l' adempimento del suo incarico.

§ 46. Qualora il nostro commissario trovi che una disposizione adottata dalla banca non sia conforme agli statuti, o vero che sia contraria all' interesse dello stato, dovrà protestare per iscritto contro l' esecuzione della

medesima, e richiedere che s'intavolino preventivamente gli opportuni concerti con quell'autorità amministrativa alle cui attribuzioni si riferisce la disposizione in discorso.

§ 47. Qualora il nostro commissario sia impedito, le funzioni del suo istituto verranno disimpegnate da un suo rappresentante.

§ 48. In quegli affari che risguardano l'amministrazione della banca nazionale, giusta i di lei statuti, e che richiedono l'intervento del governo, la direzione della banca si mette in corrispondenza col ministero di finanza, e si attiene ai suggerimenti del medesimo, qualora siano conformi agli statuti della banca.

§ 49. In quegli affari che risguardano l'interpretazione degli statuti, le controversie fra i membri della banca e la banca stessa, e la disciplina interna di questo istituto, il supremo tribunale aulico di giustizia deciderà, previe le opportune disamine col ministero di finanza.

§ 50. Negli affari coi privati, qualora non trattisi d'interpretare in proposito gli statuti della banca, la banca è soggetta al foro ordinario, e nominatamente al tribunale di prima istanza pei nobili o sia *Landrecht* dell'Austria inferiore.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1.° giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

Luigi Conte d' Ugarte,
Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

Procopio Conte di Lazanzky.
Gio. Nepomuceno di Geislern.

D' ordine supremo ed espresso di S. M. I. R. A.,
Gio. Cristoforo Zweygelt.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D' AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA,
LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA,
CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA;
ARCIDUCA D' AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Stante che le disposizioni da noi adottate per ricondurre l'ordine nelle relazioni delle valute hanno per iscopo di ripristinare la circolazione del danaro sulla base delle monete metalliche coniate giusta il sistema di convenzione; così fa d'uopo determinare contemporaneamente i rapporti del valore e le condizioni, giusta le quali si potrà far uso per l'avvenire della moneta di rame attualmente in circolazione ne' pagamenti da farsi in moneta di convenzione.

A tale oggetto ordiniamo quanto segue:

§ 1. Nei pagamenti da farsi alle casse dello stato in moneta di convenzione potrà essere accettata la moneta di rame soltanto pei resti o pareggi di pagamento minori di tre carantani, e pei pagamenti di diritti inferiori alla detta somma, mentre fino alla somma di tre carantani inclusivamente dalle pubbliche casse si emetteranno delle monete d'argento coniate giusta il sistema di convenzione, le quali verranno continuamente mantenute in corso. Anche i privati, qualora i loro crediti siano esposti in moneta di convenzione, saranno obbligati a ricevere la moneta di rame soltanto nella proporzione medesima.

§ 2. Fra le monete di rame attualmente in corso, soltanto le seguenti potranno essere impiegate nei pareggi e pagamenti accennati nel paragrafo antecedente:

1.° Le monete di rame coniate originariamente per 15 carantani, state ridotte a 3 carantani colla patente del 20 febbrajo 1811;

2.° Le antiche monete di rame coniate per 3 carantani, state ridotte a 2 carantani colla patente del 4 gennajo 1812;

3.° I pezzi da tre carantani, da un carantano e da un mezzo carantano coniati in vigore della detta patente 4 gennajo 1812;

4.° Tutti i pezzi anteriori da un carantano tuttora in corso indistintamente e di qualunque conio.

§ 3. Le monete di rame succennate, quando saranno impiegate come spiccioli o nei pareggi di moneta convenzionale, saranno accettate dalle pubbliche casse, ragguagliandole però soltanto alla metà del loro valore attuale; quindi

I pezzi altre volte da 15 carantani e i nuovi pezzi da 3 carantani col conio dell'anno 1812 verranno ragguagliati ad un carantano e mezzo;

I pezzi anteriori da tre carantani, ad un carantano;

I pezzi da un carantano indistintamente, ad un mezzo carantano;

E i pezzi d'un mezzo carantano, ad un quarto di carantano.

Lo stesso ragguaglio sul valore delle monete di rame sarà seguito anche fra' privati nei pareggi di somme pagabili in moneta di convenzione.

§ 4. Per riguardo ai pagamenti che vengono fatti colla carta monetata attualmente in corso, rimangono inalterabili le prescrizioni enunciate nella patente del 4 gennajo 1812 sull'impiego della moneta di rame, e sul valore della medesima.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1.° giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

Luigi Conte d' Ugarte,
Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d' Austria.

Procopio Conte di Lazanzky.
Gio. Nepomuceno di Geislern.

D' ordine supremo ed espresso di S. M. I. R. A.,
Gio. Cristoforo Zweygelt.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Nella patente emanata in quest' oggi, in seguito delle disposizioni date pel riordinamento di quanto risguarda l' interrotta circolazione del danaro, abbiamo accennato che avremmo distinte e additate alcune imposte dello stato, i cui regolari pagamenti dovranno essere fatti o esclusivamente in cedole di banco, o per le piccole somme in moneta di convenzione.

A tal fine troviamo necessario di ordinare quanto segue:

§ 1. A datare dal 1.° agosto dell' anno corrente in poi le seguenti imposte dovranno

essere pagate in moneta di convenzione, e precisamente in monete d'oro o d'argento aventi corso legale, ovvero in cedole di banco giusta l'intiera loro somma nominale:

1.° I diritti di dogana e i così detti *diritti del trigesimo* (Dreissigstgebühren) in tutti gli stati ereditarj tedeschi e ungheresi, compresa anche la Transilvania e le provincie della frontiera militare (le sole gabelle che si pagano ai dazj intermedj fra le provincie tedesche ed ungheresi, e fra quest' ultime e le transilvane, come anche le imposizioni di consumo sui commestibili [Accis-und Aufschlaggebühren] potranno anche per l'avvenire essere pagate colla carta monetata attualmente in corso);

2.° Tutte le tasse politiche, giudiziarie e camerali da versarsi nelle casse dello stato in tutta la monarchia;

3.° La tassa sulle professioni ed altri esercizj ch' è in vigore nelle provincie tedesche;

4.° La tassa personale che pagano i nostri sudditi delle provincie tedesche;

5.° Le imposte che debbono pagare gli ebrei.

§ 2. A sollievo de' contribuenti, tutte queste imposte vengono svincolate dagli aumenti attualmente annessi ad esse, e ridotte

all' originaria loro quota. I diritti di transito in particolare vengono ridotti all' originaria quota dell' anno 1788, e verranno esatti giusta la tariffa di transito corretta e pubblicata nell' anno 1807. Così pure la tassa personale viene stabilita in 30 carantani per ciascun capo soggetto alla medesima.

§ 3. Nel solo caso in cui il diritto da pagarsi sia minore di 3 carantani, il pagamento di esso potrà essere fatto colla moneta di rame in corso, giusta i ragguagli stabiliti riguardo al valore della medesima con una particolare patente portante la data d' oggi.

§ 4. I diritti ordinati avanti il 1.° agosto o rimasti arretrati potranno anche ulteriormente essere pagati in carta monetata.

§ 5. A cominciare dal 1.° settembre in poi le prestazioni su mentovate dovranno essere pagate esclusivamente colle nuove cedole di banco da emettersi.

§ 6. I soli pagamenti di questa specie, la cui somma non giunga ai 5 fiorini, verranno accettati, anche dopo il detto termine, in moneta convenzionale, e sotto la condizione prescritta nel § 3 in moneta di rame.

§ 7. In que' luoghi dove le dette imposte vengono riscosse da comuni, corporazioni od appaltatori, i medesimi saranno obbligati,

dal 1.° settembre in poi, a versare con cedole di banco nelle casse dello stato le somme da essi introitate, quand' anche essi avessero riscossi in moneta di convenzione i pagamenti di minore importo.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 1.° giugno dell' anno 1816, e 24.° del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,
Supremo Cancelliere reale di Boemia
e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCENO DI GEISLERN.

D' ordine supremo ed espresso
di S. M. I. R. A.,
GIO. CRISTOFORO SWEYGELT.

(b) *PATENTE sovrana concernente un nuovo impréstito fruttifero.*

29 ottobre 1816.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA E LODOMIRIA; ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Per dare un' estensione maggiore alle misure tendenti a ritirare la carta monetata, ed in contemplazione speciale alla situazione dei creditori dello stato, la di cui condizione noi desideriamo di migliorare in quanto ciò permettere possano le forze dello stato, noi abbiamo determinato quanto segue:

1.° Verrà aperto un imprestito spontaneo, le di cui azioni dovranno consistere parte in obbligazioni fruttifere dello stato, e parte in carta monetata attualmente corrente.

2.° Le azioni per questo imprestito saranno regolate secondo l' importo diverso degl' interessi delle obbligazioni a tale oggetto applicate nel modo seguente :

a. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del sei per cento, ed un importo effettivo di fiorini ottanta, valuta di Vienna;

b. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del cinque per cento, ed un importo effettivo di fiorini 100, valuta di Vienna;

c. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del quattro e mezzo per cento, ed un importo effettivo di fiorini 110, valuta di Vienna;

d. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del quattro per cento, ed un importo effettivo di fiorini 120, valuta di Vienna;

e. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del tre e mezzo per cento, ed un importo effettivo di fiorini 130, valuta di Vienna;

f. Un' obbligazione di fiorini 100, dando originario interesse del tre per cento, ed un importo effettivo di fiorini 140, valuta di Vienna.

3.° Per ciascuna delle azioni, secondo questo ragguaglio, verrà rilasciata una nuova obbligazione dello stato dell' importo di fiorini 100 in moneta di convenzione, dando annuo interesse del cinque per cento in moneta di convenzione.

4.° Tutte le diverse specie di carte pubbliche fruttifere possono essere applicate senza distinzione veruna all' azione dell' imprestito nuovamente aperto, eccettuate però soltanto,

a. Le carte pubbliche, dando interesse in moneta sonante;

b. Le obbligazioni private degli stati provinciali e delle città;

c. Tutte quelle obbligazioni dello stato, sulle quali in forza di speciali decreti la decorrenza degl' interessi resta attualmente sospesa o temporariamente interrotta.

5.° Le obbligazioni da emettersi per queste azioni verranno estese per l' importo di fiorini 10,000, 5,000, 1,000, 500, 100 in testa del debitore, esprimeranno l' obbligo di pagare gl' interessi in moneta di convenzione, e vi saranno annesse le rispettive bollette per la riscossione degl' interessi.

6.° Per guarentire in perpetuo gl' interessi di questo imprestito, l' amministrazione di finanza distaccherà una porzione delle rendite dello stato che si esigono in moneta di

convenzione, la quale corrisponda all' importo degl' interessi annualmente risultanti, e questa porzione di rendite intangibile per ogni altra spesa dello stato, ed amministrata separatamente, dovrà essere esclusivamente applicata a quest' oggetto sino all' intera concorrenza dei mentovati interessi.

7.° Oltre a questo fondo, per la sicurtà degl' interessi verrà formato anche un fondo d' ammortizzazione, al quale viene ora immediatamente assicurato un introito dell' uno per cento del debito pubblico nascente da questo imprestito, ed i cui introiti annualmente acquisteranno un aumento proveniente dagl' interessi delle riscattate obbligazioni.

8.° La carta monetata introitata in via di azioni per questo imprestito non potrà essere più messa in circolazione, ma debb' essere tosto tagliata, riposta e di tempo in tempo abbruciata, rendendone conto al pubblico. Lo stesso destino avranno anche le obbligazioni fruttifere versate per questo imprestito, le quali sono da cancellarsi dai libri del debito pubblico come estinte.

9.° Le determinazioni più precise per la procedura di questo imprestito, e per quanto dovrà praticarsi in tale operazione, verranno dedotte a pubblica e generale cognizione mediante separate notificazioni.

Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna il giorno 29 di ottobre 1816, e vigesimoquinto del nostro impero.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,
Supremo Cancelliere reale di Boemia
e primo Cancelliere arciducale d' Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

GIO. NEPOMUCENO Barone DI GEISLERN.

D' ordine supremo ed espresso
di S. M. I. R. A.,
GIO. CRISTOFORO SWEYGELT.

(N.° 1.) *DICHIARATI di competenza delle autorità politiche la processura ed il giudizio contro i delatori d'armi insidiose o di genere proibito.*

17 gennajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli aulici decreti 23 novembre e 9 dicembre prossimo scorso, che hanno dichiarato di competenza delle autorità politiche il procedere contro i contravventori ai regolamenti sul porto d'armi, l'imperiale regio governo, presi gli opportuni concerti coll'imperiale regio tribunale d'appello, notifica quanto segue:

Art. 1. Le leggi e i decreti del cessato governo contro i delatori di armi insidiose o di genere proibito si dichiarano in piena osservanza.

2. La processura ed il giudizio contro i contravventori a tali leggi e decreti sono, fino a nuova disposizione, attribuiti, nella provincia di Milano, alla giudicatura di pace e polizia di questa centrale; nelle altre provincie, alla giudicatura di pace della città o del comune ove risiede la corte o il tribunale di prima istanza. Le predette giudicature, come istanze politiche specialmente delegate, eserciteranno per questi oggetti la

loro giurisdizione nel circondario giurisdizionale del rispettivo tribunale di prima istanza.

3. Nella processura si osserveranno le regole prescritte dal codice delle gravi trasgressioni politiche, le quali saranno pure applicabili al riclamo per appellazione ed al ricorso per grazia.

4. Le sentenze, prima di essere pubblicate, dovranno, col mezzo dell' imperiale regia delegazione provinciale, essere assoggettate alla revisione del governo.

5. Verificandosi contro lo stesso inquisito il concorso di una imputazione di delitto e di delazione d'armi vietate, la processura ed il giudizio per la delazione d'armi saranno devoluti al tribunale criminale, quand' anche si trattasse di delitto punibile con pena minore.

6. L' imperiale regia direzione generale della polizia, le imperiali regie delegazioni provinciali e le autorità giudiziarie e politiche di queste provincie sono incaricate della esecuzione ed osservanza delle presenti disposizioni.

Milano, il 17 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 2.) *PATENTE sulla formazione d' un fondo d' ammortizzazione del debito fruttifero dello stato.*

22 gennajo 1817.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA; ARCIDUCA D' AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Abbiamo dichiarato nella patente del 29 ottobre anno passato che, oltre il fondo per assicurare gl' interessi dell' imprestito nuovamente aperto, venisse formato anche un fondo d'ammortizzazione, a cui verrà immediatamente assicurato l' introito dell' uno per cento del debito pubblico derivante da tale imprestito, in aumento del quale saranno destinati annualmente gl' interessi delle obbligazioni che verranno ritirate cogl' introiti del fondo medesimo.

Noi avevamo con ciò la doppia vista di effettuare una regolare, ed in proporzione crescente, progressiva diminuzione del debito pubblico portante interesse, e di assicurare ai creditori dello stato, i quali colla loro fiducia promuovono le massime da noi adottate, un più solido e sempre realizzabile valore de' loro crediti.

Siccome noi siamo persuasi che, giungendo a tale scopo, si concilieranno i riguardi dovuti tanto ai nostri sudditi, quanto alla generalità de' creditori dello stato; così abbiamo determinato di estendere la suddetta massima all'intiero debito portante interesse, e d'impiegare a tal fine, relativamente alla estinzione del medesimo, tutt'i mezzi attualmente disponibili, come pure quelli che, in conseguenza di questa patente, saranno posti a disposizione dello stato, e ciò nel modo più efficace e nella massima estensione possibile.

Ordiniamo quindi come segue:

§ 1. Sarà eretto un generale ed indipendente fondo di ammortizzazione del debito pubblico, che avrà un' amministrazione particolare, nel quale saranno immediatamente versati gli assegnamenti indicati nel seguente paragrafo, e successivamente tutte le rendite dello stato che andranno a rendersi disponibili, e ciò all' oggetto d'impiegarli nella

estinzione de' debiti dello stato portanti interesse, acquistando e ritirando le rispettive obbligazioni che sono in corso secondo il prezzo corrente.

§ 2. Al fondo di ammortizzazione pel debito dello stato portante interesse sono assegnate immediatamente le seguenti sorgenti d'introito:

a. Le somme che in occasione degl'imprestiti anteriori furono destinate a favore di un tal fondo di ammortizzazione, e già assegnate sulle casse dello stato;

b. Una somma di 500,000 fiorini, moneta di convenzione, che sarà aumentata in proporzione che l'importo del capitale derivante dall'imprestito nuovamente aperto richiede una quota più grande di ammortizzazione, giusta la misura stabilita dalla patente del 29 ottobre nell'uno per cento del capitale, e che sarà versata annualmente in rate mensuali nel fondo di ammortizzazione;

c. Gl'interessi delle obbligazioni di stato fruttifere ritirate per le disposizioni anteriori di ammortizzazione, i quali oltrepassano un importo di capitale di 50 milioni;

d. L'importare delle somme che s'introitano mediante la vendita de' beni dello stato che noi ordiniamo in una misura più estesa, a fine di più sollecitamente effettuare la diminuzione del debito fruttifero dello stato;

e. Gl' interessi delle obbligazioni che mediante tutti questi introiti verranno ritirate, e le quali dovranno depositarsi presso il fondo d' ammortizzazione.

§ 3. Questi introiti, coi quali si assicura al fondo d' ammortizzazione già al presente, per incominciare le sue operazioni, un ammontare totale di 400,000 fiorini circa, parte in moneta di convenzione, parte in valuta di Vienna, che giusta le precedenti determinazioni andrà continuamente aumentandosi, dovranno esclusivamente essere impiegate in una non interrotta ammortizzazione della carta dello stato portante interesse, e non possono essere convertite nè per supplire alle spese dello stato, nè per qualsisia altro oggetto.

§ 4. Per raggiungere con sicurezza questo scopo, il fondo d'ammortizzazione formerà un istituto indipendente, di cui è affidata la sorveglianza al nostro ministro delle finanze, che gli darà le relative istruzioni sul metodo da osservarsi nell' acquistare e ritirare le obbligazioni dello stato, avuto riguardo alle diverse specie nelle quali si divide il debito pubblico.

§ 5. Per l' immediata amministrazione del fondo d' ammortizzazione verrà eretta una direzione apposita, che formerà ogni semestre un prospetto delle obbligazioni ritirate

col mezzo delle rendite del medesimo, e dei risparmj d' interesse con ciò ottenutisi sulle obbligazioni medesime; prospetto che sarà presentato a noi, e col mezzo della stampa dedotto a pubblica notizia.

§ 6. Una commissione, di cui ci riserviamo la formazione, ed alla quale aggiungeremo degl'individui della già esistente deputazione per l' amministrazione della carta monetata, ed altri della banca nazionale privilegiata, si riunirà due volte l'anno per prendere cognizione degli affari e delle operazioni che si riferiscono al fondo di ammortizzazione, e ce ne presenterà immediato rapporto.

Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna il giorno 22 di gennajo 1817, e vigesimosesto del nostro impero.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE,
Supremo Cancelliere reale di Boemia
e primo Cancelliere arciducale d' Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCEMO BARONE DI GEISLERN.

D' ordine supremo ed espresso
di S. M. I. R. A.,
GIO. CRISTOFORO ZWEYGELT.

(N.° 3.) *CAMBIALI ed atti già sottoposti al bollo legale vigente in un' altra provincia della monarchia austriaca non dovranno assoggettarsi ad altro bollo per farne uso avanti i tribunali e dicasteri.*

25 gennajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In coerenza di sovrana benefica risoluzione del giorno 11 ottobre 1816, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale delle finanze si è degnata coi venerati decreti 22 ottobre suddetto e 24 dicembre scorso di dichiarare che tanto le cambiali, come tutti gli atti e i documenti soggetti all' obbligo del bollo, i quali siano stati già sottoposti al bollo legale vigente in un' altra provincia della monarchia austriaca, non dovranno in alcun modo essere assoggettati qui a nuovo bollo, onde si possa farne uso in queste provincie anche avanti i tribunali giudiziarj ed i dicasteri, e gli uffici amministrativi politici e di finanza.

Tanto l' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e direzione.

Milano, il 25 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 4.) *Aboliti i dazj d'importazione dall'estero sulle granaglie, risi, legumi e patate sino a tutto ottobre* 1817.

25 gennajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Al provido fine di animare e facilitare le introduzioni delle granaglie estere, S. M. I. R. A. con sua clementissima risoluzione del 21 scorso dicembre, comunicata a questo imperiale regio governo con dispaccio dell'eccelsa camera aulica generale del 29 detto, n.° 643-66, si è degnata di concedere che sino all'ultimo del venturo mese di ottobre 1817 siano aboliti i dazj d'importazione dall'estero sulle granaglie, risi, legumi e patate per tutt'i confini della monarchia austriaca.

L'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia questa sovrana beneficenza, onde possa ciascuno approfittarne; ritenute per l'ingresso de' detti generi in piena osservanza le debite professioni e cautele daziarie a riparo d'ogni abuso.

Milano, il 25 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Ribasso sul prezzo di vendita delle polveri e dei nitri, e relativa tariffa.*

14 febbrajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della superiore determinazione dell' eccelsa camera aulica generale con cui viene concesso un sensibile ribasso sull' attuale prezzo di vendita delle polveri e dei nitri,

SI ORDINA:

1. Dal primo del prossimo marzo in avanti il prezzo di vendita sarà quello determinato nella sottoposta tariffa.

2. Per godere della minorazione accordata ai compratori della polvere da mina *per uso delle miniere nazionali* dovrà essere debitamente giustificato il bisogno e la destinazione per la miniera nazionale alla rispettiva imperiale regia delegazione provinciale, che rilascerà il conveniente certificato.

3. Nel rimanente sono confermate le disposizioni portate dal decreto 3 gennajo 1815.

4. L'imperiale regia direzione delle dogane e delle privative è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 14 febbrajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA

per la vendita delle polveri e dei nitri a libbra metrica e moneta italiana.

QUALITA' DEI GENERI.

Nitro	non raffinato del titolo del 70 per 100 di puro		lir. 2. 10
	raffinato		» 3. —
Polvere	da caccia	soprafina	» 4. 60
		mezzanella	» 4. 30
	da guerra da moschetto.	coll' imballaggio	» 2. 30
		senza imballaggio	» 2. 20
		per gli armatori	» 3. 20
	da guerra da cannone	coll' imballaggio	» 2. 10
		senza imballaggio	» 2. —
		per gli armatori	» 3. —
	da mina	per gli usi delle miniere nazionali	» 2. 30
		per gli altri usi	» 3. —

La polvere da caccia sarà venduta anche al minuto dai postari de' generi di privativa nel forense ai prezzi seguenti:

Sopraffina	lir. — 53	per ogni oncia metrica.
Mezzanella	» — 50	

(N.° 6.) *Disposizioni tendenti ad ovviare a varj disordini ed abusi nella vendita e fabbricazione delle decorazioni degli ordini nazionali e stranieri.*

15 febbrajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde ovviare a varj disordini ed abusi che sotto più rapporti sonosi verificati nella vendita delle decorazioni di ordini sì nazionali che esteri per parte degli orefici od altri esercenti traffico, questo imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini avuti in proposito dalla commissione aulica centrale d' organizzazione, rende noto quanto segue:

1. È rigorosamente vietato a chicchessia di esporre a pubblica vendita le insegne e le decorazioni, qualunque fossero, di ordini nazionali o stranieri.

2. Chi contravvenisse a questo divieto è punito, la prima volta colla confisca de' distintivi dell' ordine; la seconda, oltre alla confisca, con una multa corrispondente al valore degli oggetti confiscati; la terza con

una multa corrispondente al doppio del valore degli oggetti come sopra, oltre la confisca.

3. Agli orefici e ai trafficanti è espressamente vietata, sotto le pene indicate nell'articolo antecedente, la fabbricazione delle decorazioni di tutti indistintamente gl' imperiali regj ordini austriaci.

4. In caso che presso alcuno degli orefici e dei trafficanti si trovassero croci o decorazioni di ordini imperiali austriaci, potranno queste essere acquistate dalle cancellerie degli ordini rispettivi, quando per l'intrinseco e per le forme si trovino corrispondere alle regole stabilite negli statuti. Le croci e decorazioni che mancassero de' requisiti necessarj, rimarranno presso i loro proprietarj per disporne nel modo che più convenga a' loro interessi; purchè però s' uniformino a stretto rigore alle prescrizioni contenute nell' articolo primo.

5. I cavalieri d' un ordine imperiale austriaco, i quali abbiano smarrita la loro decorazione, in qualunque modo sia avvenuto lo smarrimento, potranno sempre dirigersi alla rispettiva cancelleria, la quale non farà difficoltà a rilasciarne una nuova, dietro la legittimazione del titolo e il pagamento delle spese relative.

6. In caso di morte di un individuo decorato di un ordine imperiale austriaco, sarà obbligo dell' autorità competente non meno che degli eredi del defunto di retrocedere alla cancelleria dell' ordine la decorazione identica che venne consegnata al defunto, e non un'altra di minor valore a danno della tesoreria dell' ordine.

7. Sono mantenute nella più rigorosa osservanza le prescrizioni contenute nella notificazione della cessata reggenza di governo 10 dicembre 1815 relativamente alla fabbricazione ed allo smercio dell' ordine austriaco della croce civile di onore.

8. Le autorità politiche sono specialmente incaricate, sotto la loro risponsabilità, d'invigilare attentamente all' esatto adempimento delle premesse disposizioni.

Milano, il 15 febbrajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente*.

Marchese D'ADDA, *Consigliere*.

(N.° 7.) *Orefici e trafficanti tenuti a dichiarare in iscritto la qualità e quantità delle decorazioni da loro possedute.*

1.° marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di un recente dispaccio dell' imperiale regia commissione aulica centrale di organizzazione, si deduce a pubblica notizia:

1. Gli orefici o trafficanti che intendessero valersi del beneficio loro accordato coll' articolo 4 della notificazione governativa 15 febbrajo p.° p.°, saranno tenuti di farne dichiarazione per *iscritto* alle imperiali regie delegazioni provinciali, indicando la quantità e qualità delle decorazioni da loro possedute.

2. Questa dichiarazione dovrà farsi nel termine di giorni otto dalla pubblicazione della presente.

3. Le imperiali regie delegazioni verificheranno presso gli orefici e trafficanti suddetti il numero e la qualità delle decorazioni e croci notificate, ne formeranno sollecitamente un elenco, che verrà rassegnato al governo per la successiva trasmissione agli aulici dicasteri.

4. Gli orefici e trafficanti che non si saranno conformati alle prescrizioni contenute ne' precedenti articoli, s' intenderanno decaduti dal beneficio accordato col § 4 della succitata notificazione 15 febbrajo p.° p.°

Milano, il 1.° marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

(N.° 8.) *RICHIAMATI in osservanza i regolamenti vigenti per chi professa la religione israelitica.*

3 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Volendo S. M. provvedere che nessuno dei professanti la religione israelitica sia condotto da violenza o da falso interesse ad abbracciare il cristianesimo, e che dove si tratti di figli sotto la paterna potestà o di pupilli soggetti a tutela, sia combinata la libertà della

conversione al cristianesimo coi diritti assicurati dalle leggi ai genitori o tutori, si è degnata di determinare che pel primo riguardo si tenga ferma per ora l'osservanza del regolamento 30 gennajo 1803 del cessato governo italiano, siccome derivato dalle disposizioni prescritte per la Lombardia negli anni 1788 e 1791 dagli augusti imperatori Giuseppe II e Leopoldo II, e che pel secondo riguardo sieno estesi alla Lombardia e pubblicati i relativi regolamenti vigenti in ogni altra parte della monarchia.

In esecuzione pertanto de' venerati ordini sovrani comunicati con dispaccio 28 gennajo prossimo passato dell'eccelsa commissione aulica d'organizzazione, il governo deduce a pubblica notizia i sopra citati regolamenti, prescrivendone l'esatta osservanza.

Milano, il 3 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

REGOLAMENTO

pel catecumenato del giorno 30 *gennajo* 1803.

Art. 1. Non si ammette al battesimo nessun ebreo, nè ebrea postulante, se non se quattro mesi dopo la prima dichiarazione o dimanda.

2. In questo intervallo cautamente e nelle forme si esamina la sincerità e fermezza dell' enunciata disposizione.

3. Frattanto si tiene ritirata o nel catecumenato, dove esiste, o in custodia di savia persona cattolica la persona ebrea che vuole ascriversi al cattolicismo, dove per di lei conto ed a spese dei proprj parenti, ed in sussidio coi fondi del catecumenato o con ispontanei soccorsi pii debb'essere mantenuta.

4. In questo stato di ritiro la polizia locale veglia che non le si faccia violenza, e permette che liberamente vi si accostino così i ministri cattolici per interrogarla ed istruirla, come i parenti ed amici ebrei a parlarle dove essa non li rispinga.

5. Onde poi sia provato che con piena cognizione, e liberamente e sinceramente codesta è determinata al cattolicismo, sarà facoltativo all' università degli ebrei di farle presentare i cibi secondo il rito ebraico,

osservate le opportune pratiche e cautele, finchè sieno da essa rifiutati, ed in giorno stabilito saranno ammessi i rabbini e parenti a sentirla in presenza di un delegato della polizia, onde interrogata, sia dai ministri cattolici, sia dagli ebrei, liberamente esprima la sua volontà.

6. Affinchè poi in ogni tempo possa constare della spontanea e deliberata perseveranza nel proposito della parte, si dovranno in giorno destinato chiamare i genitori e prossimi parenti, se ve ne sono, ed in mancanza i massari dell'università, ed in presenza tanto di essi che di due altri testimonj maggiori d'ogni eccezione; e rilevata dietro interrogazione perentoria la definitiva volontà di abbracciare il cattolicismo, dovrà rogarsene l'atto da pubblico notajo presente, coll'assistenza pure del delegato politico, dandosene copia alle parti interessate, come pure alla curia vescovile ed alla prefettura, onde si conservi il documento.

7. Fermo stante nel resto quanto è di comune pratica politica ed ecclesiastica in tutto ciò che non si oppone ai presenti provvisorj regolamenti.

ESTRATTO

dei regolamenti vigenti nella monarchia risguardanti i catecumeni dell' ebraismo.

1. È proibito sotto la pena pecuniaria di 100 zecchini o di due anni di arresto il rapire contro la volontà dei parenti un ebreo in età minore, e di farlo battezzare o di battezzarlo (15 febbrajo 1765 e 8 settembre 1768).

2. Un fanciullo ebreo abbandonato dal proprio padre, oppure esposto, sarà battezzato ed educato nel cristianesimo (15 febbrajo 1765).

3. Un ebreo di età minore, volendo farsi battezzare contro il consentimento del proprio genitore, può essere battezzato sotto le seguenti condizioni:

(*a*) Quando abbia l' età di anni 18 ed abbia fatta la libera dichiarazione della sua volontà di abbracciare il cristianesimo;

(*b*) Qualora sia al disotto degli anni 18, ma però compiti i 14, mediante la dispensa dell' autorità governativa;

(*c*) Qualora sia minore d' anni 14, ma pure maggiore d' anni 7, previa la sovrana permissione;

(*d*) Nell' estremo pericolo di morte soltanto possono i fanciulli al disotto degli anni 7, bramandolo, essere battezzati, come pure in

pericolo di morte tutti i figli in minorità, maggiori di anni 7;

(*e*) Non morendo il fanciullo o minore di età, deve il medico, il chirurgo, la levatrice od un altro testimonio degno di fede e presente all'atto certificare che era da temersi il pericolo di morte (15 febbrajo 1765, 8 settembre 1768, 30 ottobre 1789 e 21 ottobre 1791).

4. A fine poi di accertare la libera volontà di siffatti fanciulli o minori, è necessario che, presentandosi un ebreo nelle età soprindicate e contro la volontà dei parenti per essere battezzato, il caso venga notificato alla municipalità od alla regia delegazione, e pel canale di questa al governo.

5. L'autorità politica, di concerto coll'ecclesiastica ed in presenza dei genitori o parenti ebrei, deve esaminare se il postulante sia intenzionato di passare al cristianesimo per libera scelta e per principio di religione, non già per effetto di sorpresa o di minaccia.

6. Dietro l'accertata libera e sincera scelta del postulante dovrà egli istruirsi nel cristianesimo, ed indi essere battezzato, previa l'approvazione dell'autorità politica (31 maggio 1782).

7. Nel caso che un padre ebreo abbracci il cristianesimo, dovranno essere battezzati

tutti i suoi figli d'ambi i sessi che sono nati prima del di lui battesimo e che non sono ancora giunti all' età del discernimento; e qualora la madre ebrea passi sola al cristianesimo, i figli tutti d' ambidue i sessi dovranno lasciarsi nella religione del padre, vita durante soltanto del medesimo; e qualora dopo la di lui morte non esista per parte sua un avo o parente ebreo obbligato alla tutela dei figli, allora resta libero alla madre che abbracciò la religione cristiana di educare i suoi figli nella religione stessa, purchè non siano ancor giunti all' età del discernimento, siano maschi, siano femmine (19 febbrajo 1790).

8. Per maggiormente determinare quale sia l'età del discernimento, sotto il giorno 6 dicembre 1810 è stata stabilita l'età d' anni 7 compiti; di modo che i figli minori d'anni 7 dovranno essere battezzati in un col padre, rimanendo libero agli altri maggiori d'anni 7 di seguire il padre passato al cristianesimo, o pure di rimanere nel giudaismo.

Quindi il padre ebreo, il quale ha abbracciata la religione cattolica, può seco condurre i suoi figli d' ambi i sessi, contro la volontà della madre rimasta nel giudaismo, per essere battezzati, quelli cioè mancanti dell'età di anni 7, e gli altri che hanno compiti

gli anni 7, dietro soltanto la volontaria loro dichiarazione.

9. Emergendo poi il caso (che non pare supponibile) che un fanciullo in età al disotto degli anni 7 dimostrasse difficoltà di cambiare la sua religione unitamente a suo padre ebreo, allora dovrà esaminarsi da una commissione composta di un ufficiale politico e di un ecclesiastico, e decidersi se un tale fanciullo sopra motivi e principj di religione con sufficiente cognizione siasi determinato di rimanere nella religione in cui è nato. Dopo poi l'istruzione di un semestre nel catecumenato si dovrà replicare l'esame ufficialmente, e nel caso della persistenza nella sua primitiva religione ebrea non dovrà farsi alcuna forza al medesimo per ricevere il battesimo. Ciò non pertanto sarà libero al padre di collocare un tal fanciullo in un luogo per un triennio, ove possa vivere secondo le massime della religione ebrea, e dove il medesimo spontaneamente possa pensare da sè alla scelta del cristianesimo.

Qualora poi non fosse giunto all'età di anni 12, potrà il padre ritenere il fanciullo in comunione presso la sua famiglia sino all'età compiuta d'anni 12, a meno che in questo frattempo non cessasse la podestà paterna.

(N.° 9.) *Tolta la proibizione di esportare diversi generi fra le antiche e le nuove provincie austriache.*

9 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Al provvido fine di stabilire colla possibile liberalità i rapporti interni fra le antiche provincie austriache tanto tedesche che ungheresi colle provincie nuovamente acquistate dei regni lombardo-veneto ed illirico, della Dalmazia, del Tirolo, di Salisburgo e del circolo d' Inn, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, d' intelligenza cogl' imperiali regj aulici dicasteri politici, ha ordinato con dispaccio 11 febbrajo scorso, n.° 6706-755, quanto segue:

1. Si deve riguardare come tolta la proibizione di esportare il *fieno*, la *paglia*, il *fior di latte*, il *formaggio*, il *butirro*, il *lardo*, le *candele*, il *sapone*, il *pollame*, le *bestie da macello* ed i *cavalli* fra le antiche e le nuove provincie austriache.

2. I rapporti interni di commercio pei succennati articoli fra di esse provincie sono interamente liberi, come lo sono di già per le

granaglie, farine, semole ed orzo, e quindi non sottoposti ad alcuna restrizione, salvo quelle prescritte dalle leggi e discipline doganali, e dalle ordinanze locali dei mercati.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 9 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Dichiarato libero agl' Israeliti il commercio dei grani.*

15 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sino a tanto che S. M. non abbia emanato ulteriori e generali regolamenti intorno agli Israeliti, si dichiara esser libero d' ora innanzi ai medesimi, come agli altri sudditi

di S. M., il commercio de' grani nelle provincie lombarde, cessando a questo riguardo le disposizioni contenute nell' editto del 23 agosto 1816.

L' imperiale regia direzione generale della polizia e le imperiali regie delegazioni disporrano, per quanto ad esse rispettivamente appartiene, ond' abbia effetto la presente determinazione, la quale verrà pubblicata ed affissa nelle consuete forme e nei soliti luoghi a comune notizia.

Milano, il 15 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

P. DE CAPITANI, *Consigliere.*

(N.° 11.) *Applicabili le prescrizioni della notificazione 20 dicembre 1816 al caso di illegale compra e vendita degli effetti di abbigliamento delle guardie di finanza e delle carceri.*

29 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto d' impedire l' illegale compra e vendita degli effetti d' abbigliamento e di montura spettanti alle guardie di finanza, a quelle delle carceri, ai custodi delle case di di forza e di reclusione, non che degli effetti di vestiario e casermaggio somministrati dall' erario ad uso dei detenuti e dei condannati, si dichiarano applicabili anche a tali oggetti le prescrizioni portate dalla governativa notificazione 20 dicembre 1816 per quelli appartenenti all' erario militare.

Le imperiali regie autorità amministrative e di polizia sono incaricate della relativa esecuzione.

Milano, il 29 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Permessa l' esportazione del lino greggio dalle provincie austriache diretto al regno lombardo-veneto. Tassa di esportazione tanto del lino greggio quanto del pettinato.*

31 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In forza di sovrana determinazione di S. M. I. R. A., ed in esecuzione delle disposizioni comunicate in tale occasione dall' eccelsa camera aulica con dispaccio del 18 scorso febbrajo, l' imperiale regio governo rende noto quanto segue:

1. È permessa l'esportazione del lino greggio non pettinato da tutte le provincie austriache, tedesche, ungheresi, transilvane ed illiriche, diretto al regno lombardo-veneto.

2. Il lino greggio non pettinato debb' essere munito delle relative licenze di esportazione pel regno lombardo-veneto, come destinato ad essere ivi lavorato, al qual effetto si riporteranno le occorrenti dichiarazioni dalle imperiali regie delegazioni provinciali.

3. La tassa di esportazione di detto lino greggio è stabilita in un fiorino per ogni centinajo austriaco, peso lordo.

4. La tassa di esportazione del lino pettinato che esce dalle suddette provincie austriache è stata ridotta a fiorini 2. 24 per ogni centinajo austriaco, peso lordo.

L' imperiale regio governo incarica le imperiali regie delegazioni provinciali e l' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo della corrispondente esecuzione, in quanto può loro spettare.

Milano, il 31 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 13.) *DETERMINAZIONI sul metodo di processura per le cause da promuoversi in appellazione ed in revisione.*

1.° aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di far cessare nel più breve termine possibile la implicante diversità dei metodi di processura civile che necessariamente si verifica in tutte le cause già decise in

prima ed in seconda istanza col cessato metodo di processura civile, quando vogliasi rispettivamente esperimentare il rimedio dell' appellazione e della revisione giusta la notificazione 30 dicembre 1815, sono state prese le seguenti superiori determinazioni, comunicate dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con decreto 4 dicembre p.° p.° a quest' imperiale regio tribunale d' appello generale.

1. Chiunque intenda giovarsi di una sentenza in oggetti tanto civili quanto commerciali, pronunciata in prima istanza secondo il codice di processura civile ora abolito, di cui non siasi ancora ottenuta la spedizione, nè fatta seguire l'intimazione, dovrà entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno della pubblicazione delle presenti determinazioni chiederne la spedizione e l'intimazione con istanza firmata da patrocinatore ne' luoghi ove ve ne siano di autorizzati, ed indicarvi con precisione il domicilio e le qualità personali di quello a cui l' intimazione deve farsi; altrimenti, scorso tal termine, dovrà considerarsi come non avvenuto il giudizio di prima istanza, e come non pronunciata la sentenza, salvo però il diritto di riproporre la causa coi metodi del nuovo regolamento giudiziario.

2. Entro l' egual termine perentorio di sei mesi si dovrà chiedere in egual modo la spedizione e l' intimazione di quelle decisioni pronunciate coi cessati metodi in grado d'appello che non fossero per anco state intimate; e scorso tal termine senza che siasene fatta la corrispondente domanda, dovrà considerarsi come non avvenuto il giudizio d'appello, e come non pronunciata la decisione, e si riterrà la sentenza di prima istanza passata in giudicato.

Colla determinazione di questo paragrafo e dell' antecedente non s' intenderanno però in alcun modo pregiudicate le convenzioni e le transazioni che sulle rispettive cause fossero effettivamente e legalmente seguite tra le parti.

3. La spedizione delle sentenze o decisioni, nel caso che manchino le narrative concordate, si farà, premettendo semplicemente le conclusioni rispettive delle parti.

4. L' intimazione verrà fatta, in seguito a decreto del giudice o del tribunale, nei modi prescritti dai metodi veglianti personalmente alla parte avversaria; e quando trattisi di pupilli o minori, verrà fatta alla persona del tutore; e qualora vi sia il contutore, a termini del § 211 del codice universale austriaco, verrà fatta anche alla persona del contutore.

Se una delle parti sia morta nel frattempo, l'intimazione verrà fatta all' erede puro o beneficiato, od al curatore deputato all' eredità; e per gl' ignoti od assenti si eseguirà colla pubblicazione dell' editto, osservati i modi e termini prefissi dal regolamento generale del processo civile.

5. Tutte le sentenze contumaciali pronunciate avanti l' anno 1816 secondo le norme delle abolite leggi, se non furono intimate ed eseguite nel termine di sei mesi, stabilito dall'art. 156 del codice di processura civile, si hanno come non avvenute, e quindi non ha più luogo l' opposizione a norma dei successivi articoli 157, 158 e 455 del citato codice.

6. L' appellazione ed il ricorso in revisione dovrà proporsi indistintamente per tutti nel termine di tre mesi dal giorno della seguita intimazione della sentenza ordinata dal giudice, come è prescritto dall' art. 4 di queste determinazioni.

7. Tanto per l' insinuazione d' appello, quanto pel ricorso in revisione si osserveranno in queste cause le disposizioni degli articoli 12 e seguenti fino al 30 inclusivamente delle determinazioni 30 dicembre 1815.

8. Quando sia trascorso il termine fissato dall' articolo 1.° ad appellare e ricorrere in

revisione contro una sentenza o decisione pronunciata sul fondamento di un documento falso, o per condanna derivata dal non aver potuto produrre un documento decisivo ch'era nelle mani dell' avversario, rimane salvo alla parte che si crede gravata il beneficio della restituzione in intiero, da chiedersi secondo il capitolo XXXIV, §§ 476 e seguenti del regolamento generale del processo civile.

Venendo concesso il beneficio della restituzione in intiero, si riproporrà la causa, osservate le norme del regolamento generale del processo civile.

L' imperiale regio governo di Milano porta a pubblica notizia per comune intelligenza e norma tali determinazioni, e per la piena loro esecuzione ordina che siano promulgate ed affisse contemporaneamente in tutti i luoghi dal medesimo dipendenti nel giorno 15 del corrente aprile.

Milano, il 1.° aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Tassa personale pel 1817 fissata in lire 3. 20 per ogni testa da pagarsi in settembre.*

2 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In virtù della sovrana risoluzione del 18 ora scorso novembre essendo fissata la tassa personale per l'anno 1817 nella stessa misura che quella dell'anno scorso, l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia che

La tassa personale del corrente anno 1817 per conto del regio erario sarà pagata dai contribuenti in ragione di lire 3 e 20 centesimi per ogni testa nel venturo mese di settembre.

L'imperiale regia amministrazione del censo e delle imposizioni dirette, e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 2 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

Cav. Dordi, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Disposizioni prese dal governo francese e dalla commissione austriaca in Parigi pel pagamento dei debiti compensabili a termini dei trattati.*

2 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini superiori ed a norma di tutti gl'interessati, rende note le disposizioni prese dal governo francese e dalla commissione austriaca di liquidazione in Parigi pel pagamento dei debiti compensabili a termini del trattato di Parigi 30 maggio 1814 e della convenzione del 20 novembre 1815, state comunicate dall'imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione con dispaccio 20 febbrajo p.° p.°, n.° 2101, del tenor seguente:

« L'imperiale regia commissione austriaca
» instituita in Parigi in adempimento della
» convenzione addizionale al trattato di pace
» 20 novembre 1815, per far valere le pre-
» tese di credito verso la Francia de' comuni,
» corporazioni e privati sudditi austriaci, è

» pervenuta sin qui nel corso delle sue trat-
» tative ad ottenere dal governo francese il
» bonifico di varj de' summentovati crediti.
» Il modo di tale bonifico consiste in ciò
» che, ad eccezione de' fondi de' *depositi*,
» tutte le rimanenti pretese de' privati, comuni
» e stabilimenti vengono soddisfatte con in-
» scrizioni sul *gran libro* del debito pubblico.
» In conseguenza di questa massima e
» dell' art. 21 della succitata convenzione
» 20 novembre 1815, detti crediti vengono
» riportati sul gran libro a seconda della
» somma principale determinata nella speci-
» fica di liquidazione, ed in testa de' rispet-
» tivi commissarj di liquidazione; dal che
» ne nasce il bisogno che i detti commissarj
» facciano in seguito trascrivere l' inscrizione
» ricevuta in altrettante inscrizioni speciali
» quante sono le parti interessate.
» Siccome le leggi francesi non permet-
» tono l' emissione d' inscrizioni di una ren-
» dita minore di *cinquanta* franchi, perciò
» i crediti al disotto di franchi *mille* si devo-
» no prendere complessivamente per ottenere
» l' inscrizione, e si rende quindi necessaria
» l' alienazione di tali inscrizioni, onde poter
» in seguito ripartire fra i diversi interessati
» l' ammontare liquido del rispettivo loro
» credito. Gl' interessi si pagano in moneta

» sonante in ragione del quattro per cento
» fino al 21 marzo 1816, e da dett' epoca
» in avanti in ragione del cinque per cento.

» Questo modo complicato tenuto dal go-
» verno francese nel bonifico de' crediti mette
» la commissione, gravata d' altronde di
» molti altri affari importanti, nell' assoluta
» impossibilità d'occuparsi direttamente della
» realizzazione delle inscrizioni. Si è quindi
» creduto conveniente d' incaricare di que-
» st' operazione, per quelle parti che non
» possono eseguirla da sè medesime, o per
» mezzo de' loro procuratori in Parigi, le
» case solide commerciali di Francfort *Roth-*
» *schild* e *Goutard*, le quali hanno delle case
» figliali in Parigi.

» Le nominate case procureranno adunque
» la trascrizione delle inscrizioni parziali in
» testa degl' interessati, sotto la sorveglianza
» ed il controllo della commissione di liqui-
» dazione, attendendo in seguito per loro
» direzione le istruzioni che avranno richieste
» alle rispettive parti, per sapere se deb-
» bano trasmettere loro le inscrizioni oppure
» realizzarne le rendite. Questa realizzazione
» delle rendite sarà eseguita sotto la dire-
» zione della commissione, presso la quale
» le suddette case dovranno ogni qual volta
» informarsi del valore secondo il corso di

» queste cartelle, e giustificare che la loro
» realizzazione è stata regolarmente eseguita
» ta secondo il medesimo. La commissione
» stessa invigilerà specialmente che la rea-
» lizzazione delle rendite sia intrapresa sem-
» pre ne' momenti più vantaggiosi per gli
» interessati, e per conseguenza quando il
» corso sarà nel punto più favorevole. Tutte
» le rendite minori di franchi 50, e quelle
» appartenenti ad intieri comuni e corpora-
» zioni particolarmente si realizzeranno im-
» mediatamente e senza ulteriore domanda.

» Le somme ritratte dalla realizzazione
» saranno rimesse dalle suddette case di
» commercio *Rothschild* e *Goutard* mediante
» cambiali pagabili a vista sulla piazza di
» Vienna sotto la loro propria risponsabilità.
» Le dette cambiali verranno ricevute dalla
» tesoreria provinciale della Bassa Austria,
» la quale procurerà l' incasso della valuta,
» e pagherà agl' interessati od ai loro com-
» missarj contro regolari ricevute il danaro
» sonante, oppure disporrà, in quanto ai
» pagamenti da eseguirsi in carta, che ne
» sia fatto l' assegno agl' interessati per la
» pronta riscossione presso la cassa d' am-
» mortizzazione della rispettiva provincia, o
» che siano loro trasmessi a proprie spese
» per la posta.

» Per tutta quest' operazione le parti non
» soffrono che lo sconto dell' uno per cento,
» di cui un mezzo appartiene alle casse
» *Rothschild* e *Goutard*, e l'altro mezzo alla
» tesoreria mentovata, in compenso delle
» rispettive cure e risponsabilità. In questo
» sconto è compresa la provvisione pei sen-
» sali francesi.

» Non s'impone però verun obbligo alle
» parti di valersi di questo mezzo offerto
» loro dal governo per la riscossione dei
» loro crediti, e si lascia a loro scelta di
» levare direttamente in Parigi presso *Roth-*
» *schild* e *Goutard* le inscrizioni, e di dis-
» porne a piacimento, purchè le rendite non
» siano minori di 50 franchi, oppure spet-
» tanti a comuni od a corporazioni. Sembra
» però che mediante le sovraccitate disposi-
» zioni siasi prevenuto il desiderio della
» maggior parte degl' interessati, i quali
» trovano in questa via il mezzo più sicuro
» e più semplice onde pervenire con poca
» spesa al possesso del loro danaro.

» Essendo che la commissione austriaca
» di liquidazione farà sempre conoscere ogni
» qual volta i crediti saranno ammessi al
» bonifico, trasmettendo una specifica rego-
» lare dei nomi degl' interessati, della natura
» dei crediti, dell' importo del bonifico

» nell' inscrizione, del che le parti saranno
» esattamente informate dalle rispettive auto-
» rità, dovranno conseguentemente le parti
» stesse aspettare tale notificazione, ed in
» allora potranno fare i passi che crederanno
» opportuni, onde conseguire le rispettive
» somme.

» Del resto si preverranno per mezzo di
» pubblici avvisi gl' interessati del modo di
» bonifico e del metodo trovato dal governo
» per l'inscrizione, trascrizione, realizzazione
» e rimessa delle loro rendite, affinchè ciò
» serva loro di norma e di direzione a suo
» tempo. »

Milano, il 2 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 16.) *Norme per la processura nelle cause di cambio e commerciali.*

5 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendosi dal giorno della seguita attivazione del nuovo regolamento del processo civile considerare abrogate tutte le leggi del cessato governo relative al modo di procedere in giudizio per le cause civili d'ogni sorta, ed essendo urgente il bisogno di provvedere al più celere andamento delle cause di cambio e commerciali, ed ai mezzi di esecuzione e di cauzione rispettiva, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha in modo interinale ed in pendenza delle leggi stabili in materia di commercio e delle disposizioni dell' imminente nuovo regolamento giudiziario pel processo civile prescritte le seguenti norme:

1.° Nei processi da trattarsi avanti i tribunali di commercio si procede secondo le norme stabilite dal capitolo 41 del regolamento giudiziario della Galizia qui annesso.

2.° Alla parte che dipendentemente da atto di commercio avrà, rispetto al preteso

credito, ottenuto in prima istanza favorevole sentenza deve sopra relativa istanza accordarsi dal giudice l' interinale assicurazione del suo credito, sia con atto di pignoramento o in altro modo analogo alla natura dell' affare di cui si tratta.

3.° Il possessore di una lettera di cambio, levato debitamente il protesto di non accettazione o di non pagamento a termini dell' art. 173 e seguenti del codice di commercio, è in diritto di chiedere dal traente o indossante, sul fatto, vale a dire nel termine di ore ventiquattro, il pagamento della cambiale, de' rispettivi interessi, delle spese del protesto, del prezzo della rivalsa e di altri danni che potrà legittimare a lui derivati.

4.° È però obbligo dell' istante di corredare la rispettiva sua istanza della lettera originale di cambio, del protesto originale o della copia debitamente rilasciata a termini dell' art. 176, e dell' originale conto di ritorno conformato e certificato a senso del successivo articolo 181 del citato codice, o sostenuto dal biglietto della borsa di cambio della piazza di Vienna per le lettere protestate in quella piazza.

5.° Il giudice sopra tale istanza debitamente corredata rilascia, senza previa citazione delle parti in contradditorio, sul fatto,

con primo decreto il precetto esecutivo di pagamento da eseguirsi entro ore ventiquattro; e volendo il traente o indossante impetito del pagamento eccepire, egli è tenuto di proporre e di documentare avanti il giudice le proprie eccezioni entro il surriferito termine di ore ventiquattro.

6.° Trascorso questo termine senza che il debitore convenuto abbia effettuato il pagamento, o dimostrato che non gli corre l'obbligo relativo, ne rilascia il giudice, sopra nuova istanza del creditore cambiario, l'immediata esecuzione. Ma se il debitore entro il suindicato termine avesse presentate eccezioni tali che lasciassero di che dubitare del suo obbligo al pagamento, in tal caso il giudice, sull' istanza del creditore diretta all' effettuazione dell' esecuzione, non rilascia se non l' esecuzione per cauzione del credito, ed all' effetto del pegno pretorio, sia con far deporre in giudizio quanto basterà a coprimento del preteso complessivo credito, sia colla verificazione dell' atto di pignoramento, e rimette l' istante creditore e possessore della lettera protestata, alla giornata, sulla scrittura eccezionale, destinata ad ambe le parti per comparire in contraddittorio verbale all' effetto della replica e duplica rispettiva.

7.° Quanto trovasi disposto ai numeri 3.°, 4.°, 5.° e 6.° della presente ha luogo non meno rispetto ai biglietti *a ordine* o sia *vaglia*, qualora saranno conformati a tenore dell' art. 188 del codice di commercio.

8.° Il giudice non può accordare l' arresto personale se non nei casi espressamente indicati dal succitato regolamento del processo civile.

L' imperiale regio governo, in esecuzione dei superiori ordini, deduce a pubblica notizia tali disposizioni per comune intelligenza e norma.

Milano, il 5 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DELLA GALIZIA.

Capitolo XLI.

Del processo avanti il tribunale di commercio.

§ 1. Le norme prescritte dal regolamento giudiziario si devono osservare anche nelle

cause portate avanti i tribunali di commercio, in quanto non sia altrimenti ordinato nel presente capitolo. Il tribunale mercantile di Bolzano si attiene allo statuto particolare ad esso conceduto.

§ 2. Le cause da trattarsi avanti i predetti tribunali sopra lettere di cambio devono annoverarsi fra quelle qualificate dalla legge pel processo verbale.

§ 3. Negli affari di cambio e mercantili può il tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti. Anche la proroga dei termini non dev' essere accordata senza grave motivo.

§ 4. Per le lettere di cambio legittimamente rilasciate sotto una firma resa pubblicamente nota e debitamente registrata al protocollo non sono necessarj gli altri requisiti voluti dal § 172 del regolamento giudiziario pei chirografi o sia per le obbligazioni fatte per causa di debito.

§ 5. Così pure il giro, quand' anche non sia interamente scritto di propria mano del girante, ma sottoscritto soltanto, ha l'effetto attribuitogli dal regolamento di cambio.

§ 6. Quanto è prescritto nel cap. XVII del regolamento giudiziario per le perizie giudiziali deve egualmente osservarsi nelle cause

mercantili e di cambio, ove si voglia istituire la prova per mezzo di periti di commercio.

§ 7. I tribunali di commercio devono entro ventiquattr' ore rilasciare alla parte i motivi del giudicato.

§ 8. Tanto l' insinuazione d' appello della sentenza pronunciata dal tribunale di commercio, quanto la querela di nullità, e così pure i gravami e la risposta devono presentarsi entro il termine di tre giorni. Questo medesimo termine deve osservarsi nel produrre tutte le scritture in grado di revisione, e per qualunque ricorso che, durante il processo, venisse presentato al giudice superiore.

§ 9. Nella sentenza si prefigge il termine di tre giorni pel pagamento di un debito mercantile o di cambio.

§ 10. Il tribunale di commercio non solo deve accordare, ma ben anche effettuare l'esecuzione domandata sopra beni mobili del debitore o col delegare persona del suo ufficio, o col ricercare a tal effetto il giudice del luogo nella cui giurisdizione esiste il bene mobile. Rispetto ai beni immobili deve bensì il tribunale di commercio accordare egualmente l' esecuzione, ma l' effettuarla spetta a quel giudice alla cui giurisdizione il bene immobile è sottoposto.

§ 11. L'intimazione di quelle ordinazioni giudiziali che deve farsi a proprie mani quando riguardi un negozio, si fa nelle mani di quello che ne ha la firma.

§ 12. Nei tribunali di commercio non vi sono ferie se non nei giorni di domenica, di festa di precetto e delle rogazioni.

§ 13. Chi aspira ad essere ammesso come notajo presso il tribunale di commercio, deve sottomettersi all' esame sulle sue cognizioni in affari mercantili e di cambio. Un notajo che voglia inoltre essere abilitato al patrocinio delle cause presso il tribunale di commercio od altri giudizj, deve ottenere l'ammissione all' esercizio della professione d'avvocato a norma delle generali prescrizioni del regolamento giudiziario.

§ 14. Il mandato di procura per patrocinare una ditta mercantile viene sottoscritto e rilasciato da chi ne ha la firma.

(N.° 17.) *Comunicazione delle disposizioni delle leggi militari riguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari.*

5 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll'imperiale regio consiglio aulico di guerra, si è compiaciuto di comunicare le disposizioni delle leggi militari della monarchia che stabiliscono le regole riguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari, giusta i §§ 402 e 600 del codice civile universale.

Le premesse disposizioni sono le seguenti:

I. *Estratto degli articoli di guerra per l' armata dell' anno* 1808, § 23.

« Le conquiste di artiglierie, armi, mu-
» nizioni, carriaggi, bandiere, stendardi,
» cavalli, magazzini, casse militari, cancel-
» lerie, ecc. ecc. dovranno consegnarsi là

» dove sarà dal generale comandaute deter-
» minato, sotto comminatoria di grave pena
» ai contravventori. »

II. *Estratto del regolamento di servigio dell'in-fanteria dell' anno* 1808, *parte II*, *cap. II*, *sezione IV*, § 2.

« Quando il nemico pienamente respinto
» sarà forzato a totale ritirata, e che dal
» generale comandante sarà dato il permesso
» di poter predare, sia sul campo di battaglia,
» sia nel campo del nemico, i soldati dovranno
» esservi condotti e diretti in piena armatura
» dagli stessi loro superiori e bassufficiali. Le
» bandiere, gli stendardi ed altri militari
» distintivi, non che i cannoni, le munizioni
» e proviande, la cassa di guerra, le can-
» cellerie, ecc. ecc. dovranno consegnarsi e
» deporsi nel quartier generale; il restante
» bottino poi, di cui non si potrà nascondere
» o sottrarre cosa alcuna sotto grave pena,
» sarà distribuito fra i soldati medesimi, con
» ispeciale riguardo a quelli fra loro che sin-
» golarmente si saranno distinti e resi merite-
» voli d' una ricompensa maggiore. »

III. *Estratto della norma giudiziaria pei reggimenti d' infanteria e cavalleria del 25 giugno* 1754, § 87.

AZIONI CIVILI.

« Allorchè insorge quistione sulla vali-
» dità del testamento di un militare, deve
» quella decidersi a norma dei particolari
» diritti militari, senza alcun riguardo, se-
» condo l' attuale sistema militare, alla dif-
» ferenza o all' indagine se il militare testa-
» tore si sia trovato in così detta=*expeditione*
» *militari vel in procinctu* = atteso che qua-
» lunque persona appartenente al militare,
» fin tanto che gode soldo di onorario e
» non è dimessa dall' effettivo servigio e dai
» corrispondenti suoi obblighi, deve star
» pronta in ogni tempo, sia di guerra, sia
» di pace, se e per dove verrà essa coman-
» data ed impiegata ad altro imperiale regio
» servigio, e tenersi perciò in ogni ora pre-
» parata a qualsisia sua traslocazione; quindi
» è che tale persona addetta al militare non
» può venire esclusa o privata di niuna di
» quelle particolari franchigie che sono com-
» petenti al soldato effettivo. Un testamento
» perciò di un militare, scritto e sottoscritto

» di proprio pugno, od anche soltanto co-
» municato a due testimonj, sarà da rite-
» nersi pienamente valido e legale senza
» necessità di ulteriori prove, testimonianze
» o formalità, e senza che vi apporti una
» differenza il luogo, il domicilio od anche
» l'epoca o il giorno della morte del testa-
» tore. »

IV. *Estratto del regolamento di servigio dell' in-
fanteria dell' anno* 1808, *parte II, cap. I,
sezione VI*, § 1.

*Dei diritti d' un proprietario di reggimento, e
di altre prerogative particolarmente concesse
allo stato militare.*

OMISSIS.

« In oltre il diritto di far testamenti meno
» solenni, nei quali deve il testatore sol-
» tanto aver cura che a tale ultima sua
» volontà non manchi la necessaria legale
» certezza; e quindi, allorchè vuole testare
» in iscritto, che tale ultima sua disposi-
» zione, o sia scritta e sottoscritta di propria
» mano, oppure scritta essendo con altrui
» carattere, sia almeno da lui e da due te-
» stimonj sottoscritta, quand' anche il testa-
» mento fosse di pugno di uno di questi

» ultimi; oppure, volendo testare in voce,
» che tale ultima sua volontà venga da esso
» in presenza di due testimonj, quali perso-
» nalmente lo conoscano, verbalmente di-
» chiarata. »

L' imperiale regio governo, in esecuzione dei superiori ordini, porta a pubblica notizia tali disposizioni per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 5 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 18.) *DICHIARATO libero il traffico della lana di pecore negli stati interni della monarchia, e sottoposta al dazio per l' estero di lire 37. 15 al quintale.*

9 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sempre intenta S. M. l' augusto nostro imperatore e re a compartire tutte le provvidenze che possano giovare alla maggiore

prosperità delle manifatture e del commercio nelle provincie della sua monarchia, si è degnata con sovrana risoluzione del 15 scorso marzo, abbassata a questo governo con dispaccio 20 stesso mese, n.° 14941-1727, dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, di ordinare le seguenti facilitazioni:

1. Il traffico della lana di pecore sarà affatto libero negli stati interni dell' intiera monarchia.

2. La stessa lana pecorina a qualunque uso per esportazione all' estero è soggetta al dazio a peso lordo per quintale di lire 37. 15.

3. Sono mantenute in rigorosa osservanza le professioni e cautele prescritte da' veglianti decreti pei movimenti ed ammassi nel circondario confinante, e per le spedizioni all' estero.

L' imperiale regia direzione delle dogane è incaricata dell' esecuzione di questa benefica sovrana risoluzione.

Milano, il 9 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 19.) *NOMINA riservata al sovrano delle dignità particolari e dei canonicati in tutte le chiese cattedrali e collegiate. Quella dei cappellani corali e dei mansionarj devoluta agli ordinarj.*

10 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

PER determinare l'esatta intelligenza ed osservanza della sovrana risoluzione 15 luglio 1815 pubblicata colla notificazione 27 agosto di quell'anno sopra la riserva che S. M. vi ha fatta della nomina ai canonicati, e sopra la condizione ai candidati di un lodevole decennale servizio nella cura delle anime, la prefata M. S. si è degnata di ulteriormente dichiarare e stabilire ciò che segue:

1. Le dignità capitolari ed i canonicati in tutte le chiese cattedrali e collegiate, salvo quelle di patronato privato, rimangono alla perpetuità ed indistintamente di nomina sovrana, quando pure vi sia annesso l'incarico

della cura d' anime od altro ufficio, e qualunque sieno i candidati nel seno del capitolo stesso o fuori del capitolo.

2. La nomina ai cappellani corali ne' capitoli delle chiese suddette, qualunque ne sia la denominazione, come de' mansionarj e simili, è rimessa senza distinzione agli ordinarj, salvo come sopra i patronati.

3. Il servizio decennale in cura d' anime richiesto per aspirare a canonicato qualunque ne' capitoli cattedrali o collegiate non è necessario che sia stato reso per tutto il tempo suddetto in qualità di parroco, ma ne saranno valutati anche gli anni di servizio subalterno. Inoltre potranno ammettersi e computarsi come equivalenti al servizio di cura d' anime gli anni che un ecclesiastico giustificherà di avere con lode impiegati nel corso del decennio in uno stabilimento qualunque d' istruzione ecclesiastica o secolare come direttore o maestro o catechista.

Queste determinazioni sovrane comunicate al governo con dispaccio 15 marzo p.° p.° dell' eccelsa commissione aulica d' organizzazione si recano a pubblica notizia onde servano di norma alle eventuali future concorrenze e provviste.

Milano, il 10 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Cav. Ab. Giudici, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Studj necessarj per chi aspira alla carriera degl' impieghi di governo.*

11 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di venerata risoluzione di S. M. I. e R. e delle relative disposizioni comunicate dall' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

Chiunque aspira a percorrere la carriera degl' impieghi di governo che conducono alla carica di consigliere, debbe aver fatto uno studio completo di legislazione presso una delle università degli stati di S. M. I. e R.

In conseguenza di tale prescrizione, nessuno d'ora innanzi potrà domandare d'essere impiegato come praticante *concepista* presso una delegazione, presso il governo od altri superiori dicasteri, se non avrà soddisfatto alla succennata condizione.

Dall' obbligo d' aver fatto un completo studio di legislazione come sopra sono eccettuati gl' individui stati impiegati altre volte e che sono cessati dall' impiego per effetto di sistema, o che vi hanno essi medesimi

rinunciato. Dovranno però essi provare con regolari attestazioni d' avere lodevolmente adempiuto agli obblighi del già coperto impiego.

Gl' individui i quali hanno fatto i loro studj di legislazione in un'epoca nella quale non era per anco stato introdotto l' insegnamento del codice civile austriaco, del diritto canonico e del codice austriaco dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, ed i quali non sono stati mai impiegati, dovranno fare questi studj e dar prova di profitto mediante esame avanti una commissione speciale per poter aspirare al posto di praticante come sopra o ad altri superiori impieghi.

Queste disposizioni non riguardano gl'impieghi giudiziarj, pei quali è provveduto dai regolamenti giudiziarj.

È proibito a qualunque individuo di sortire dagli stati di S. M. I. e R. per recarsi a studiare altrove.

Le attestazioni di studj fatti all' estero non saranno riconosciute in questo stato.

La tassa stabilita dal decreto 7 luglio 1805 per chi voleva studiare all' estero è abolita, e non si esigerà nè pel passato, nè pel futuro.

Tutti quelli che attualmente fossero fuori dello stato per causa di studj, dovranno

ritornare entro il mese di ottobre prossimo venturo, a meno che non ottengano per ispeciali motivi la permissione dal governo di continuare la loro permanenza all' estero.

Le imperiali regie autorità amministrative e di polizia sono incaricate, ciascuna in ciò che la riguarda, dell' esecuzione di queste determinazioni.

Milano, 11 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Marchese D' ADDA, *Consigliere.*

(N.° 21.) *DIRITTO di magazzinaggio esercibile nelle dogane pel deposito delle merci riportato alle norme delle provincie austriache.*

25 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per superiore determinazione dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale abbassata a questo governo con dispaccio 11 marzo 1817, n.° 11393-523, dev' essere ridotto il diritto di magazzinaggio esercibile nelle dogane e ricevitorie pel deposito delle merci

sulle norme in corso nelle provincie austriache di Germania.

In esecuzione di tale espresso ordine, l'imperiale regio governo

DICHIARA:

1. I diritti di magazzinaggio dell'uno e del mezzo per cento sul valore delle merci imposti dai decreti 24 dicembre 1811 e 8 luglio 1813, e la tassa di 39 centesimi portata dalla legge 22 dicembre 1803 sono aboliti a datare dal 15 maggio prossimo inclusivo.

2. Sopra le mercanzie che verranno depositate negli emporj, nelle dogane o ricevitorie si esigerà a titolo di magazzinaggio la tassa di centesimi 4 al giorno per ogni quintale metrico e per ogni collo di qualunque sorta anche minore del peso di un quintale.

3. Saranno tenute esenti le mercanzie pei primi tre giorni di deposito, computato quello dell' arrivo, decorrendo il diritto nel quarto giorno.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata per l' adempimento di questa risoluzione.

Milano, il 25 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 22.) *Abolizione del bollo a piombo e sostituzione di altro bollo composto di una lamina di rame onde legittimare le merci professate alle dogane.*

6 maggio 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi riconosciuta la necessità di riformare il bollo che serve a legittimare le merci estere e nazionali professate alle dogane, onde guarentirsi da ogni falsificazione od altre frodi in pregiudizio de' pubblici diritti e dell' interesse de' privati trafficanti, ed in esecuzione delle disposizioni emanate dall' imperiale regia camera aulica generale, l' imperiale regio governo

DETERMINA:

Art. 1. È abolito il bollo a piombo attualmente usato tanto per le merci estere che per le nazionali.

2. Sarà sostituito il bollo composto di una lamina di rame piegata ed unita alle due estremità mediante compressione. Questo bollo

porterà la leggenda: *Merci estere* ovvero *Merci nazionali*, con motto allusivo all' imperiale regia finanza e con impronto da un lato dell' effigie di S. M., e dall' altro dell' aquila imperiale.

3. Qualunque detentore di mercanzie che i vigenti regolamenti assoggettano al bollo sarà tenuto, dal giorno della pubblicazione di questa notificazione ed entro il perentorio termine di quindici giorni, a farne la dichiarazione alla dogana o ricevitoria più vicina. La dichiarazione indicherà colla data il luogo del deposito delle merci, la qualità e quantità delle pezze da bollarsi. Quest' atto sarà esente dalla formalità del bollo della carta.

4. Secondo l' ordine di data delle dichiarazioni, la dogana assegnerà i giorni nei quali i dichiaranti o loro commessi dovranno presentare le merci pel bollo.

5. Ne' comuni ove esistessero considerabili depositi di mercanzie e non vi fosse ufficio di dogana che in troppo grave distanza, dietro domanda de' negozianti da farsi contemporaneamente alle dichiarazioni sovra prescritte, saranno spediti dei delegati per la rinnovazione de' bolli.

A quest' effetto le imperiali regie intendenze provinciali faranno pubblicare un avviso in tutti i comuni suddetti, notificando

i luoghi ed i giorni nei quali i delegati si troveranno all' esercizio della nuova bollatura.

6. Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente dovrà essere compiuta la bollatura di tutte le merci tanto estere che nazionali aventi il bollo abolito.

7. Gli agenti di dogana appongono il nuovo bollo, previa ricognizione della legittimità del bollo antico.

Venendo volontariamente presentate delle merci mancanti di bollo o con bolli in qualunque modo inattendibili, i proprietarj ne otterranno essi pure la rinnovazione mediante il semplice pagamento dei diritti d' entrata.

8. Spirato il termine prescritto all'articolo 6, le mercanzie estere soggette al bollo che non ne fossero munite, si considereranno introdotte in frode dei diritti di finanza, quando anche avessero il bollo antico, e si procederà a norma dei veglianti regolamenti contro i detentori.

Le merci nazionali che dopo il detto termine si troveranno munite del bollo nazionale antico, si tratteranno e si considereranno come non bollate.

9. Il nuovo bollo sarà apposto *gratis* a tutte quelle merci estere o nazionali che verranno presentate alle dogane col bollo legittimo ora abolito.

10. Pei bolli che si applicheranno alle merci tenute al pagamento del dazio o di nuova introduzione, o di fabbricazione nazionale, si esigeranno per ciascun bollo centesimi *sei.*

11. L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione di questa disposizione.

Milano, il 6 maggio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d' estimo per supplire alle spese occorse nel provvedere grano dall' estero e nelle opere e lavori straordinarj a fine di togliere la mendicità.*

14 maggio 1816.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Veduto il dispaccio del giorno 14 marzo 1816 dell' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione, con cui fu autorizzata nello scorso anno la congregazione

centrale a provvedere grano dall'estero, onde supplire ai pubblici bisogni;

Veduto l'altro successivo dispaccio della prelodata commissione aulica dell'8 gennajo anno corrente, n.° 24-*P*, con cui fu autorizzata la predetta congregazione centrale a far seguire ragguardevoli opere e lavori straordinarj, a fine di togliere la mendicità e sostentare le popolazioni più bisognose di queste provincie;

Sentita la medesima congregazione sulla necessità di corrispondere con esattezza ai relativi impegni da essa contratti,

L'imperiale regio governo, inerendo alla abilitazione espressa ne' dispacci della sullodata aulica commissione 8 gennajo prossimo passato e del ministero delle finanze 27 febbrajo, n.° 716,

DETERMINA:

1. È imposta la tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d'estimo.

2. La suddetta tassa dovrà ripartirsi e pagarsi nelle ultime due rate dell'imposta prediale del corrente anno, a norma della governativa notificazione 22 novembre 1816.

L'imperiale regia amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette, e le imperiali regie delegazioni provinciali sono

rispettivamente incaricate, in quanto loro appartiene, dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 14 maggio 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Cav. Dordi, *Consigliere*.

(N.° 24.) *Si dichiarano non comprese nella esenzione dal bollo le cambiali e gli atti provenienti dall'Ungheria, Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia. Discipline per quelli procedenti dalle altre provincie austriache nelle quali è introdotto il bollo.*

4 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione governativa 25 gennajo corrente anno è stato dedotto a pubblica notizia che tanto le cambiali come tutti gli atti e i documenti soggetti all' obbligo del bollo, i quali siano stati già sottoposti al bollo legale vigente in un' altra provincia della monarchia austriaca, non devono in alcun modo essere qui assoggettati a nuovo bollo, per poterne far uso in queste provincie

anche avanti i tribunali giudiziarj, i dicasteri e gli ufficj amministrativi politici e di finanza.

Essendo però emerso in seguito che non in tutte le altre provincie della monarchia è introdotto il bollo, ne nacque il bisogno di un provvedimento tanto per le cambiali, gli atti e i documenti provenienti da quelle provincie nelle quali il bollo non è in vigore, quanto per quelli degli atti suddetti che pervenissero qui mancanti del bollo legale in corso nella provincia dove fossero nati.

In aggiunta pertanto alla succitata notificazione governativa 25 gennajo scorso, ed in esecuzione di venerato decreto dell' imperiale regia camera aulica generale in data primo aprile prossimo passato, si rende noto,

1.° Che, ad eccezione dell' Ungheria, della Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia, è introdotto il bollo in tutte le rimanenti provincie della monarchia;

2.° Che le lettere di cambio, gli atti e i documenti i quali provengono senza bollo dalle suddette provincie, e che a tenore delle vigenti leggi devono qui essere sottoposti al bollo, vi saranno assoggettati, contro però il solo pagamento della semplice tassa di bollo;

3.° Che in riflesso che le leggi sul bollo in vigore nelle provincie tedesche dell'impero austriaco non sono conosciute dai sudditi di queste provincie, i medesimi non verranno sottoposti ad alcuna penale per non avere ricusato una qualche cambiale o documento qui giunto mancante di bollo dalle provincie austriache dove il bollo è introdotto;

4.° Allorquando però ad un'autorità od ufficio pubblico perverranno da provincie austriache, nelle quali è introdotta la legge del bollo, lettere di cambio o documenti mancanti di esso, sarà obbligo della detta autorità od ufficio di trasmetterne copia autentica, unitamente ad un certificato comprovante la mancanza del bollo nell' originale, all' imperiale regia direzione del demanio, bollo, tasse, ecc., da cui saranno immediatamente spediti all' imperiale regia direzione del bollo e tabacchi in Vienna, affinchè possa procedere contro il traente della cambiale o proprietario del documento, ed infliggergli la prescritta penale.

Milano, il 4 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Tolto il divieto dell' esportazione dello zolfo. Tariffa del dazio pel commercio coll' estero.*

6 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. con sovrana determinazione 19 aprile p.° p.° si è degnata di concedere il traffico libero dello zolfo esente da dazio nell' interno della monarchia austriaca, eccettuato il regno d' Ungheria, ed ha stabilito nello stesso tempo una tariffa univoca esercibile in tutta la monarchia pel commercio immediato coll' estero del suddetto articolo.

A termini degli ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 13 maggio 1817, n.° 23503, in conformità di questa risoluzione sovrana, l' imperiale regio governo

DETERMINA:

Art. 1. dal giorno della pubblicazione della presente notificazione cessa il divieto della esportazione dello zolfo.

2. Il dazio pel commercio coll' estero, ragguagliato a peso metrico e moneta italiana, è imposto dalla suddetta epoca come nella seguente tariffa:

	Entrata.	Uscita.
Zolfo senza distinzione a peso lordo per quintale	lir. 11. 14	lir. — 12.

3. L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 6 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 26.) *PRESCRIZIONI sulla permessa o proibita importazione ed esportazione del ferro, acciajo, loro manifatture, piombo, argento vivo, cinabro, bismutte e zinco. Tariffa relativa.*

12 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 15 marzo p.° p.° S. M. I. R. A. si è degnata di stabilire per

tutta la monarchia un nuovo sistema d' importazione e d'esportazione pel ferro, acciajo, loro manifatture, piombo, argento vivo, cinabro, bismutte e zinco.

In esecuzione degli ordini corrispondenti emanati con dispaccio 9 aprile scorso, n.° 16714-1930, dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, l' imperiale regio governo

DETERMINA:

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente è posta in attività la nuova tariffa annessa a piedi di questa notificazione, da osservarsi per tutte le importazioni ed esportazioni degli articoli ivi descritti su tutta la frontiera verso l' estero.

2. Il commercio o sia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche provincie della monarchia e quelle nuovamente acquistate, eccettuato il regno d' Ungheria e la Transilvania.

I singoli carichi di dette merci sono soltanto soggetti alla visita degli agenti delle dogane situate lungo le linee intermedie, i quali debbono riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi altri generi soggetti a dazio.

3. Il colore rosso usato per le cifre di alcuni articoli dinota il divieto d' importazione

e di esportazione da osservarsi in tutta la monarchia per gli articoli medesimi.

In conseguenza l'esazione de' dazj distinti come sopra non può aver luogo che in un caso speciale dove una simile importazione od esportazione venisse accordata dall'imperiale regia aulica camera universale, alla quale è esclusivamente riservato l'accordare un tal favore.

4. L'importare dei diritti della nuova tariffa si esige sul peso netto delle merci, quando non vi sia espressamente prescritto il pagamento a peso brutto.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione di questa sovrana risoluzione.

Milano, il 12 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, *Consigliere.*

***Tariffa** del dazio d'importazione ed esportazione delle seguenti merci:*

N.° Posizione.	Denominazione delle merci.	Quantità a peso metrico.	Importazione L.	Importazione C.	Esportazione L.	Esportazione C.
1	Ferro crudo in massa, in rosetta, in pani, cioè semplicemente colato nelle fonderie, e che non ha subito una seconda fusione	*per quin.*	21	14	3	72
2	Ferro purgato a metà o a perfezione, cioè il ferro che ha subito una seconda fusione o purgatura, ma che non è ancora ridotto al *maglio*, come il ferro così detto ladino	*idem*	29	50	—	14
3	Acciajo crudo (Mok)	*idem*	27	86	4	64
4	Acciajo semplicemente tirato o battuto in verghe, lastre e simili di qualunque dimensione .	*idem*	33	48	—	23
5	Acciajo temprato o raffinato anche in verghe o lastre e simili .	*idem*	16	25	—	68
6	Banda, tola, latta di ferro nero a = peso brutto	*idem*	44	57	—	31
7	Dette di ferro bianco a = peso brutto	*idem*	72	43	—	50
8	Filo di ferro e di acciajo d'ogni sorta	*idem*	55	71	—	39
9	Ferro vecchio e rottami	*idem*	21	14	—	8
10	Ferro di getto ossia ghisa lavorata in stufe, caldaje e simili	*idem*	25	7	—	17
11	Ferro ladino, cioè battuto al *maglio*, in verghe, lastre e simili	*idem*	27	86	—	19
12	Ferro ridotto in opere grosse e semplici di fabbro-ferrajo per uso di agricoltura, di fabbrica, utensili domestici e per le arti, come pure di carri e carrozze,					

N.° Posizione.	Denominazione delle merci.	Quantità a peso metrico.	Importazione L.	Importazione C.	Esportazione L.	Esportazione C.
	come *vomeri* , *aratri* , *denti o punte da erpice* , *rastrelli* , *falci* , *tritapaglie* , *badili* , *zappe* , *marre* , *forche* , *conj* , *mazzeranghe* , *mazze* , *cazzuole* , *chioderia* , *cavalletti* , *seghe* , *trivelle* , *scuri* , *mannaje* , *trepiedi* , *smoccolatoj ordinarj* , *padelle* , *lucerne* , *candellieri* , *catene* , *uncini* , *pestelli* , *palette* , *cazze* , *graticole* , *spiedi* , *grattuge* , *forchette e coltelli grandi ordinarj* , *battifuoco* , *incudini* , *scarpelli* , *tanaglie* , *tubi da mantice* , *ancore* , *pezzi per macchine* , *morse* , *morsetti* , *martelli* , *scardassi* , *lime ordinarie* , *pialle* , *viti* , *forbicioni da tagliar metalli* , *bande* , *legno e simili* , *fermagli e scarpe da ruota* , *cerchj di ferro* , *perni* , *ferri da cavallo* , *striglie e simili*	*per quin.*	55	71	—	39
13	Ferro lavorato in opere minute fine , come piccioli torni di ferro , macchinette per orologi , tanagliette , compassi , cuscinetti per cucire , fibbiette , tirastivali e simili , dietro il valore di stima, *per ogni lira ital.*	. . . .	2	79	—	2
14	Ferro lavorato in opere da chiavajo e da speronajo semplici e pulite , ed anche stagnate , come molle da carrozza , fornimenti ed ornati per porte , finestre , armadj , serrature e simili	*idem*	278	57	1	43

Segue la tariffa, ecc.

N.° Posizione.	Denominazione delle merci.	Quantità a peso metrico.	Importazione L.	Importazione C.	Esportazione L.	Esportazione C.
15	Scaglie di ferro, marogna ossia scoria e limature di ferro per ogni carico tirato da una bestia	. . . .	55	71	—	39
16	Miniera di ferro per ogni carico come sopra	. . . .	6	96	2	32
17	Lime fine per le arti, comprese anche le lime così dette d' ago e d' astuccio, come pure le raspe e seghe fine da potare. .	*per libb.*	—	93	—	2
18	Piombo crudo in pani, in massa, come pure piombo vecchio e rottami	*per quin.*	29	25	—	21
19	Piombo fuso in palle e pallini .	*idem*	33	43	—	23
20	Piombo tirato o disteso, come piombo da tetti, da finestre, o ridotto in canne e foglie . .	*idem*	39	—	—	27
21	Minerale di piombo, cioè polve di piombo per vernice, *la cui esportazione* è unicamente permessa mediante certificato dell' ufficio delle miniere, a = peso brutto	*idem*	4	64	—	10
22	Litargirio . . . . = *idem* .	*idem*	30	64	—	21
23	Biacca ossia cerussa . = *idem* .	*idem*	24	14	—	50
24	Sale di Saturno . . . . = *idem* .	*idem*	55	71	1	16
25	Minio . . . . = *idem* .	*idem*	13	—	—	27
26	Mercurio ossia argento vivo crudo . . . . . . = *idem* .	*idem*	417	86	2	90
27	Mercurio preparato d' ogni qualità, come precipitato rosso e dolce, o sublimato a = peso brutto	*per libb.*	5	57	—	4
28	Cinabro d' ogni sorta. = *idem* .	*per quin.*	487	50	3	39
29	Bismutte ossia marchesetta . . .	*idem*	55	71	1	16
30	Zinco o zelamina	*idem*	27	86	—	58

(N.° 27.) *Si estendono anche ai canonicati di padronato le disposizioni portate dalla notificazione 10 aprile.*

13 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito alle sovrane determinazioni pubblicate dal governo colla notificazione 10 aprile prossimo passato, dove sono prescritte all' articolo 3 le condizioni richieste perchè si possa aspirare ai canonicati nei capitoli delle chiese cattedrali e collegiate, l'eccelsa commissione aulica centrale d'organizzazione con suo venerato dispaccio 8 maggio prossimo passato diretto alla presidenza del governo ha giudicato necessario di spiegare ulteriormente l' intenzione di S. M. rispetto ai canonicati di jus padronato, annunciando che nessuna distinzione è stata fatta dalla M. S. fra i canonicati di nomina sovrana ed i canonicati di nomina privata, e dichiarando quindi positivamente che per ottenere il grado di canonico di qualsivoglia nomina si richiede di avere servito lodevolmente per dieci anni nella cura d' anime o

nella istruzione pubblica, siccome si pratica nelle altre provincie austriache.

Si comunica al pubblico questa superiore decisione per norma generale, salvo a conoscere se vi abbiano casi particolari, sopra i quali in forza delle fondazioni rispettive o per altro singolare motivo si faccia luogo a consultare per singolare provvedimento.

Milano, il 13 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere*.

(N.° 28.) *TARIFFA per la vendita dei sali in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto.*

19 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Mossa S. M. I. e R. A. dalle paterne cure di togliere ogni inceppo alla libera contrattazione sempre nocivo alla prosperità dello stato, e per preparare quindi anche lo scioglimento della linea del Mincio tuttora sussistente per una conseguenza necessaria delle varie diversità d'imposizioni tuttavia in corso fra le due provincie lombarda e veneta, si è degnata intanto con sua sovrana risoluzione del 2 corrente giugno di prescrivere un prezzo uguale di vendita de' sali per tutta l'estensione del regno lombardo-veneto, come viene stabilito nella sotto descritta tariffa.

In adempimento de' corrispondenti ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 7 dello stesso mese, n.° 28716, l'imperiale regio governo

DETERMINA:

1. Col giorno 1.° del venturo luglio 1817 la vendita del sale si farà sotto il prezzo segnato in questa tariffa.

2. Pel sale misto nero soltanto usitato e vendibile nel Veneto continua alle provincie dipendenti dal governo di Milano la prescrizione di non poter farne acquisto, essendo per queste provveduto col sale granito raffinato o non raffinato nelle apposite dispense.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata della perfetta esecuzione di questa sovrana determinazione.

Milano, il 19 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, *Consigliere*.

TARIFFA per la vendita del sale.

	Nella Lombardia.	Nel Veneto.
1. Sale bianco granito raffinato, per *libbra metrica* . cent.	75	75
2. *Detto* non raffinato . . . . »	56	56
3. *Detto* pei comuni beneficiati »	46	46
4. Sale nero misto . . . . . . »	—	48
5. *Detto* pei comuni beneficiati »	—	36

(N.° 29.) *Tariffe per le vendite dei tabacchi all'ingrosso ed al minuto in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto.*

20 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Al provido fine di allontanare le cause che frappongono difficoltà ad estendere la benefica determinazione rivolta a porre nella più ampia libertà la circolazione delle merci e le contrattazioni fra i sudditi del regno lombardo-veneto, alle quali tuttavia presenta un ostacolo la linea del Mincio, appunto obbligata dalla differenza in molti rami di pubblica imposizione, S. M. I. R. A. per predisporre con ciò l' intiero scioglimento della linea suddetta si è degnata con sovrana risoluzione del 2 corrente giugno di fissare per tutte le qualità de' tabacchi i prezzi di vendita segnati nelle qui sottodescritte tariffe, che serviranno di norma in tutte le provincie del suddetto regno lombardo-veneto.

L' imperiale regio governo eseguendo le disposizioni dell' eccelsa imperiale regia camera

aulica generale portate dal venerato suo rescritto 7 dello stesso giugno, n.° 28715-1232,

DETERMINA:

Art. 1. Col primo del prossimo luglio 1817 le vendite de' tabacchi, secondo le qualità specificatamente nominate, dovranno effettuarsi ai prezzi indicati in questa tariffa.

2. Per le vendite de' tabacchi suddetti al minuto, rimesse ai postari, avranno luogo i soli prezzi assegnati nella rispettiva finca pel minuto, sotto l' osservanza delle regole d' ordine già prescritte.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione di questa ossequiata sovrana risoluzione.

Milano, il 20 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

REDAELLI, *Consigliere.*

***Tariffe* per le vendite de' tabacchi all' ingrosso ed al minuto.**

	Qualità de' tabacchi.	Quantità.	Prezzo all' ingrosso		Quantità.	Prezzo al minuto	
			l.	*c.*		*l.*	*c.*
Da fumare.	Pacchi del Serraglio	*il pacco d'once* 1. $\frac{1}{2}$	2	..	*l'onc.*	1	45
	Pacchi di Virginia, uso Inghilterra rizzo	idem	1	50	idem	1	12
	Pacchi del Levante	idem	1	20	idem	..	90
	Pacchi del Moro, tre Re ordinario	idem	..	85	idem	..	65
	Zigare d'Avana e Virginia	*le cento*	6	.	*l'una*	..	07
	Zigare di Levante	idem	4	50	idem	..	06
	Zigare del Moro	idem	3	90	idem	.	05
	Trito e Foglia trinciata	*la libbra*	3	30	*l'onc.*	..	40
Caradà ed Ingé.	Ingé di lusso	*il vaso d'once* 5	4	60	idem	1	06
	Caradà di lusso	idem	3	45	idem	.	78
	Caradà prima sorta	*la libbra*	5	40	idem	..	62
	Caradà seconda sorta	idem	4	40	idem	..	50
Radiche.	Albania prima sorta	idem	5	40	idem	..	62
	Albania seconda sorta	idem	5	..	idem	..	57
	Radica macinata e Foglietta	idem	3	80	idem	..	44
	Costa scaglia e Bergamasco preparati	idem	2	..	idem	..	26
Fermentati.	Fermentato sceltissimo	*il vaso d'once* 5	6	70	idem	1	50
	Fermentato sopraffino	*la libbra*	10	40	idem	1	20
	Fermentato fino	idem	8	50	idem	..	95
	Fermentato mezzano e Pizzichino	idem	6	..	idem	..	69
Rapè.	Bastoni rapè Parigi	idem	12	..	idem	1	35
	Bastoni rapè Montagna e fusi S. Vincent	idem	12	..	idem	1	35
Rapè. Rapè in vasi.	Parigi	*il vaso d'once* 5	5	..	idem	1	12
	Virginia naturale scagliata	idem	5	..	idem	1	15
	Olanda S. Vincent e S. Omer	idem	3	10	idem	..	70
	Punta Virginia	idem	3	10	idem	..	70
	Natural vero	idem	2	60	idem	..	60
	Violetto scelto	idem	1	60	idem	..	30

Seguono le tariffe, ecc.

	Qualità de' tabacchi.	Quantità.	Prezzo all' ingrosso		Quantità.	Prezzo al minuto.	
			l.	*c.*		*l.*	*c.*
Rapè.	*Rapè sciolti* Virginia	*la libbra*	5	60	*l'onc.*	. .	65
	Naturale	idem	4	80	idem	. .	55
	Violetto	idem	2	. .	idem	. .	26
Diversi.	Son di Spagna	*il vaso d'once* 5	6	. .	idem	1	35
	Siviglia e Spagna	idem	26	. .	idem	5	72
	Sardegna	idem	5	50	idem	1	23
	Brasil dolce	idem	5	. .	idem	1	12
	Brasil in corda	*la libbra*	9	. .	idem	1	04
	QUALITA' DE' TABACCHI *che si vendono solamente nelle provincie dipendenti dal governo di Venezia.*						
Radiche.	Nostrana umida	idem	6	20	idem	. .	70
	S. Giustina, Bozzon e Padovana	idem	7	80	idem	. .	88
	S. Giustina sceltissima . . .	idem	8	90	idem	. .	99
Lavorati.	Tabacco uso S. Giustina .	idem	8	90	idem	. .	99
	Nostran campese fino, Nostran comune scagl.[e] umido	idem	7	05	idem	. .	77
	Padovan sottofino	idem	5	90	idem	. .	68
	Padovan fino	idem	7	50	idem	. .	84
	Padovan sopraff. uso Mestre	idem	8	45	idem	. .	95
	Santi Padri ed Orto	idem	5	60	idem	. .	62
	Santi Padri ordinario	idem	3	05	idem	. .	35
	S. Giustina ad uso Dilettanti	idem	10	40	idem	1	18
	S. Giustina sopraffino	idem	12	20	idem	1	36
	S. Giustina Bozzon Dilettanti d' Udine	idem	15	20	idem	non si vende	
	Rapè fini d' ogni specie all' uso veneto	*il vaso d'once* 5	3	80	idem	*detto*	
	Rapè violetto fino all'uso veneto	idem	1	80	idem	*detto*	
	Albania prima sorta non melata	*la libbra*	6	70	idem	. .	80
	Albania seconda sorta non melata	idem	6	10	idem	. .	72

(N.° 30.) *Sono annullati i boni emessi dalla cassa d'ammortizzazione presso il monte del cessato regno d'Italia a favore del tesoro francese.*

21 giugno 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato riconosciuto da tutte le sovranità interessate che in conseguenza del trattato di Parigi 30 maggio 1814 hanno cessato di aver forza ed effetto, come ogni altro credito del governo francese verso altri governi, anche i boni emessi dalla cassa d' ammortizzazione presso il monte del cessato regno d' Italia a favore del tesoro francese, che si trovavano inesatti a detta epoca,

L' imperiale regio governo, all' oggetto di prevenire il danno derivabile ai privati per la erronea opinione in cui fossero che tali effetti potessero formar credito verso il monte del cessato regno d' Italia, ne rende avvertito il pubblico, ed acciò siano facilmente riconosciuti, s' indicano gli speciali caratteristici di tali boni come sopra annullati ed estinti.

Art. 1. I boni che come sopra si ritengono assolutamente annullati, sono emessi a favore del tesoro di Francia, ed esprimono nel loro contenuto che formano parte dei diciotto milioni dovuti dalla cassa d' ammortizzazione al tesoro di Francia a termini dell' articolo

20 della legge di finanza 11 marzo 1810, o pure dei 3,150,000, importare degl' interessi decorsi sulla detta somma dal 1.° luglio 1806 al 1.° gennajo 1810.

2. I detti boni a favore del tesoro di Francia sono da lire 10,000 o da lire 5,000, mentre quelli in esecuzione della stessa legge 11 marzo 1810 emessi a favore del tesoro del già regno d' Italia non sono che da lire 500 o da lire 1,000.

3. Nei detti boni a favore del tesoro di Francia trovasi espressa la decorrenza dell' interesse dal 1.° gennajo 1810, e questa iscritta a mano pei boni formanti parte dei 18 milioni, ed espressa a stampa per quelli dei 3,150,000; mentre negli altri boni in esecuzione della suddetta legge 1810 emessi a favore del tesoro italiano vedesi stampato che gl' interessi decorrono dal primo giorno del semestre successivo alla data dei medesimi boni.

4. Nel fregio inciso nel tipo che egualmente contorna tutti i boni della cassa d' ammortizzazione emessi in esecuzione della detta legge 1810, i boni a favore del tesoro francese non hanno il bollo rosso interrompente il fregio alla sommità, ed indicante la somma portata dal bono; bollo che trovasi nei boni emessi in favore del tesoro italiano.

5. Nei suddetti boni in favore del tesoro di Francia trovasi al fianco destro dello stemma del regno d' Italia un bollo a rosso portante intorno la leggenda = *Monte Napoleone - Cassa d' ammortizzazione*, e nel centro la cifra *C. D. A.*, mentre in vece negli altri

a favore del tesoro italiano avvi un bollo a secco rappresentante un'aquila, a cui sta nel centro la corona ferrea.

6. In calce a sinistra dei boni in favore del tesoro di Francia avvi un bollo a secco avente intorno la leggenda = *Cassa d' ammortizzazione*, e nel centro la cifra *P. M. N.*, ed in quelli a favore del tesoro italiano trovasi in vece un bollo a nero portante all' intorno la leggenda = *Monte Napoleone - Cassa d' ammortizzazione*, e nel centro le lettere *C. D. A.*

7. I boni verso il tesoro di Francia non hanno in calce la girata coll' espressione di quitanza del cassiere generale del tesoro del regno e con un bollo a nero = *Ministro del Tesoro*: contrassegni che esistono nei boni in favore del tesoro d' Italia.

Milano, il 21 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI

DELL'I. R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

PARTE SECONDA

DAL 1.° GENNAJO AL 30 GIUGNO 1817.

N.° 1 al N.° 4.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° gennajo al 30 giugno 1817.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

SUPPLIMENTO
di atti appartenenti alla parte II dello scorso 1816.

(a) *Sostituito nei comuni in mancanza dell'imperiale regio delegato o del podestà il più anziano delle congregazioni di carità ad assumere le funzioni di presidente negli oggetti risguardanti gli stabilimenti di pubblica beneficenza.*

13 ottobre 1816.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per l' attuale sistema d' amministrazione comunale essendo generalmente cessati i sindaci e molti podestà, si è trovato necessario, in pendenza dei nuovi regolamenti per gli stabilimenti di pubblica beneficenza, di provvedere alla nomina dei membri delle congregazioni di carità che nei comuni aventi una popolazione non maggiore di 5om. abitanti era dal decreto 21 dicembre 1807 attribuita ai podestà e sindaci suddetti.

Considerato pertanto che le incumbenze di questi funzionarj sono ora esercitate dalle deputazioni all' estimo, si è determinato che ove manchi il podestà, tale nomina sia fatta dalle deputazioni stesse.

Resterebbe egualmente a provvedersi riguardo alla presidenza, che era pure attribuita ai podestà e sindaci presso le congregazioni di carità. Ma siccome questa non potrebbe essere esercitata dalla deputazione in corpo, nè si troverebbe opportuno di affidarla ad uno degl' individui della medesima, poichè nei comuni di campagna in generale essi non sono sempre dei primi estimati del paese, ma anzi il più delle volte sono persone sostituite aventi pochissimo o nessun estimo; così non volendosi fare fino all'emanazione dei suddetti nuovi regolamenti alcuna innovazione assoluta, si è stabilito che ove non siavi l' imperiale regio delegato o il podestà, il più anziano della congregazione di carità faccia le funzioni di presidente della medesima, analogamente a quanto è disposto all' art. 6 del decreto 25 novembre 1808.

Si partecipano tali determinazioni alle imperiali regie delegazioni perchè loro servano di norma all' evenienza del caso.

Milano, il 13 ottobre 1816.

SAURAU.

(b) *Prescrizioni sulle anticipazioni di alcune mesate di soldo a favore degl' impiegati.*

23 dicembre 1816.

N.° 13192-6360. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana decisione comunicata dall' eccelsa camera aulica con rispettato dispaccio n.° 47261-4473 del 7 novembre p.° p.° si è degnata di comprendere nelle facoltà del governo quella di assegnare l' anticipazione di una, due o tre mesate di soldo secondo le prescrizioni della relativa sovrana patente, limitando però nuovamente tali assegni a quegl' impiegati soltanto che si trovassero in bisogno o per causa di malattia, o per disgrazia di famiglia, delle quali non avessero colpa; e ciò contro presentazione dei certificati medici, o di altri autentici documenti comprovanti la cosa.

Questi assegni potranno essere fatti dal governo soltanto a quegl' impiegati stabili, il di cui soldo non oltrepassa gli 800 fiorini; simile anticipazione non può eccedere l' ammontare di un trimestre.

Il termine per lo sconto e rimborso di essa non debb' essere maggiore di mesi venti.

È riservato alla decisione della prelodata camera aulica l' accordare in casi speciali una tale sovvenzione agl' impiegati provveduti di un soldo maggiore di 800 fiorini, ed ogni simile domanda deve quindi, concorrendo gli estremi suindicati, essere innoltrata da questo governo al prelodato aulico dicastero.

In nessun caso può essere accordata alcuna anticipazione a quell' impiegato che non avesse ancora terminato di rifondere un' anticipazione accordatagli precedentemente.

Non potrà parimente essere concessa alcuna anticipazione di soldo agl' inservienti, cursori, portieri, ecc. presso qualunque ufficio.

Si comunicano a codesta imperiale regia delegazione le sovra espresse sovrane risoluzioni, affinchè uniformandosi alle medesime nelle evenienti proposizioni al governo, si ottenga così l' esatto suo adempimento in ogni sua parte; ferme nel resto le disposizioni diramate con circolare n.° 5348-2812 sulle anticipazioni e sui mezzi di prevenire l' abuso degl' impiegati di contrar debiti, ecc.

Milano, il 23 dicembre 1816.

SAURAU.

Tav. I

...ime quattro Classi

C

... Classe

Tav. II

uattro Classi

. G
I Classe

Tav. III

'la V. VI. VII. VIII. Classe

Lct. L

e la VII Classe

Tav. IV

D'osi, e dei bottoni:

R

I.

(c) *Normale per l' uniforme accordato agli impiegati dello stato.*

31 dicembre 1816.

DISPOSIZIONI GENERALI.

L' uniforme è una veste d' onore accordata da S. M. per distinzione a tutti gl' impiegati dello stato, in segno di sua particolare benevolenza ai medesimi, e perciò non s' intende imposto ad alcuno di essi l' obbligo di provvedersene. Si porta l' uniforme in tutte le occasioni di qualche solennità, e specialmente dove ha luogo una comparsa pubblica de' dicasteri o tribunali in corpo.

Nella conformazione di questa divisa si dovranno seguire colla maggiore esattezza le forme ad ognuna delle differenti classi prescritte, e non si permetterà alcuna declinazione od alterazione che far si volesse.

I differenti dicasteri aulici si distinguono fra di loro mediante i colori delle mostre e dei collarini, a norma di quanto verrà qui appresso designato.

Tutte le *autorità provinciali* poi usano l' istesso colore per le mostre ed il collarino che è assegnato al dicastero aulico con essi

corrispondente; così, per esempio, i governi provinciali hanno il colore *pompadour* al pari del supremo aulico dicastero politico; i tribunali d'appello e di prima istanza, il color *violaceo* in parità col supremo tribunale di giustizia. Il ricamo dei dicasteri aulici è in oro, secondo i differenti gradi degl'impieghi; quello delle *autorità provinciali* in tutto eguale ai dicasteri aulici secondo le gradazioni stabilite dalla normale per le diarie, colla differenza però che sarà in argento.

I ministri di stato e conferenza, come pure i primi presidenti dei dicasteri aulici, oltre l'uniforme solito, avranno un uniforme speciale di gran gala. Alle sole prime otto classi viene accordato anche un uniforme semplice di campagna senza ricamo.

REGOLAMENTO.

UNIFORME

Di panno color *verde cupo*.

Mostre e collarino di velluto come segue:

(A) — Il consiglio di stato, *turchino fioraliso*.

(B) — L'intima cancelleria di corte e stato, *nero*.

(C) — Il gabinetto di S. M., *verde cupo.*
(D) — I dicasteri aulici politici, *rosso pompadour.*
(E) — La camera aulica, *verde chiaro.*
(F) — Il supremo tribunale di giustizia, *violaceo.*
(G) — Il generale direttorio delle contabilità, *rosso carmino.*
(H) — Il consiglio aulico di guerra, *bleu chiaro.*
(I) — L' aulico dicastero di polizia, *cenerino chiaro.*

FODERA

Dell' istesso panno dell' uniforme, *calzoni* e *sottoveste* (cioè camiciuola) di casimiro bianco: sono permessi anche i calzoni neri.

BOTTONI

Il *consiglio di stato*, l' *intima cancelleria aulica di corte* e *stato*, ed il *gabinetto secreto di S. M.*, bottoni gialli coll' impronto della doppia aquila imperiale. Tutti gli altri dicasteri aulici, gialli, e le corrispondenti autorità provinciali, bianchi colla cifra dell' augusto nome di S. M. La prima sorta de' bottoni è disegnata nella tavola IV, lettera R, e la seconda, lettera S.

TAGLIO E FORMA DELL' ABITO

A guisa di un abito da spada, però da potersi abbottonare da sopra in giù; con collarino in piedi, e con tasche all' abito e sottabito: il numero de' bottoni all' abito sarà di ventisette, cioè 9 sul petto, 6 sulle mostre, 6 alle tasche, e 6 nelle falde di dietro.

I bottoni del sottabito saranno del medesimo metallo ed impronto, soltanto più piccoli di quelli dell' abito: il loro numero è indeterminato; soltanto vi saranno tre bottoni ad ogni tasca; quelli dei calzoni saranno di casimiro.

SPADA E FIBBIE

Di metallo indorato pei dicasteri aulici, d' argento o di metallo inargentato pei dicasteri delle provincie.

CAPPELLO

A trè punte con coccarda nera, ed una ganza di *canutiglia* d' *oro* pei dicasteri aulici, ed una perfettamente simile d' *argento* pei provinciali. Il bottone sarà quello dell' uniforme: le due prime classi d' impiegati

avranno il cappello decorato di *piume bianche*; le 5 seguenti di *piume nere*, e le 5 rimanenti lo porteranno senza piume.

RICAMO

In oro per gl' impiegati dei dicasteri aulici, in argento per quelli delle provincie, sull' abito, mostre, collarino, tasche e punte alle sommità delle falde, secondo le dodici differenti gradazioni determinate per gl' impiegati nella ricordata normale risguardante le diarie.

Le *quattro prime classi* hanno la veste tutta d' intorno ricamata, con altro ricamo più o meno largo sul collarino, sulle mostre, tasche e punte delle falde.

Le *quattro susseguenti classi* non hanno più la veste tutta all' intorno ricamata, ma soltanto il collarino, le mostre e le tasche.

Le *quattro ultime classi* non hanno più ricamo a disegno, nè le tasche ricamate, ma soltanto degli orli più o meno largamente ricamati sulle mostre e collarino.

I. Classe. Uniforme con ricamo sopra tutto l' orlo davanti, disegno lettera *A*, collarino e mostre con doppio ricamo lettera *E*, indi ricamate le tasche e le punte alle sommità delle falde.

II. Classe. Uniforme a tutto ricamo come sopra, disegno lettera *B*, collarino e mostre a doppio ricamo, disegno lettera *F*, indi le tasche e le punte alle sommità delle falde ricamate.

III. Classe. Uniforme a tutto ricamo come sopra, disegno lettera *C*, collarino e mostre a doppio ricamo, disegno lettera *G*, così pure ricamate le tasche e le punte alle sommità delle falde.

IV. Classe. Uniforme a tutto ricamo come sopra, diseguo lettera *D*, collarino e mostre a doppio ricamo, diseguo lettera *H*, indi ricamate le tasche e le punte alle sommità delle falde.

Nota. Le quattro classi che seguono non hanno più ricamo intorno all' abito, ma soltanto ricamo a disegno sulle mostre, tasche e collarino.

V. Classe. Ricamo sulle mostre, tasche e collarino, disegno lettera *I*, composto del modello di largo disegno lettera *B*, unito ad un orlo del più largo disegno lettera *N*.

VI. Classe. Ricamo sulle mostre, tasche, collarino, disegno lettera *K*, composto del modello di men largo disegno lettera *C*, unito ad un orlo di men largo disegno lettera *O*.

VII. Classe. Ricamo sulle mostre, tasche e collarino; disegno lettera *L*, composto del modello di stretto disegno lettera *D*, e la penultima sorta di orlo lettera *P*.

VIII. Classe. Ricamo sulle mostre, collarino e tasche, disegno lettera *M*, composto del modello di più semplice disegno, e della sorta di orlo la più stretta, disegno lettera *Q*.

Nota. Quivi cessa affatto il ricamo a disegno e sulle tasche, e subentrano in vece orli ricamati sulle mostre e collarino.

IX. Classe. Doppio orlo ricamato sopra il collarino e le mostre, disegno lettera *N*.

X. Classe. Orlo meno largo ricamato per mostre e collarino, disegno lettera *O*.

XI. Classe. Orlo più semplice ricamato sopra mostre e collarino, disegno lettera *P*.

XII. Classe. Un orlo sottile ricamato a guisa di gallone per mostre e collarino, disegno lettera *Q*.

(N.° 1.) *Ricorsi dei militari invalidi onde ottenere i permessi di matrimonio, debbono indispensabilmente presentarsi alle autorità militari.*

2 gennajo 1817.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Informato l'imperiale regio comando generale che alcuni invalidi stabiliti in codeste provincie e godenti soldo di ritiro ottengono dalle autorità civili dei permessi di matrimonio, e che le autorità medesime non si fanno carico di denunziare ai rispettivi comandi di piazza nè i traslocamenti di domicilio da una all' altra provincia, nè i casi di morte degl' invalidi stessi, il prefato comando con sua nota 6 scorso novembre, n.° 9341, nel dimostrare l' indispensabilità che i ricorsi per tali permessi matrimoniali debbano essere presentati all' autorità militare, la quale debb' essere avvertita parimente di tutt' i casi di traslocamento e di morte per le ispezioni che le appartengono, interessò l' imperiale regio governo ad invitare tutte le autorità civili, onde si uniformino a quanto viene contenuto nella medesima nota.

Nel comunicare pertanto a cotesta imperiale regia delegazione tale nota, s' incarica di dare le disposizioni di conformità a tutte le autorità da lei dipendenti, affinchè nei contemplati casi siano date le convenienti notizie ai rispettivi imperiali regj comandi di piazza, ritenute le discipline espresse dall' imperiale regio comando militare.

Milano, il 2 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 2.) *Discipline per le feste da ballo venali.*

3 gennajo 1817.

I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA.

AVVISO.

Riconosciutasi la convenienza di diminuire il numero delle feste da ballo venali, e di sottoporre le medesime a particolari discipline, l' imperiale regia direzione generale della polizia deduce a pubblica notizia le seguenti prescrizioni:

Art. 1. Le feste da ballo venali, in cui si paga una data mercede per ogni ballo, sono

vietate; potranno soltanto permettersi quelle in cui si paga una sola volta il prezzo d' ingresso, con diritto di ballare e rimanervi sino al termine della festa senza ulteriore tassa, mercede o pagamento, sotto qualsivoglia titolo o pretesto.

2. Le feste da ballo venali con pagamento pel solo ingresso saranno concesse dalle imperiali regie autorità locali di polizia in quei giorni che le medesime troveranno più consentanei alle circostanze dei tempi, giusta le istruzioni di questa imperiale regia direzione.

3. Gl' intraprenditori di tali feste dovranno presentare, per ottenere la necessaria licenza, analoghe domande in iscritto alle imperiali regie autorità locali di polizia.

4. Le imperiali regie autorità locali di polizia non potranno concedere licenza di dare simili feste da ballo alle persone, 1.° che non giustifichino l' irreprensibile loro condotta; 2.° che non presentino l' assenso in iscritto di tutti gl' inquilini della casa in cui intendono tenere le feste da ballo venali, e di quelli altresì ehe per recarsi alle loro abitazioni dovessero transitare per la porta o cortile della casa medesima nella quale si volessero dare queste feste; 3.° e che non offrano un' idonea guarentia per la corresponsione della mercede alla forza pubblica necessaria

a reprimere ogni inconvenienza, e ad un delegato beneviso alla polizia, che deve assistere e vegliare, durante la festa, pel mantenimento dell' ordine, della quiete e della decenza pubblica.

5. Nessuna festa da ballo venale potrà permettersi nei caffè, negli alberghi, nelle osterie, nelle trattorie, nelle botteghe degli acquavitaj e venditori di birra, come pure in ogni abitazione che abbia porta o cortile di accesso comune ai suddetti negozj; e rimane altresì vietata l' introduzione nelle sale di tali feste ed il consumo di qualunque sorta di cibi, di vini e di liquori spiritosi.

6. Le sale destinate per le feste da ballo venali dovranno essere a pian terreno ed avere un solo ingresso, sempre aperto ed accessibile a chiunque, fuorchè agl' individui diffamati, i quali dovranno essere rinviati dalle sale ogni qual volta vi si fossero introdotti.

7. Le predette sale non avranno comunicazione con altre stanze di ritiro o di privato accesso; e quando si volesse tenere comunicazione tra le sale da ballo ed altre stanze, queste dovranno essere egualmente ben illuminate, sempre aperte ed accessibili indistintamente a chiunque.

8. Le feste da ballo venali non potranno incominciare prima di sera, nè essere protratte oltre la mezzanotte.

9. Chi tenesse feste da ballo venali senza licenza in iscritto della polizia od in contravvenzione alle licenze ottenute, incorrerà per la prima volta nella multa dalle lire 25 alle 100, giusta le circostanze de' casi; questa multa sarà raddoppiata secondo il numero delle contravvenzioni.

10. Le premesse disposizioni non riguardano per alcun modo le feste da ballo nei teatri.

Milano, il 3 gennajo 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,

CAVALIERE DE RAAB.

IL SEGRET. DELLA DIREZIONE,

FORMENTI.

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 3.) *Metodo da tenersi dai periti nella ripartizione dei fitti sui fondi d' un beneficio vacante.*

7 gennajo 1817.

N.° 43643-6062. CIRCOLARE

Alle imp. regie delegazioni provinciali ed ai subeconomi de' beneficj vacanti.

Nella circostanza che la *norma provvisoria* 31 maggio 1816 è stata comunicata assai tempo dopo, quando molti prodotti de' fondi beneficiarj erano già maturati, ed altri erano presso a maturare, l' imperiale regio governo dichiara che la massima ivi stabilita all' articolo 19 per la divisione dei fitti a danaro debba avere la piena sua esecuzione soltanto col succeduto nuovo anno economico, vale a dire col S. Martino 1816. Quindi la ripartizione non ancora eseguita dalla direzione generale di contabilità dei fitti a danaro cadenti sopra

beni di beneficj amministrati da' subeconomi prima di quest' epoca, ne sarà eseguita secondo la massima ch' era in vigore al S. Martino 1815.

Affinchè poi l' applicazione della regola antica richiamata al citato articolo 19 d'ora in avanti sia fatta con esattezza e con uniformità, l' imperiale regio governo rimette ai subeconomi un modello proposto dalla direzione generale di contabilità, secondo il quale dovranno i periti assunti dai subeconomi eseguire ne' casi individui l'operazione relativa, onde sopra gli elementi di calcolo presentati nel modo prescritto la stessa direzione generale possa determinare la ripartizione fra i rappresentanti dell' antecessore, la cassa depositaria del monte ed il successore.

Si avverte però che questa operazione non è necessaria, e non dovrà quindi commettersi al perito nè quando i frutti si trovano attaccati al suolo od ai rami tutti quanti al momento che si verifica la vacanza del beneficio, nè quando tutti quanti i frutti vengono a maturare, e quindi a staccarsi, durante l' intervallo della vacanza, prima che ne sia placitata la nuova provvista.

Adunque l'operazione suddetta è necessaria, e dovrà commettersi al perito nel doppio

diverso supposto, 1.° che alcuni de' frutti si trovino già prima staccati, ed altri si trovino attaccati nel momento nel quale si verifica la vacanza; 2.° che essendo a' quell' epoca tutti immaturi ed attaccati, alcuni ne sieno stati staccati nel periodo della vacanza, ed altri vi rimangano da staccarsi dopo la placitata nuova provvista.

Nel primo supposto l' operazione dovrà essere commessa ed eseguita dal perito sollecitamente subito dopo la vacanza avvenuta, quando il fatto sul quale si appoggia l'operazione si può facilmente verificare.

Nel secondo supposto in vece l'operazione non dovrà eseguirsi se non quando sia conosciuta la data della placitazione, la quale segna il confine del diritto fra il vacante ed il nuovo provvisto.

Nel caso poi del primo supposto i subeconomi, rimettendo al governo l' operazione del perito eseguita secondo il modello, dovranno indicare e specificare se e quali dei frutti trovati al momento della vacanza attaccati al suolo ed ai rami sieno venuti a maturanza, e quindi staccati nell' intervallo della vacanza prima della placitazione.

In questa occasione l' imperiale regio governo richiama ai subeconomi le seguenti prescrizioni d'ordine per gli atti da trasmettersi

in vacanza de' beneficj presi in amministrazione:

1.° E primieramente si raccomanda che il processo verbale che segna l'epoca della vacanza e dell' assunta amministrazione si debba al più presto rassegnare collo stato del beneficio formato secondo il modello unito alle istruzioni 23 settembre 1802. E quando per formare sollecitamente il detto stato sia necessario di restare in luogo più d'un giorno, i subeconomi, giustificando la necessità, potranno domandare abbonamento delle diete e relative spese forzose da mettersi a carico dell' antecessore e del successore in parti eguali.

2.° Il conto d'amministrazione sarà reso a suo tempo con tutte le opportune indicazioni della qualità e sede del beneficio, dell' epoca della vacanza e della provvista placitata.

3.° Nel segnare le diverse riscossioni e nel contrapporvi le diverse spese i subeconomi avranno cura di notare l'anno, il mese, il giorno dell' introito e del pagamento fatto, col nome e cognome di chi avrà pagato o ricevuto, col titolo dell' esazione e della spesa. E se trattasi di fitti di case a danaro o d'interessi di capitali, censi o livelli attivi o passivi, si noterà eziandio l'epoca convenuta

pei relativi pagamenti, o sieno stabiliti da farsi in una sola volta, o sieno divisi per rate a certi tempi dell' anno.

4.° Rispetto ai generi che si raccolgono o si pagano in natura, si annoterà l' epoca dello staccamento dal suolo o dai rami, e quella della vendita seguita del genere stesso coll' indicazione del prezzo ottenuto.

5.° Le spese fatte dai subeconomi, o sieno ordinarie autorizzate all' art. 7 della norma provvisoria 31 maggio 1816, o sieno straordinarie permesse con determinazioni superiori speciali, a termini dell' articolo stesso, dovranno essere giustificate cogli opportuni ricapiti.

6.° E siccome per la giusta applicazione delle rispettive competenze è indispensabile che si conoscano le singole rendite ed i pesi di tutto l'anno, converrà che i subeconomi unitamente al conto d'amministrazione' somministrino tutti gli estremi necessarj per l' esatta e compiuta liquidazione. Essi dovranno inoltre trasmettere le note distinte degl' introiti e pagamenti fatti dall' antecessore o da' suoi eredi, e dal nuovo provvisto, qualora il beneficio sia conferito. Alle dette note poi, formate colla prescritta classificazione e chiarezza, si uniranno i relativi confessi. Finalmente con apposita specifica

sarà fatta indicazione delle rendite da riscuotersi e dei pesi non soddisfatti, colle opportune osservazioni.

7.° Nel caso che nell' intervallo dalla vacanza alla placitazione i subeconomi non abbiano fatto alcuna riscossione di rendite, nè quindi alcun pagamento, dovranno informare di questa circostanza, e presentare nondimeno il calcolo della rendita reale del beneficio verificato in tutto l'anno economico, e dei relativi pesi, e singolarmente dello stipendio procurato o dovuto al vicario spirituale in cura vacante, onde la direzione generale di contabilità abbia gli elementi necessarj per le relative sue operazioni.

Milano, il 7 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 5.) *Scioglimento del dubbio proposto, se il delitto caratterizzato nel § 89 del codice criminale sia sottoposto alle disposizioni del successivo § 442.*

7 gennajo 1817.

N.° 13319-629. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze dipendenti.

Sul dubbio proposto, se il delitto caratterizzato nel § 89 del codice criminale sia sottoposto non meno alle disposizioni del successivo § 442 del citato codice, il supremo tribunale di giustizia, di concerto coll' imperiale regia commissione aulica incaricata degli oggetti di legislazione civile, ha dichiarato :

« La disposizione del § 442 del códice
» dei delitti è sempre riferibile non meno al
» delitto di seduzione all' abuso d' ufficio ca-
» ratterizzato nell' antecedente § 89, ancorchè
» la seduzione non avesse avuto alcuno dei
» divisati effetti. »

La presente aulica dichiarazione si comunica a tutte le prime istanze dipendenti da

questo tribunale d' appello, onde serva loro di notizia, ed in adempimento del rispettato decreto 16 dicembre ora scorso del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 7 gennajo 1817.

PATRONI, Presidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 6.) *Certificati o carte di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo, e contro il pagamento della relativa tassa.*

9 gennajo 1817.

N.° 13195-3054. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo il governo avuto motivo di conoscere che le carte di residenza, o siano certificati d' iscrizione nel ruolo di popolazione, vengono dalle deputazioni all'estimo di alcuni comuni rilasciate senza averle prima sottoposte al bollo, con sensibile nocumento dell' imposta; e dovendo ritenere che ciò

segua a motivo che i cancellieri censuarj consegnano alle deputazioni all' estimo, senza il prescritto bollo e senza istruzioni per farvelo apporre, i libri dei detti certificati, trova necessario d'incaricare le imperiali regie delegazioni provinciali di porre in avvertenza i cancellieri distrettuali pel censo da esse rispettivamente dipendenti, acciò sia da loro provveduto in maniera che i menzionati certificati o carte di residenza non vengano rilasciati senza il prescritto bollo, coll' esigenza della relativa tassa di centesimi 25; di cui non possono a termini del decreto 21 maggio 1811 essere tenute esenti neppure le persone indigenti, alle quali non può d' altronde, e per la tenuità della tassa e per la durata del valore della carta ad un anno, cagionare un sensibile aggravio.

Milano, il 9 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 7.) *Impiegati stabilmente presso gli imperiali regj uffici già organizzati debbono essere trattati colle norme dei regolamenti austriaci riguardanti le pensioni, come anche le vedove ed i figli orfani dei medesimi.*

10 gennajo 1817.

N.° 13844-2754. CIRCOLARE.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione del giorno 29 novembre prossimo passato, presa sopra rapporto dell' imperiale regia camera generale delle finanze, si è degnata di accordare graziosamente che quegl' individui che sono stati impiegati stabilmente presso quegl' imperiali regj uffici che nelle sue provincie di nuovo acquisto si trovano già organizzati, debbano, nei contingibili casi, essere trattati colle norme portate dai regolamenti austriaci riguardanti le pensioni; come pure che le vedove ed i figli orfani dei predetti impiegati debbano trattarsi parimente secondo gli stessi regolamenti austriaci.

Tale graziosa risoluzione sovrana, stata comunicata dalla suddetta imperiale regia camera aulica con dispaccio del 5 dicembre ora scorso, n.° 52851-3096, viene quindi dall' imperiale regio governo partecipata agli

imperiali regj uffici amministrativi delle provincie di Lombardia per loro intelligenza e per rispettiva loro norma all'occorrenza, prevenendoli altresì che la medesima imperiale regia camera aulica si è riservata di trasmettere in seguito i già detti austriaci regolamenti.

Milano, il 10 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Conte MUGIASCA, CONSIGLIERE.

(N.° 8.) *TITOLI per essere rimessi gli attuali mediatori nel proprio esercizio.*

11 gennajo 1817.

N.° 635-118. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Da qualche regia delegazione è stato proposto:

1.° Di prorogare il termine prescritto dall' art. 5 del regolamento 3 ottobre 1816 ai *mediatori attuali* per insinuare i loro titoli, onde essere confermati nei rispettivi esercizj;

2.° Che a favore dei *mediatori attuali* si sorpassasse la condizione comune a tutti gli altri di saper leggere e scrivere, e l'aritmetica inferiore;

E il governo ha determinato:

1.° Che per massima abbiansi a considerare decaduti dal diritto di esercizio quelli che non fecero nello stabilito termine la comandata inscrizione, salvo alle imperiali regie delegazioni provinciali a restituire in tempo coloro che legittimassero la propria mancanza con plausibili titoli;

2.° Che i mediatori attuali, i quali abbiano tutte le qualità richieste dal regolamento 3 ottobre, meno quella di saper leggere, scrivere e l'aritmetica inferiore, possano nelle relative operazioni farsi sussidiare, sotto la loro risponsabilità, a preferenza dai proprj figliuoli, e non avendone, od essendo questi incapaci, da altri soggetti da riconoscersi dalle autorità municipali; ben inteso che tanto gli uni, quanto gli altri non incontrino eccezioni per riguardo alla condotta ed all' abilità necessaria.

Milano, 11 gennajo 1817.

SAURAU.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 3.

(N.° 9.) *Regolamento per le malattie epidemiche e contagiose.*

16 gennajo 1817.

ISTRUZIONI

Per impedire la diffusione, e per procurare l' estinzione delle malattie epidemiche e contagiose che si manifestassero nella specie umana.

Titolo primo.

Doveri dei medici e dei chirurghi.

1. Al primo svilupparsi di una malattia epidemica o contagiosa, i medici ed i chirurghi saranno tenuti a farne immediatamente la notificazione alla congregazione municipale o alla deputazione comunale, sotto la comminatoria, in caso di contravvenzione, espressa

agli articoli 67 e 68 del decreto 5 settembre 1806 (*a*) (*b*).

2. Tale notificazione dovrà contenere,

1.° Una chiara descrizione dei sintomi, e la denominazione della malattia;

2.° Il metodo curativo adottato;

3.° Uno specchio nel quale siano nominatamente descritti gli ammalati, coll' indicazione dell' incominciamento della malattia in ciascuno di essi, e lo stato loro all' epoca della notificazione;

4.° L' indicazione della provenienza della malattia, che i medici ed i chirurghi dovranno indagare colla maggior diligenza.

3. Successivamente alla prima notificazione dovrà trasmettersi dai medici e dai chirurghi tutti i giorni alla congregazione o deputazione comunale lo specchio dei malati in conformità del modello *A* annesso alle presenti istruzioni, sino a che sarà cessata intieramente la malattia, descrivendo nella colonna delle osservazioni tutte le circostanze meritevoli di attenzione.

(*a*) 67. I deputati comunali, i medici e i chirurghi convinti o d' assoluta mancanza o di colpevole ritardo nell' eseguire le additate parti saranno puniti, secondo il maggiore o minor grado di colpa, coll' arresto personale non minore d'uno, nè maggiore di sei mesi.

(*b*) 68. In caso di dolo, tanto gli uni, quanto gli altri saranno puniti a termini del disposto dalle leggi penali.

Titolo II.

Doveri delle congregazioni municipali e delle deputazioni comunali.

4. Le congregazioni municipali e le deputazioni comunali trasmetteranno immediatamente siffatte notificazioni ed i relativi documenti originali, col mezzo del rispettivo cancelliere del censo, all' imperiale regia delegazione provinciale, e la informeranno delle istantanee disposizioni che in concorso dei medici e dei chirurghi si saranno date dalle medesime perchè la malattia non si propaghi.

5. Le disposizioni istantanee che le congregazioni e le deputazioni comunali dovranno dare per impedire la diffusione delle malattie contagiose sono le seguenti:

1.° Essendovi uno spedale in luogo od anche in altro comune, nel quale i malati avessero diritto ad esservi ammessi, li faranno immediatamente trasportare nel medesimo colle opportune cautele, muniti della fede del medico, nella quale dovrà essere immancabilmente indicata la qualità e l' indole contagiosa della malattia; e ciò per l' oggetto contemplato nel successivo art. 28, titolo VI;

2.° Saranno eccettuati da questa misura coloro i quali fossero aggravati per modo che non potessero a giudizio del medico essere trasferiti senza evidente pericolo della loro vita;

3.° Saranno pure eccettuati quelli che per agiatezza o per estensione di abitazione potessero essere curati in seno alle proprie famiglie, senza pericolo che esse abbiano a contrarne la malattia;

4.° Si lasceranno altresì nelle proprie abitazioni gli ammalati dei comuni che non avessero diritto ad essere ricoverati in alcuno spedale ordinario, o che questo fosse situato a grande distanza, e ciò in attenzione delle provvidenze che l' imperiale regio governo crederà di dover prendere a tenore delle circostanze;

5.° I malati che rimarranno nelle proprie abitazioni, come pure le persone della famiglia destinate ad assisterli, saranno posti sotto rigoroso sequestro;

6.° Agli ammalati miserabili posti sotto sequestro, come al precedente § 5.°, dovranno somministrarsi gratuitamente i medicinali e il vitto necessario, come pure dovrà somministrarsi gratuitamente il vitto alle persone poste sotto sequestro per la loro assistenza;

5.° Nel caso che fosse a temersi che il sequestro non venisse osservato, si porranno delle guardie di sanità per l'assicurazione del medesimo, dando però le necessarie disposizioni affinchè le guardie stesse non abbiano ad avere alcuna comunicazione coi sequestrati.

6. S'invigilerà attentamente dalle congregazioni e deputazioni comunali che ogni ammalato qualunque del loro comune, durante la malattia contagiosa, sia visitato dal medico, malgrado che l'ammalato non lo ricercasse.

7. I medici, i chirurghi ed i sacerdoti dovranno, nel visitare gli ammalati, usare tutte le cautele opportune onde non propagare col loro mezzo la malattia.

8. Appena seguito il trasporto degli ammalati allo spedale, si procederà agli espurghi dei loro effetti, non meno che dei luoghi in cui giacevano.

Quest' operazione si eseguirà parimente, a riguardo degli altri ammalati curati nelle proprie abitazioni, subito dopo la loro guarigione o morte.

9. I cadaveri degl'individui affetti da malattia contagiosa si porteranno direttamente dalla casa al cimitero, abbreviando il termine del loro seppellimento, in conformità dell'art. 6, § 2.° del decreto 3 gennajo 1811.

Tanto il trasporto, quanto il seppellimento dovranno eseguirsi colle maggiori precauzioni di sanità.

TITOLO III.

Doveri degl' imperiali regj cancellieri del censo.

10. Gl' imperiali regj cancellieri del censo, che debbonsi considerare quai commissarj nati delle commissioni provinciali di sanità, come lo erano i viceprefetti, giusta l'art. 48 del decreto 5 settembre 1806, serviranno di centro alle congregazioni e deputazioni comunali, invigileranno per l'esatta esecuzione delle suespresse disposizioni, provvederanno in caso di mancanza o di trasgressione direttamente nei casi d'urgenza, informeranno con ogni sollecitudine l'imperiale regia delegazione su tutte le emergenze di malattie contagiose del loro distretto, trasmettendo ad essa periodicamente gli specchi dell'andamento delle suddette malattie, e faranno eseguire in oltre tutte quelle altre misure che loro verranno ordinate dalla delegazione medesima.

Titolo IV.

Doveri delle imperiali regie delegazioni provinciali.

11. Tostochè le imperiali regie delegazioni provinciali avranno ricevuta la notificazione di una malattia epidemica o contagiosa, la trasmetteranno tanto all' imperiale regio governo, quanto all' imperiale regio magistrato centrale di sanità con tutti i relativi documenti che loro saranno pervenuti, e si assicureranno se, a norma dei casi, siano state eseguite le prescritte cautele.

12. Quando poi potessero dubitare che non fossero state esattamente adempiute, o che fosse pervenuto a loro cognizione essersi manifestata una malattia di tal genere in qualche comune della provincia senza essere stata loro notificata dalle autorità locali, spediranno immantinente sul luogo il professore medico aggiunto all' imperiale regia commissione provinciale di sanità, o, essendo esso legittimamente impedito, un altro medico esperto ed accreditato, il quale sarà incaricato,

1.° Di chiamare a sè i medici ed i chirurghi della cura, e di portarsi coi medesimi alla visita di tutti gli ammalati esistenti

nel comune, onde riconoscere ed indagare la qualità, l' indole e la provenienza della malattia, l' epoca precisa della sua apparizione, il metodo curativo adottato, e quali precauzioni fossero state prese per impedirne la propagazione;

2.° Di estendere e far sottoscrivere dai suddetti medici e chirurghi il relativo processo verbale, e la nota nominativa degli ammalati visitati, nella quale dovranno essere distinti i miserabili, ed indicati anche quelli che fossero guariti o morti precedentemente alla visita in causa della malattia che fosse stata riconosciuta di carattere contagioso;

3.° Di far eseguire egli stesso quegli istantanei provvedimenti che non fossero stati messi in esecuzione dall' autorità locale, a termini delle presenti istruzioni;

4.° Di recarsi inoltre in quegli altri comuni limitrofi, quando vi fossero motivi per credere che la malattia contagiosa avesse attaccato anche gli abitanti dei comuni medesimi;

5.° Di riconoscere il luogo che potesse destinarsi per l' erezione di uno spedale provvisionale, nel caso ch'egli credesse indispensabile questo straordinario provvedimento; avendo di mira di preferire i locali pubblici, non escluse le chiese sussidiarie, gli oratorj,

ecc., alle case di privata proprietà; ma avuto altresì riguardo che i locali che dovessero servire a tal uso, sieno possibilmente isolati, i più ampj e forniti dei necessarj comodi; e qualora la malattia contagiosa fosse estesa a più comuni, il locale si sceglierà in quello tra essi che fosse più a portata per la concentrazione degli ammalati dei comuni medesimi.

6.° Di accompagnare poi con tutta sollecitudine il processo verbale e la nota summentovata con un circostanziato rapporto all' imperiale regia delegazione per le superiori provvidenze.

13. Malgrado che la malattia fosse stata regolarmente notificata, e che non si fossero ommesse dalle autorità locali le cautele prescritte, dovrà ordinarsi dalle imperiali regie delegazioni la missione in luogo del professore medico aggiunto, ogni qual volta il numero degli ammalati si fosse sensibilmente accresciuto, ó che la malattia avesse preso un carattere peggiore in modo da consigliare l' erezione di uno spedale provvisionale od altre straordinarie misure.

14. Sopra il rapporto del professore medico aggiunto le imperiali regie delegazioni daranno senza il minimo indugio quelle disposizioni che troveranno convenienti, sentita la commissione provinciale di sanità, e ne

informeranno immediatamente, ed anche per espresso, occorrendo, l' imperiale regio governo e l' imperiale regio magistrato centrale di sanità, trasmettendo loro tutti i relativi documenti, come all' articolo 11; e sino a tanto che la malattia non sarà cessata, le imperiali regie delegazioni terranno ogni ordinario di posta ragguagliato tanto l' imperiale regio governo, quanto l' imperiale regio magistrato centrale dell' andamento della malattia, avvertendo di unire sempre ai loro rapporti gli specchi dello stato giornaliero dei malati.

15. Nel caso che la malattia contagiosa potesse essere provenuta da un' altra provincia, l' imperiale regia delegazione, nella cui giurisdizione si troverà il luogo ove si sarà propagata, ne avviserà prontamente l' imperiale regia delegazione di quella provincia, acciocchè possa anch' essa dare que' provvedimenti che fossero per abbisognare.

16. Parimente, allorchè la malattia manifestasi in un comune vicino al confine di un' altra provincia, dovrà darsene avviso all' imperiale regia delegazione della provincia medesima, perchè nel caso che in qualche comune di essa apparisse, abbiansi a prendere in tempo le misure opportune per soffocarla nel suo nascere.

TITOLO V.

Degli spedali provvisionali.

17. Gli effetti ed utensili occorrenti per l' allestimento degli spedali provvisionali dovranno essere somministrati dagli spedali ordinarj della provincia. In caso d' impotenza per parte di essi spedali verrà provveduto altrimenti dalle imperiali regie delegazioni, previa la governativa approvazione.

18. Verranno tosto destinati per ogni spedale provvisionale un economo, un medico, un chirurgo, un sacerdote e quel numero d' infermieri e serventi che sarà necessario.

19. Tutti gl' individui attaccati dalla malattia contagiosa e tutti quelli che venissero da poi colpiti dalla medesima, dovranno essere senza ritardo trasportati allo spedale provvisionale, ad eccezione di quelli contemplati al § 3.° dell' articolo 5, titolo II, i quali possono essere curati presso le loro famiglie, senza pericolo di diffusione della malattia.

20. Ogni altro individuo affetto da tutt' altra malattia non potrà essere ammesso nello spedale provvisionale, sotto la risponsabilità del medico addetto al medesimo.

21. Non si permetterà agli ammalati di comunicare in qualunque modo con altri che con le persone addette alla loro cura ed assistenza, e sarà perciò vietato con tutto il rigore l' ingresso a chicchessia nello spedale provvisionale.

Nel caso d' inosservanza di questa disposizione, verrà spedita una guardia militare a carico del comune in cui sarà situato esso spedale.

22. Anche gl' infermieri e le persone che presteranno un immediato servizio agli ammalati saranno tenuti in sequestro come gli ammalati medesimi.

Uno però degl' infermieri verrà incaricato del ricevimento degli ammalati e della pulizia del luogo.

23. Il medico, il chirurgo, il sacerdote ed anche l' economo non saranno sottoposti a sequestro, ma useranno però tutte le cautele opportune onde non propagare col loro mezzo la malattia.

24. Sarà destinato un giorno d' ogni settimana acciocchè i parenti dei malati possano recarsi alla porta d' ingresso dello spedale per avere notizia del loro stato di salute.

Tali notizie saranno date dall' infermiere incaricato della pulizia del luogo.

25. Non si concederà agli ammalati giacenti nello spedale di ricevere e cibarsi di commestibili e di bevande qualunque, fuori di quelle che loro verranno somministrate dallo spedale medesimo.

26. I guariti non si lasceranno escire dallo spedale se non sopra licenza in iscritto del medico, e dopo che saranno stati bene espurgati gli abiti ed effetti ad essi appartenenti; così pure non si permetterà agl'infermieri e serventi, quando cesseranno dalle loro funzioni, di uscire per restituirsi alle loro case, se prima non saranno stati espurgati tutt'i loro panni ed effetti.

27. Il medico dello spedale terrà un registro regolare dello stato degli ammalati, e presenterà ogni giorno lo specchio desunto da questo registro conformemente al modello *B* alla congregazione o deputazione comunale, la quale lo trasmetterà all'imperiale regia delegazione provinciale, e questa all'imperiale regio governo ed all'imperiale regio magistrato centrale di sanità.

Titolo VI.

Degli spedali ordinarj per ciò che concerne il ricovero in essi degl'infermi di malattie contagiose.

28. Gl'individui affetti da malattie contagiose che verranno trasportati agli spedali

ordinarj giusta la disposizione espressa al § 1.° dell' articolo 5, titolo II, saranno collocati in sale affatto separate da quelle degli altri infermi esistenti nello spedale.

29. Le coltri, le lenzuola, il materasso che avessero servito all'ammalato nel suo trasporto, verranno espurgati nello spedale prima di restituirli a chi apparterranno.

La paglia sarà immediatamente abbruciata.

30. Manifestandosi la malattia contagiosa in qualcheduno degli ammalati giacenti nelle altre infermerie dello spedale, dovrà tosto trasportarsi nelle sale separate.

31. Il letto di tale ammalato verrà subito levato dall' infermeria ed assoggettato agli espurghi.

32. Gl' infermieri che saranno destinati al servizio immediato degl' individui ricoverati nelle sale separate, non potranno escire dalle medesime, nè comunicare con altre persone al di fuori, e si osserveranno tutte le altre cautele prescritte al titolo V per impedire la propagazione del morbo.

33. Sarà obbligo del direttore medico dello spedale, e dove esso manchi, del medico primario, di trasmettere alla congregazione o deputazione comunale ogni giorno lo specchio concernente lo stato degli ammalati esistenti nelle sale separate, come si è

prescritto per gli spedali provvisionali all'articolo 27, titolo V.

34. Ove il numero degl' individui affetti da malattia contagiosa trasportati allo spedale fosse eccedente, potrà essere eretto uno spedale addizionale per tali malati in luogo possibilmente isolato dall' abitato.

Il bisogno di siffatto straordinario provvedimento dovrà essere dimostrato dall' imperiale regia delegazione della provincia sopra rapporto del direttore medico dello spedale per le governative determinazioni.

TITOLO VII.

Delle malattie contagiose nelle carceri.

35. Per le malattie contagiose che si manifestassero nelle carceri si osserveranno le prescrizioni contenute nella circolare a stampa in data 26 febbrajo 1810, num. 3414, del ministero dell' interno del cessato regno d' Italia.

TITOLO VIII.

Metodo per gli espurghi.

36. Gli espurghi delle abitazioni particolari e di tutti gli altri locali in cui saranno state

ricoverate le persone affette da malattia contagiosa si eseguiranno nel modo seguente:

1.° Si chiuderà esattamente la stanza in ogni sua parte, sicchè non resti alcuna apertura, eccetto quella della porta d'ingresso.

2.° Si prenderà un fornello con un'adattata padella di ferro, per metà piena d'arena, ed entro questa una pentola di ferro. Si metteranno nella pentola cinque once di sale comune secco e polverizzato, due once di manganese parimente polverizzato, e quattro once d'acqua. Quando la pentola sarà tiepida, vi s'infonderanno cinque once di acido solforico concentrato; e ciò fatto, l'operatore, che dovrà essere uno speziale approvato od un medico, escirà rapidamente dalla stanza, e ne chiuderà la porta.

Le dosi sovrindicate serviranno per una stanza della capacità di dieci a dodici braccia quadrate milanesi, ed in caso che la stanza fosse di maggior capacità, si prenderanno due o più fornelli a proporzione, distribuiti ad eguale distanza, e l'operazione si farà in tutti allo stesso tempo.

3.° La stanza si terrà chiusa per lo spazio di ventiquattr'ore: in appresso, aperte le porte, si pulirà la stessa, e le immondezze si abbruceranno o si sotterreranno a discreta profondità; si laverà con forte ranno il

pavimento, e si darà di bianco con latte di calce alle pareti, alle soffitta, alle porte, alle finestre ed a tutto quanto di stabile si troverà nella stanza.

37. I mobili di legno od altri esistenti nella stanza si laveranno con forte ranno, se non potranno soffrire detrimento, ed in caso diverso, con acqua semplice.

38. Le biancherie si espurgheranno colla lisciva, e le altre robe, sia che servissero di addobbo alle stanze, sia di vestiario, si esporranno per lungo tempo alla libera ventilazione in luogo separato, quando potessero essere danneggiate colla lavatura.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

39. S'invigilerà attentamente in ogni tempo, e massime in circostanze di manifestazione di malattie contagiose nei paesi esteri confinanti, perchè non entrino in questo stato vagabondi ed accattoni forestieri; e qualora si trovasse alcuno di essi girare in qualche comune, verrà subito spedito al di fuori del confine, se sano, o trasportato allo spedale più vicino, se ammalato, per poi rimandarlo al suo paese subito dopo la guarigione.

40. Manifestatasi qualche malattia contagiosa in un comune, sarà severamente proibito di ammettere nelle stalle del medesimo (ove si radunano i villici nell' inverno) vagabondi ed accattoni, ancorchè appartenenti al comune stesso, come neppure persone ammalate di qualunque malattia ed anche convalescenti.

Un tale divieto si estenderà inoltre a tutti gl' individui, quantunque sani, che coabitassero con una famiglia nella quale giaccia qualche infetto della malattia contagiosa.

41. Anche i fanciulli delle suddette famiglie verranno esclusi dalle scuole pubbliche durante il pericolo della diffusione della malattia.

42. Alle spese occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie contagiose e per la cura e mantenimento degli ammalati incapaci a sostenerle da loro stessi verrà provveduto a termini degli articoli 70 e 71 del decreto 5 settembre 1806, giusta la pratica in corso.

Milano, il 16 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

R. PARAVICINI, Consigliere.

A.

SPECCHIO nominativo dei malati di febbre . . . . . . giacenti il giorno . . . . . .
del mese di . . . . 18 . . . nel comune di . . . .

Cognome e nome.	Età.	Primo giorno di malattia.	Giorno della prima visita medica.	Stato del malato.	Metodo di cura.	Epoca del trasporto all'ospedale ordinario ed indicazione del medesimo.	OSSERVAZIONI.

B. SPEDALI PROVVISIONALI.

SPECCHIO nominativo dei malati di febbre . . . giacenti nello spedale provvisionale
del comune . . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . .

Cognome e nome.	Età.	Giorno dell'ingresso.	Stato del malato.	Metodo di cura.	OSSERVAZIONI.

(N.° 10.) *Prorogato il termine a tutto febbrajo alla presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, da commutarsi in Amsterdam.*

14 gennajo 1817.

N.° 13317-4933. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato suo decreto 16 p.° p.° dicembre, n.° 1908, ha comunicato a quest' imperiale regio tribunale d'appello generale il tenore di una comunicazione dell' imperiale regia camera aulica generale delle finanze per l' insinuazione dei crediti inverso il regno de' Paesi Bassi, che porta quanto segue:

Per le ministeriali comunicazioni dell' imperiale regia cancelleria di corte e stato, dal reale governo de' Paesi Bassi fu, mediante decreto del 3 ottobre 1816, prorogato il termine a tutto il prossimo venturo febbrajo alla presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, da commutarsi in Amsterdam.

Fino a questo termine la commissione stabilita in Amsterdam col decreto 14 maggio 1814 continuerà a ricevere tutte le obbligazioni de' Paesi Bassi rilasciate dall' imperiale regia camera aulica in Vienna avanti il 10 ottobre 1815, per farne il cambio senza che alle parti possa derivarne alcuna perdita d' interessi.

Allo stesso scopo la commissione predetta accetterà egualmente,

1.° Le obbligazioni de' Paesi Bassi emesse in Vienna dall' imperiale regia camera aulica dopo l' epoca 9 ottobre 1815, delle quali appajono ancora in bianco i numeri nei registri di credito;

2.° Le antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, le quali sono qualificate pel cambio in Vienna con obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica, ma i numeri delle quali non sono stati ancora depennati dai registri di credito, semprechè non appartengano a capitali anteriormente estratti e rimborsabili.

I capitali accennati nell' articolo 2, che nei registri di credito fossero indicati come dubbj, verranno soltanto in allora riconosciuti dalla commissione per sussistenti, quando si produrranno delle dichiarazioni in forma legale, comprovanti la non mai interrotta continuazione degli stabilimenti, delle

fondazioni o corporazioni alle quali sono intestati.

Queste dichiarazioni dovranno rilasciarsi dall'amministrazione od autorità comunale nel cui luogo esista la corporazione o la fondazione, ed essere confermate dal governatore della provincia. Con queste dovrà comprovarsi che si continua ad applicare il fondo alla causa originariamente contemplata, quantunque se ne fosse per avventura cambiata la denominazione.

Per quelle obbligazioni che in forza delle sovra rimarcate disposizioni verranno accettate dalla commissione, si rilasceranno dalla medesima dei certificati di ricognizione (*reverseaux*) del debito che porti interessi effettivi, e del debito che soggiace a dilazione.

Le obbligazioni della prima specie non potranno essere inscritte nel gran registro del debito nazionale prima dell'anno 1817. I creditori però saranno tenuti ad insinuarle avanti che sia scaduto il primo semestre del 1817. Quelle della seconda specie, se venissero rilasciate prima della fine di dicembre 1816, dovranno essere presentate avanti il primo di gennajo 1817 per l'inscrizione, affinchè i relativi biglietti di lotteria possano aver parte nella seconda estrazione, che avrà luogo il 1.° di marzo dell'anno suddetto 1817.

A misura che seguirà il cambio di queste partite, la commissione rilascerà dei certificati tanto per gl' interessi arretrati delle obbligazioni originali dal 1.° novembre 1815 al 1.° gennajo 1816, che si conteggeranno giusta le prescrizioni dell' art. 16 del decreto 22 febbrajo 1816, quanto per gl' interessi dell' effettivo debito del 1.° e 2.° semestre dell' anno 1816.

Nel caso che i proprietarj delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, sia per l' esazione degl' interessi maturati avanti il 1.° novembre 1815, che in forza di trattati si devono pagare dalle finanze imperiali austriache, sia per ottenere la restituzione dei capitali, de' quali è già seguita l' estrazione, volessero cambiarle con obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica in Vienna, sarà in loro arbitrio il farlo, ma in questo caso dovranno avere rassegnate, al più tardi per la fine di febbrajo 1817, le nuove obbligazioni dell' aulica camera alla commissione del cambio in Amsterdam. Questa commissione è anche autorizzata a restituire alle parti che volessero far valere i loro diritti in Vienna tutti quei documenti che avessero dalle medesime ricevuti.

In esecuzione dell' aulico prelodato decreto 16 dicembre anno p.° p.°, n.° 1908, si

partecipa a tutte le imp. regie prime istanze di queste provincie il contenuto nella comunicazione dell' imperiale regia aulica camera generale, a fine che sia principalmente allontanato ogni eventuale discapito da quelle persone le quali, poste sotto tutela o cura, vi avessero interesse, e a tal effetto le prime istanze faranno che sia tenuta affissa copia della presente circolare nelle rispettive cancellerie ed aule dei processi verbali a comune intelligenza o direzione.

Milano, il 14 gennajo 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 11.) *Modificazioni al regolamento 15 maggio 1804, riguardo al modo col quale debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed ai beneficj.*

18 gennajo 1817.

N.° 44354-6186. CIRCOLARE

Agl' imperiali regj delegati provinciali, ai cancellieri del censo ed ai subeconomi.

Dovendosi accordare coll' attuale forma del sistema amministrativo comunale il modo col quale debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed agli altri beneficj di loro patronato, l' imperiale regio governo prescrive le seguenti modificazioni al regolamento 15 maggio 1804, mantenuto per ora in ogni altra sua parte:

1.° In luogo de' *ministri* e *prefetti* ivi nominati, le rispettive loro ispezioni s' intendono devolute all' imperiale regio governo ed agl' imperiali regj delegati provinciali.

2.° In luogo di *municipalità* s' intendono le deputazioni all' amministrazione comunale; ed in luogo de' *consigli* esclusivamente incaricati all' art. 11 della comunale rappresentanza per queste elezioni, s' intendono oggi

investiti i convocati generali degli estimati: mantenuta soltanto la rappresentanza nei consigli comunali dove sono concessi e fanno le veci di convocato.

3.° Finalmente non sussistendo più la distinzione de' comuni in tre classi, accennata come base alla disposizione dell' art. 7, l'assistenza ai comizj ne sarà confidata sempre ai cancellieri del censo.

Milano, il 18 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 12.) *Norme per la compilazione della nota complessiva dei malati di tifo o di febbre contagiosa.*

19 gennajo 1817.

N.° 1794-198. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni.

Dai diversi rapporti stati fatti dalle imperiali regie delegazioni tanto all' imperiale

regio governo, quanto all'imperiale regio magistrato centrale di sanità intorno alle malattie contagiose manifestatesi nella rispettiva provincia durante il prossimo passato autunno ed in progresso non potendosi desumere l'epoca precisa dell' apparizione di esse malattie, il numero totale degli attaccati, guariti e morti in ciascun comune in cui hanno dominato o dominano tuttavia le malattie medesime; e premendo di formare uno specchio generale di tali malati, acciocchè serva di fondamento agli altri che successivamente, a termini delle istruzioni a stampa del giorno 16 del corrente mese, si dovranno compilare e trasmettere regolarmente all' imperiale regio governo, s' incaricano le imperiali regie delegazioni di spedirgli immancabilmente per la fine di questo mese la nota complessiva dei malati, dei quali si tratta, della rispettiva provincia, conformemente al qui unito modello n.° 1, nella quale dovranno essere compresi tutti gl' individui che furono o fossero tuttavia affetti dalle anzidette malattie dall' incominciamento della sopra nominata epoca sino a tutto il giorno 20 del corrente mese di gennajo, non esclusi gli ammalati appartenenti alle carceri, il numero dei quali però dovrà essere descritto distintamente colla indicazione delle carceri rispettive.

E siccome varj dei malati più sovra accennati furono o sono curati negli spedali ordinarj o provvisionali; così sarà cura delle imperiali regie delegazioni di mandare contemporaneamente la nota anche di questi, formata precisamente sull' annesso modello n.° 2.

All' effetto poi che gli specchi che si dovranno presentare periodicamente, giusta gli articoli 27 e 33 delle menzionate istruzioni, riescano più precisi, si avvertono le imperiali regie delegazioni che sarà da aggiungersi alle indicazioni espresse nel modello *B*, unito alle istruzioni medesime, anche l' indicazione del comune da cui sarà pervenuto ciascun malato negli spedali; e si avvertono inoltre che questo specchio periodico dovrà essere sempre firmato dal direttore, ed in mancanza del medesimo, dal medico primario dello spedale.

Milano, il 19 gennajo 1817.

SAURAU.

N.° I.

PROVINCIA DI . . . . . .

NOTA dei malati di tifo o di febbre contagiosa qualunque, accompagnata con petecchie o altro esantema, stati curati o tuttavia giacenti nel comune rispettivo dal principio dell' autunno del 1816 a tutto il giorno 20 gennajo 1817.

COMUNE.	Descrizione della malattia compilata a termini dell' articolo II, tit. I delle istruzioni a stampa 16 genn. 1817, nella quale descrizione dovrà essere indicato anche il metodo curativo.	Epoca della manifestazione della malattia nel comune.	Numero dei guariti.	Numero dei morti.	Numero degli esistenti il giorno 20 genn. 1817.	Epoca della estinzione della malattia.	Osservazioni.

AVVERTIMENTO.

In questo specchio si dovrà accennare puramente il numero complessivo dei malati per ciascun comune, e vi si comprenderà distintamente quello anche dei malati appartenenti alle carceri, coll' indicazione delle carceri rispettive.

N.° 2.

PROVINCIA DI . . . . . .

NOTA dei malati di tifo o di febbre contagiosa qualunque, accompagnata con petecchie o altro esantema, stati curati o tuttavia giacenti nello spedale . . . . dal principio dell' autunno del 1816 a tutto il giorno 20 gennajo 1817.

Comune dal quale sono pervenuti.	Descrizione della malattia compilata a termini dell' articolo II, tit. I delle istruzioni a stampa 16 gennajo 1817, nella quale descrizione dovrà essere indicato anche il metodo curativo.	Numero degli entrati.	Numero dei guariti.	Numero dei morti.	Numero degli esistenti nel giorno 20 gennajo 1817.	Osservazioni.

AVVERTIMENTO.

In questo specchio si dovrà accennare puramente il numero complessivo dei malati.

(N.° 13.) *Risoluzioni sui dubbj proposti relativamente agli obblighi dei mastri di posta sulla somministrazione dei cavalli ai viaggiatori ed ai sudditi di queste provincie.*

20 gennajo 1817.

N.° 4059. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione generale delle poste alle imp. regie delegazioni provinciali.

La disposizione del § 4 dell' appendice aggiunta al codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, posta in confronto con le disposizioni del § 80, parte seconda del codice medesimo, e della determinazione 11 aprile 1815 della cesarea reggenza pubblicata a stampa, ha fatto nascere a questa imperiale regia direzione generale il dubbio, se i citati paragrafi del codice e dell'appendice avessero derogato alla mentovata determinazione 11 aprile 1815, in quanto le relative prescrizioni risultano contradditorie ed incompatibili fra di loro; e in secondo luogo se nella divergenza che emerge tra i mentovati paragrafi, il § 80 rimanesse derogato intieramente dal § 4, in modo che il divieto che vien fatto in quest' ultimo ai mastri di posta di attaccare cavalli ai viaggiatori non

muniti di passaporto in regola, o che si scostano dalla direzione indicata nel loro passaporto, colpisca indistintamente tutti i viaggiatori o quelli soltanto che vengono dalla capitale senza cavalli di posta; se inoltre il divieto medesimo resta limitato alle quattro stazioni che circuiscono l' ufficio superiore di posta in ciascuna provincia, ed a quel mastro di posta che fa proseguire il viaggio senza lasciar trascorrere le 48 ore dall'arrivo del viaggiatore in alcuna di tali stazioni, o veramente le generalizzi a tutte le stazioni, togliendo ogni distinzione di tempo e di modo con cui il viaggiatore fosse pervenuto alla stazione; e se finalmente il § 4 dell'appendice abbia privati gli uffici di posta della facoltà che era loro accordata dal § 80 di rilasciare al viaggiatore la suppletoria cedola di permesso di proseguire il viaggio.

L' imperiale regio governo si è degnato di risolvere i dubbj anzidetti con dispaccio del tenore seguente:

« Per motivi opportunamente addotti da
» codesta direzione nel suo rapporto 14
» agosto prossimo passato, n.° 3136, ritiene
» il governo che col § 4 dell'appendice alla
» seconda parte del codice dei delitti e delle
» gravi trasgressioni politiche sia stato de-
» rogato alle limitazioni contenute nel § 80

» della stessa seconda parte del codice dei
» delitti e delle gravi trasgressioni politiche,
» e che rimanga quindi vietato indistinta-
» mente ai mastri di posta di far attaccare
» cavalli ai viaggiatori non muniti di pas-
» saporto in regola, o che si scostano dalla
» direzione indicata nel loro passaporto.

» L'obbligo poi di riconoscere se il viag-
» giatore sia munito di regolare passaporto
» non incumbe soltanto al primo mastro di
» posta che somministra cavalli al viaggiatore
» medesimo, ma bensì indistintamente a
» tutt' i mastri di posta; giacchè diversamente
» essendo, non potrebbero questi scoprire
» se il viaggiatore si scosti o no dallo stra-
» dale indicato nel suo passaporto.

» Riguardo ai sudditi di queste provin-
» cie che viaggiano nell'interno, fatto riflesso
» che è stata ritenuta valida per girare da
» una provincia all' altra del territorio di
» questo governo la carta d' iscrizione nel
» ruolo di popolazione del comune del ri-
» spettivo domicilio, potranno in conseguenza
» i mastri di posta accordare cavalli ai sud-
» diti lombardi muniti di detta carta d'iscri-
» zione non iscaduta, osservate nel resto
» le prescrizioni portate dai regolamenti po-
» stali, e ben inteso che i mastri di posta
» ai confini non debbano far attaccare cavalli

» ai sudditi lombardi che vogliono passare
» all' estero quando manchino di un apposito
» regolare passaporto.

» Colla disposizione finalmente del ci-
» tato § 4 dell'appendice alla seconda parte
» del codice dei delitti non rimane abolita la
» determinazione governativa 11 aprile 1815,
» nella parte che risguarda l'accordare cavalli
» ai viaggiatori che arrivano alla stazione in
» vettura, sotto la pena ivi stabilita nel caso
» che non lascino decorrere l' intervallo delle
» ore 24; fermo poi sempre l' obbligo tanto
» per questi, quanto pei viaggiatori che
» arrivano alla stazione con cavalli proprj
» di essere muniti di passaporto in regola
» se forestieri, o della carta d' iscrizione se
» sudditi, onde il mastro di posta sia auto-
» rizzato ad accordare cavalli, sotto le pene
» tanto nell' uno, quanto nell' altro caso
» prescritte dal § 80, parte seconda del
» succennato codice dei delitti e delle gravi
» trasgressioni politiche. »

Interessando che le riportate determinazioni siano conosciute anche dalle imperiali regie delegazioni, acciò vi si conformino nell' esercizio della giurisdizione loro demandata intorno alle trasgressioni di polizia contemplate dai surriferiti §§ 80 del codice e 4 dell'appendice, egli è perciò che l'imperiale

regia direzione delle poste si fa un dovere di recarle a loro notizia, non senza ricordare che a termini dei §§ 6 e 7 dell'introduzione posta in fronte al codice medesimo appartiene all'imperiale regia direzione stessa lo statuire intorno alle altre contravvenzioni nella materia postale che nel lodato codice non sono dichiarate espressamente per trasgressioni di polizia.

Milano, il 20 gennajo 1817.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE II. RR. POSTE,

CORTE.

(N.° 14.) *Incaricato il conservatore dell'ufficio delle ipoteche, per far constare del pignoramento degli stabili, di trascrivere non solo il decreto di esecuzione, ma anche l'atto stesso del pignoramento.*

21 gennajo 1817.

N.° 475-213. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie ed agl'imp. regj uffici delle ipoteche delle provincie lombarde.

Propostosi il dubbio, se e come e quali atti dovessero riportarsi al registro delle ipoteche, a senso del § 415 del regolamento generale del processo civile, per far constare del pignoramento degli stabili per tutti i corrispondenti effetti di ragione;

L'imperiale regio tribunale d'appello generale, previj gli opportuni concerti coll'imperiale regio governo, e maturamente ponderato il proposto dubbio, comunica a tutte le autorità giudiziarie ed ai conservatori degli uffici delle ipoteche le seguenti risoluzioni:

Al cessare del codice di procedura civile, in cui agli articoli 677 e 678 era prescritto il modo di trascrivere nei registri ipotecarj

gli atti di pignoramento, subentrò la disposizione del § 415 del regolamento giudiziario del processo civile, che porta un' eguale disposizione ne' suoi effetti, quantunque le semplici modalità sieno alquanto diversificate per le massime generali di procedura civile variata.

Nell' ancor vigente sistema ipotecario non basta la trascrizione all' ufficio delle ipoteche del decreto del giudice con cui è accordata l' esecuzione sul fondo, mentre si esige per trasferire il pegno giudiziario che l'esecuzione sia eseguita effettivamente, e quindi fa d' uopo riportarvi l'atto di pignoramento, in cui sia precisata l'identità del fondo appreso. Sarà pertanto debito del giudice di ricercare di caso in caso senza ritardo il conservatore dell' ufficio delle ipoteche competente a trascrivere non solo il decreto che accorda l' esecuzione, ma l' atto stesso del pignoramento tosto che gli viene presentato dall' esecutore, ed il conservatore sarà tenuto a trascriverlo immediatamente di conformità al precitato § 415 del regolamento giudiziario del processo civile.

La tassa per la trascrizione dell' atto di pignoramento sarà quella medesima che era in corso per simile trascrizione a tutto dicembre 1815, analogamente al disposto

dall' art. 9 della determinazione governativa 16 marzo 1816.

I giudici dovranno portare tutta la vigilanza sopra le persone incaricate della esecuzione, perchè non abbiano queste a ritardare o posticipare i pignoramenti ordinati, ed a differire le loro relazioni di esecuzione, le quali, in pendenza della riorganizzazione degli uffici delle ipoteche o dello stabilimento degli uffici d' intavolazione, dovranno essere fatte *secondo la pratica del luogo*.

Si commette a tutte le imperiali regie autorità giudiziarie di tenere affissa la presente circolare nelle aule delle udienze e de' processi verbali, ed agl' imperiali regj conservatori degli uffici delle ipoteche di esporla ne' rispettivi uffici per norma ed intelligenza delle parti.

Milano, il 21 gennajo 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 15.) *Richiamati all' osservanza per ora i regolamenti del cessato governo contro i sudditi muniti di passaporto per estero stato a tempo determinato non ritornati nel termine prefisso.*

23 gennajo 1817.

N.° 1706-178. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è presentato il dubbio sul modo con cui si avesse a procedere contro quegl' individui che avendo ottenuto un passaporto per estero stato a tempo determinato, non ne siano poi ritornati nel termine prefisso.

L' eccelsa imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione con decreto 27 settembre p.° p.°, num.° 35935-8815, ha dichiarato che non potendo aver qui effetto le leggi che attualmente si trovano in vigore negli altri stati di S. M., debbano strettamente osservarsi per ora i relativi regolamenti del cessato governo, i quali, sebbene direttamente non puniscano il caso surriferito, dispongono però nel decreto 8 febbrajo 1812, art. 42, che i sudditi di questo regno,

che si trovano in paese estero, possono essere richiamati nelle forme prescritte per la promulgazione delle leggi, e che sono essi tenuti a prestarsi nel termine stabilito, sotto pena d'essere dichiarati morti civilmente, e della confisca dei loro beni.

Si partecipa quindi tale superiore dichiarazione a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma all' evenienza dei casi.

Milano, il 23 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 16.) *Permessi i contratti per le esattorie in semplice scrittura privata.*

28 gennajo 1817.

N.° 2196-398. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è dimandato all' imperiale regio governo se i contratti per le esattorie e relative solidali fidejussioni dovessero stipularsi mediante atto autentico a rogito notarile, oppure bastasse pei medesimi una privata scrittura.

L' imperiale regio governo, dopo di avere nel proposito consultato l' imperiale regio fisco e la congregazione centrale, ha dovuto riconoscere che, posto il principio di avere il codice civile austriaco dichiarato essere valido ed operativo qualunque contratto ed obbligazione fatta, sia con privata scrittura, sia con istromento per rogito di notajo, conviene nel caso concreto sollevare i comuni e le stazioni appaltanti dalle maggiori spese a cui è vincolata la celebrazione di un istromento rogato da notajo, e permettere che i contratti delle esattorie siano stipulati con semplice scrittura privata, purchè questa sia redatta nel modo prescritto dall' art. 5 della notificazione governativa 16 marzo 1816.

Per la qual cosa si dichiara alla regia delegazione ch' essa potrà partecipare ai comuni per mezzo del competente cancelliere distrettuale, che il governo in vista delle disposizioni del codice civile gl' invita pel migliore interesse loro a preferire la privata scrittura nei contratti per le ricevitorie.

Milano, il 28 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 17.) *Maggioranza dei voti nei consigli o convocati comunali per essere* legale *debbe essere* assoluta.

28 gennajo 1817.

N.° 2215-408. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia delegazione di. . . . . . diramerà ai dipendenti cancellieri distrettuali una circolare nella quale, dopo di avere accennato che il governo ha dovuto rilevare che alcuni consigli o convocati comunali credono di potere stabilire la maggioranza dei voti colla *pluralità comparativa*, li metterà in avvertenza che la *maggioranza* per essere *legale* debb' essere *assoluta*, avuto riguardo al numero degl' intervenuti, e gl' inviterà a renderne di ciò avvertiti i comuni compresi nella rispettiva giurisdizione territoriale.

Milano, il 28 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 18.) *Rischiarimenti sull' intelligenza e pratica applicazione dei regolamenti intorno alle bestie bovine infette di epizoozia.*

31 gennajo 1817.

N.° 40753-2589. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È occorso che in qualche comune si sono fatte uccidere bestie bovine infette di *polmonea* per erronea applicazione dei regolamenti veglianti in materia di sanità, ciò che ha dato motivo a pretensioni di compenso a carico dello stato per parte dei proprietarj delle bestie fatte uccidere.

Ad evitare pertanto pel tratto successivo simili pretensioni trova opportuno il governo di dare maggiori rischiarimenti sull' intelligenza e pratica applicazione dei succennati regolamenti colle seguenti dichiarazioni:

1.° L' uccisione degli animali bovini è prescritta nel caso che sieno essi ammalati di febbre pestilenziale esotica, che la legge 22 fiorile anno VI (11 maggio 1798) chiama col generico nome di *epizoozia.*

2.° Non è prescritta l' uccisione degli animali bovini nel caso che sieno ammalati

di febbre o malattia indigena, sebbene epidemica o contagiosa, come per esempio la *polmonea* suddetta, il *milzone morbetto, strangolina*, ecc. Veggasi il regolamento 5 dicembre 1814 fatto stampare dal signor delegato straordinario conte L. Castiglioni.

3.° Per le bestie che si facessero uccidere dall'autorità locale in conseguenza delle suddette malattie indigene, sebbene epidemiche e contagiose, non compete al proprietario il rimborso a carico dell' imperiale regio governo, ma ne sarà personalmente risponsabile a termini di ragione chi l' avrà ordinata.

4.° Dovranno però per le suddette malattie indigene tenersi in pieno vigore i regolamenti e le pratiche in corso.

Le imperiali regie delegazioni provinciali daranno conformi istruzioni ai cancellieri del censo, alle congregazioni municipali ed alle deputazioni comunali per opportuna loro norma e direzione.

Milano, il 31 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 19.) *INCARICATI i cancellieri di riconsegnare agli agenti comunali le collezioni del bollettino delle leggi che esistessero nel proprio ufficio.*

31 gennajo 1817.

N.° 2472-467. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è rappresentato al governo che diversi cancellieri distrettuali hanno creduto che nella prescritta consegna degli archivj delle cessate amministrazioni comunali dovessero pure entrarvi gli esemplari del bollettino delle leggi de' quali erano provveduti i comuni, e quindi che diverse collezioni del bollettino esistono presso l' ufficio dei detti cancellieri.

L' art. 107 delle istruzioni 12 aprile 1816 dispone che l' agente comunale deve custodire gli esemplari delle leggi e dei regolamenti non meno che le scritture comunali che a lui vengono rilasciate dal cancelliere. Ora per siffatta disposizione è chiaro che i bollettini delle leggi, quantunque trovati negli archivj delle disciolte amministrazioni municipali, non debbono essere ritirati dai

cancellieri, ma bensì rimanere presso le subentrate deputazioni in custodia degli agenti comunali.

Sarà pertanto conveniente che l' imperiale regia delegazione dirami una circolare ai cancellieri e loro ingiunga di far consegnare agli agenti comunali, mediante ricevuta, le collezioni del bollettino delle leggi che esistessero nel proprio ufficio; ben inteso che la consegna abbia luogo di preferenza pei comuni più considerabili tra quelli ch' erano prima concentrati e che lo possedevano, e che gli agenti siano obbligati a conservarli per uso delle rispettive deputazioni.

Milano, il 31 gennajo 1817.

SAURAU.

(N.° 20.) *Cerimoniale per l' istallazione dei vescovi nelle rispettive sedi, e per l' immissione in possesso delle mense vescovili.*

3 febrajo 1817.

N.° 43961-6120. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed ai vescovi.

L' eccelsa commissione aulica d' organizzazione ha rimesso al governo il cerimoniale

da osservarsi per l'istallazione de' vescovi nelle rispettive sedi, e per l'immissione in possesso delle mense vescovili.

Il cerimoniale suddetto distinto in due parti, secondo i diversi oggetti ai quali si riferisce, viene trasmesso agl' imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj, onde sia deposto negli atti delle imperiali regie delegazioni e cancellerie vescovili, e ne sia inoltre dagli ordinarj fatta comunicazione ai capitoli cattedrali, che dovranno egualmente deporne un esemplare negli atti capitolari.

Di questo cerimoniale si avrà norma quando avvenga il caso che si debba istallare un nuovo vescovo.

Le particolari disposizioni d'ordine sono pei casi suddetti riservate al governo.

Milano, il 3 febbrajo 1817.

SAURAU.

CERIMONIALE

per l' introduzione de' nuovi vescovi nella rispettiva cattedrale.

Si premette a questo ingresso solenne il giuramento secondo la formola prescritta più abbasso, il qual giuramento dovrà prestarsi

dal vescovo, dopo l'istituzione canonica e la consacrazione, innanzi al presidente del governo coll'assistenza di due consiglieri, sopra lettura del più anziano fra i segretarj.

Quindi sarà stabilito, di concerto col nuovo vescovo, il giorno dell'ingresso solenne, destinandosi un giorno di domenica o di altra festa.

La funzione sarà ordinata nel modo seguente:

Il nuovo vescovo destina una chiesa qualunque della città posta in qualche distanza dalla cattedrale dove debba recarsi privatamente la stessa mattina. Ivi sarà accolto dal capitolo della cattedrale col clero della città e coi parrochi e vicarj foranei esterni alla città nel circondario di miglia dodici. Vi saranno inoltre raccolti i ricoverati ne' luoghi pii ed i giovanetti delle scuole normali.

Il magistrato municipale della città parimente vi si dovrà trovare per decorare la funzione.

Il vescovo vi ascolta prima una messa letta; quindi baciata la croce che il primo dignitario del capitolo cattedrale gli presenta, e ricevutane l'incensazione, si veste pontificalmente di piviale, e preceduto dagl' intervenienti suddetti s'avvia processionalmente alla cattedrale.

Durante la processione tutte le campane della città soneranno, corrispondendo al segno solenne che ne sarà dato dalle campane della chiesa dalla quale muove il corteggio.

La processione si avanza coll' ordine seguente: precedono i luoghi pii, poscia le scuole normali, quindi il clero in abito corale senza stola, secondo il rango rispettivo. Finalmente gl' impiegati della casa e della curia precedono immediatamente il clero della cattedrale ed il capitolo, dopo il quale viene ultimo il vescovo vestito pontificalmente, ma senza baldacchino, che si riserva per ordinanza sovrana al SS. Sagramento quando è portato.

Dopo il vescovo viene il magistrato municipale, e segue il popolo accorso.

All' ingresso della cattedrale stanno a ricevere il vescovo alcuni individui del governo e del corpo della nobiltà. Il vescovo giungendo sparge l'acqua benedetta sopra i presenti, e s' arresta a ricevere l' incensazione che se gli rinnova dal primo dignitario del capitolo.

Quindi il coro intuona l' inno ambrosiano, e mentre si canta, il vescovo avanzando si reca all' adorazione del SS. Sacramento, e poscia volto all' altar maggiore vi s'inginocchia, rimanendovi in quella positura finchè

l'inno sia terminato, e che il primo dignitario stando in piedi dalla parte dell'epistola abbia cantata la preghiera *Protectòr* prescritta nel pontificale romano.

Dopo di ciò il vescovo passa co' suoi assistenti a collocarsi in seggio particolare posto rimpetto al pulpito, ed i canonici prendono i loro posti nel coro. Dal pulpito si legge frattanto il dispaccio sovrano di nomina, la bolla pontificia di conferma e l'atto relativo della regia placitazione.

Terminata la lettura, il vescovo passa a collocarsi sulla sedia episcopale. Ivi seduto riceve il complimento che gl' indirizza con breve analogo discorso il primo dignitario del capitolo, ed ammette al bacio della mano il capitolo cattedrale, e poscia l'altro clero. Indi s'avvia nuovamente all'altar maggiore, dove canta egli stesso la preghiera diretta ai santi patroni della diocesi, e l'orazione per l'augustissimo imperatore e re.

Si dà principio quindi alla messa, che il vescovo può egli stesso celebrare od assistervi, chiudendo la solennità colla compartita vescovile benedizione.

FORMOLA

del giuramento da prestarsi dal vescovo prima dell' istallazione.

Io . . . . giuro innanzi al sacrosanto nome di Dio, e prometto a S. M. I. R., per la grazia di Dio imperatore d'Austria, re di Gerusalemme, d'Ungheria, di Boemia, di Lombardia e Venezia, della Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; arciduca d'Austria, duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; gran duca di Transilvania, marchese di Moravia, principe-conte di Habsburg e Tirolo, ecc., ecc., mio graziosissimo imperatore e re, principe territoriale e signore, di essergli fedele e sommesso per tutta la mia vita, di promuovere, per quanto è in mio potere, il bene dello stato e l' interesse di S. M., di non assistere ad alcuna adunanza, intrapresa o progetto contrario al vantaggio dell'una o dell'altro; ma in vece, qualora venisse a mia cognizione, di palesarlo a S. M. (*).

(*) L'arcivescovo di Milano dopo la frase *palesarlo a S. M.* dovrà soggiungere: *prometto inoltre di fare od eseguire particolarmente* tutto ciò che è dovere di un *fedele cappellano* della corona del regno lombardo-veneto.

« Io giuro inoltre di non fàr parte di al-
» cuna società segreta nè nell' interno, nè
» all' estero, e che neppure vi farò parte
» nell'avvenire sotto qualunque pretesto possa
» aver luogo; così Iddio mi ajuti ed i santi
» Evangeli sui quali pongo la mia mano. »

Segue la segnatura dell' arcivescovo o vescovo, e segue il certificato del presidente del governo che riceve il giuramento.

CERIMONIALE

per la consegna degli oggetti temporali della mensa.

Ogni vescovo dal giorno della solenne sua istallazione entra al possesso delle temporalità della mensa.

La formalità della consegna si eseguisce subito dopo la suddetta istallazione, o nel giorno seguente.

Il governatore nomina i commissarj incaricati di questa funzione.

Cotesti nel giorno indicato e ad ora stabilita si recano al palazzo vescovile con un segretario. La servitù del vescovo in livrea di gala sta disposta al basso della scala per riceverli e precederli nell' appartamento vescovile. In una delle grandi sale del palazzo

sarà disposto un tavolo, sul quale saranno posti il libro maestro, il sigillo episcopale e due chiavi. Alla diritta del tavolo saranno collocate due sedie a bracciuoli per gl' imperiali regj commissarj, ed alla sinistra più abbasso sarà posta una sedia a bracciuoli pel vescovo. A parte è posto un tavolino con sedia semplice pel segretario.

Entrati gl' imperiali regj commissarj in questa sala, mandano il segretario ad invitarvi il vescovo. Quindi vanno ad incontrarlo nella stanza vicina, e lo introducono nella sala. Il vescovo prende la diritta del primo commissario.

Postisi a sedere gl' imperiali regj commissarj ed il vescovo, il segretario si accosta stando in piedi alcuni passi indietro, ed indietro a maggiore distanza si distribuiscono in semicircolo gl' impiegati presso il vescovo, e dopo viene la servitù. Il primo commissario dirige il discorso al vescovo, facendogli conoscere l' oggetto della funzione, ed esprimendo la fiducia che S. M. I. R. A. ha posta nel di lui zelo per la religione, e nella sua sommissione alla M. S. nell' adempimento dell' ufficio episcopale e nell' amministrazione degli oggetti temporali che gli sono consegnati, e lo invita quindi a stendere la ricevuta secondo la formola più abbasso descritta.

Il vescovo la stende, ed alzandosi poscia in piedi la legge, e rimettendosi a sedere la segna, e vi appone il particolare suo sigillo.

Quindi gli sono consegnati l'inventario dei beni ed effetti della mensa, ed il libro maestro ed i sigilli ch'egli tocca. L'inventario viene poscia sottoscritto nel margine intorno dal vescovo e dagl'imperiali regj commissarj nella parte esteriore del quaderno. Il segretario vi appone i sigilli sul tavolino di fianco, ed il cancelliere del vescovo vi appone il sigillo particolare del vescovo sotto immediatamente il di lui nome. Il segretario finalmente si segna in fine per autenticare l'atto.

Compiuta la funzione, il vescovo esprime cogl'imperiali regj commissarj i suoi ringraziamenti pel favore concessogli da S. M., dopo di che gl'imperiali regj commissarj invitano gl'impiegati e domestici del vescovo a baciargli la mano per dimostrazione di ubbidienza.

Quindi, fatte le congratulazioni, gl'imperiali regj commissarj si congedano dal vescovo, il quale gli accompagna alla loro sinistra fino alla scala, precedendo sempre la servitù. Ivi il vescovo si ferma finchè i commissarj sieno discesi dalla prima divisione della scala, e poscia si ritira. I domestici accompagnano i commissarj fino alla carrozza.

FORMOLA, ecc.

Io . . . . certifico pubblicamente per mezzo di questa lettera, e faccio noto ad ognuno,

Siccome S. M. I. R. A. Francesco I.° per la grazia Dio imperatore d'Austria, re di Gerusalemme, d'Ungheria, di Boemia, della Lombardia e Venezia, della Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomeria ed Illiria; arciduca d'Austria, duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; gran duca di Transilvania, marchese di Moravia, principe-conte di Habsburg e Tirolo, ecc. ecc., nostro graziosissimo signore, per grazia speciale e *motu-proprio* si è degnata di nominarmi vescovo di . . . . . e mi ha concesso questo vescovato unitamente a tutte le sue entrate, vantaggi, diritti e ragioni, mediante il documento relativo di presentazione; e siccome ha voluto ordinare graziosamente di mettermi in possesso di detto vescovato con tutto ciò che vi appartiene per mezzo di un regolare inventario; così prometto io umilissimamente a S. M. in forza del presente documento, e scientemente che io, in quanto all'amministrazione ecclesiastica e temporale del succitato vescovato ed alle

incumbenze della mia carica episcopale, mi comporterò giusta la vera, antica e santa religione cattolica, e mi atterrò al regolamento ed all'uso della santa chiesa cattolica romana e cristiana; che rispetto alle rendite del vescovato, de' suoi beni, utili ed entrate tali quali mi verranno consegnate, nulla cangerò, nè permetterò che venga sottratta qualche cosa senza la previa cognizione, sapere ed approvazione di S. M. A.; bensì prometto di aggregarvi, per quanto mi sarà possibile, tutto ciò che ne fosse stato malversato o tolto anteriormente, come pure di mantenere in buon essere l' edificio episcopale ed i beni ad esso appartenenti, di trattare i sommessi giusta le leggi del paese, e di pagare esattamente le tasse e le imposte, e di comportarmi secondo la mia vocazione negli affari ecclesiastici e temporali, come si conviene e si compete ad un vescovo cattolico obbediente alla santa chiesa cristiana, senza pregiudizio, ecc.

Così fatto, ecc.

(N.° 21.) *Obbligo ai parrochi di far seguire l' intestazione dei fondi in testa della parrocchia coll' aggiunta del rispettivo loro nome e cognome.*

5 febbrajo 1817.

N.° 2976-100. • Circolare.

L'imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, ai regj cancellieri del censo ed alle autorità amministrative.

Quantunque dal decreto 10 febbrajo 1809 e dalla sovrana patente 12 aprile 1816 sia ingiunto l' obbligo agli attuali possessori ed anche ai semplici amministratori di qualsivoglia fondo spettante a stabilimento di culto di chiedere e far seguire l' intestazione del fondo in testa dello stabilimento cui appartiene, e di aggiungere altresì nella petizione il nome e cognome dell' attuale possessore allorquando trattasi di beni delle mense vescovili, di beneficj, cappellanie, ecc.; ciò non ostante si è rilevato che non pochi parrochi hanno finora trascurato di domandare la loro personale intestazione de' beni parrocchiali, supponendo di non essere a ciò tenuti, perchè essendo la partita intestata alle rispettive parrocchie, ritengono che sia abbastanza indicata la proprietà del benefizio, e perchè

nel decreto 10 febbrajo 1809 non furono individuate le *parrocchie* e nominate solamente le mense vescovili, i benefizj e le cappellanie, ecc.

A togliere siffatto errore, ed a vie maggiormente assicurare l' osservanza dei regolamenti veglianti in così importante materia,

L' IMPERIALE REGIO GOVERNO

DETERMINA:

1.° Si riconferma l' obbligo ne' parrochi di chiedere e far seguire l' intestazione dei fondi parrocchiali in testa bensì della parrocchia, ma di aggiungere nella relativa petizione il rispettivo loro nome e cognome, a senso dell' art. 9 del citato governativo decreto 10 febbrajo 1809.

2.° I parrochi che non avessero per anco fatta aggiungere ai beni parrocchiali la rispettiva loro personale intestazione, dovranno aver adempiuto a questo obbligo nel termine di mesi tre decorribile dalla data della presente circolare, sotto la comminatoria di essere i renitenti assoggettati alla multa prescritta dall' articolo 5 del rammentato decreto 10 febbrajo 1809.

Le imperiali regie delegazioni provinciali, i regj cancellieri del censo e le autorità amministrative sono incaricate, in ciò che loro spetta, della puntuale esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 5 febbrajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. DORDI, Consigliere.

(N.° 22.) *Riunione nelle cancellerie censuarie dei registri delle nascite e morti formati dai funzionarj civili.*

7 febbrajo 1817.

N.° 2476-222. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In forza del § 240 delle istruzioni 12 aprile 1816 non può più avere effetto nei comuni immediatamente assistiti dai cancellieri del censo la disposizione del § 24 della notificazione 19 dicembre 1815, che raccomandava alla custodia dei podestà e sindaci i

registri delle nascite e morti formati dai funzionarj civili a norma delle leggi prima vigenti.

Essendo importante che non venga ritardata la riunione di tali registri nelle cancellerie censuarie, s' incaricano le imperiali regie delegazioni provinciali a prescrivere ai signori cancellieri del censo che ove tale concentrazione non fosse già eseguita, debbano procedere colla maggiore sollecitudine al richiamo di tali registri da tutti i comuni che si trovino nel caso contemplato dal § 240 suddetto.

Le imperiali regie delegazioni poi faranno conoscere una tale disposizione anche ai parrochi, ai quali dalla precitata notificazione 19 dicembre 1815 è permessa l' ispezione dei succennati registri.

Milano, il 7 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 23.) *Escluse le donne, i pupilli, i luoghi pii e i pubblici stabilimenti dalla elezione in secondi e terzi deputati all' estimo.*

8 febbrajo 1817.

N.° 2867-549. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stato proposto all' imperiale regio governo il dubbio, *se le donne, i pupilli, i minori, gl' interdetti, i luoghi pii, i collegi, le università ed altri pubblici stabilimenti* sieno o no eleggibili in *secondi e terzi* deputati all' amministrazione comunale, quando possono esserlo *in primi.*

Ove per altro si ponga mente all' intenzione del legislatore, apparirà che in tanto esso ha conceduto la prerogativa di primo deputato alle suddette persone o corpi, in quanto che i loro possedimenti sieno di tale entità da ascriverli nel numero dei principali estimati. In fatti se è vero, come non è altrimenti, che la regola generale viene ad essere limitata dall' espressa menzione tassativa, siccome l' articolo 68 delle istruzioni 12 aprile 1816 ammette tali persone e corpi all' ufficio soltanto di primo deputato, laddove in virtù del precedente articolo 60 qualunque possessore può

essere scelto in secondo o terzo deputato; così è chiaro che si sono essi voluti escludere da queste ultime cariche.

Che se dopo ciò fosse necessaria una più ampia spiegazione, si potrebbe ricorrere nominatamente all' articolo 51 della riforma 30 dicembre 1756, dietro le cui norme furono compilate le mentovate istruzioni.

Quando dunque fosse avvenuto il caso che da qualche consiglio comunale o convocato generale fossero state nominate in secondi o terzi deputati alcune delle indicate persone o stabilimenti, converrà che sia proceduto alla loro sostituzione; al qual effetto le imperiali regie delegazioni richiameranno dai cancellieri del censo la nota di quei possessori che nell' ultima adunanza ordinaria di settembre od ottobre dello scorso anno avessero avuto maggior numero di voti, per surrogarli rispettivamente alle ripetute persone o stabilimenti. E quantunque non possa credersi che la prima adunanza ordinaria non abbia avuto luogo; pure quando per qualche speciale circostanza si verificasse l' ipotesi contraria, dovranno le rappresentanze comunali essere poste in avvertenza per riguardo all' oggetto di cui tratta il presente dispaccio.

Milano, 8 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 24.) *Corpi amministrativi dei comuni da intitolarsi* deputazioni all' amministrazione comunale.

8 febbrajo 1817.

N.° 3799-725. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio governo ha osservato che nel qualificare i corpi amministrativi dei comuni che non hanno congregazione municipale, si usano diverse denominazioni.

Stima esso quindi opportuno di far avvertire che tali autorità non possono altrimenti intitolarsi che *deputazioni all' amministrazione comunale*, venendo esse così chiamate dalle istruzioni 12 aprile 1816, approvate da S. M.

Milano, 8 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 25.) *Abilitate le cancellerie del censo ad erigere dei* libri di trasporto suppletorj.

14 febbrajo 1817.

N.° 119-259. CIRCOLARE.

L' imp. regia amministrazione generale del censo alle imp. regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio governo volendo provvedere con un metodo generale ed uniforme al giro della scrittura censuaria nel caso che i libri di trasporto non offrano spazio alle ulteriori volture, ha determinato di abilitare le cancellerie del censo ad erigere dei *libri di trasporto suppletorj* per quei comuni il cui libro primitivo di trasporto non presenti campo ad ulteriori giri di partite entro il limite della stessa lettera d' alfabeto, ed ha ordinato che in simili casi le cancellerie censuarie debbano attenersi alle seguenti prescrizioni:

1.° Che il libro suppletorio abbia la stessa forma di altezza e larghezza di carta come il primitivo libro di trasporto;

2.° Che il libro suppletorio sia formato di un numero di fogli che presumibilmente basti a registrarvi in via di supplimento i giri di altri venti anni, avuto in ciò riguardo alle

moltissime partite che potranno essere ancora girate nel primitivo;

3.° Che il libro suppletorio sia pure diviso alfabeticamente;

4.° Che ad ogni lettera dell' alfabeto siano almeno assegnate tre pagine, qualora presentemente non occorresse di registrarvi nessuna partita. Se poi vi fossero già presentemente delle partite da riportarsi in suppletorio, in tal caso, oltre alle suddette tre pagine per ogni lettera, se ne porranno tante quante presentemente ne occorrono, ed altrettante di quest' ultime se ne aggiungeranno ad ogni lettera per lasciarsi in bianco;

5.° Che tutt' i giri di scritturazione abbiano a continuare nel libro vecchio fino a tanto che vi sarà posto, e che solo le partite non più girabili nel vecchio potranno essere riportate nel libro nuovo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali nel partecipare ai cancellieri del censo le premesse governative prescrizioni vorranno loro ingiungere di far conoscere all' evenienza de' casi il bisogno di erigere *libri di trasporto suppletorj* mediante circostanziata relazione.

Le imperiali regie delegazioni nel trasmettere i trasporti dei cancellieri a questa imperiale regia amministrazione generale non ommetteranno di aggiungere le loro opportune

osservazioni e circa la sussistenza delle cose esposte, e sulla convenienza del proposto provvedimento.

Milano, il 14 febbrajo 1817.

BRUNETTI, Direttore generale.

LUPI, Secret.° gen.

(N.° 26.) *Scelta dei custodi delle carceri fra la classe dei* semi-invalidi militari.

14 febbrajo 1817.

N.° 1291-529. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. l'imperatore e re nostro signore colle sovrane ossequiate sue risoluzioni del 31 dicembre 1816, relativamente alla nomina dei custodi alle carceri presso i tribunali criminali, si è degnata di stabilire le seguenti norme:

I custodi delle carceri saranno scelti dalla classe de' *semi-invalidi militari.* A tal effetto l'imperiale regio aulico consiglio di guerra

darà gli opportuni ordini ai comandi generali, perchè questi, sotto la propria risponsabilità non propongano alle autorità politiche che soggetti idonei e capaci per robustezza fisica del disimpegno delle faticose incumbenze di custode, che non sieno soggetti al vizio dell' ubbriachezza, ed abbiano cognizione della lingua in uso in quella provincia nella quale si vogliono destinare; con avvertenza che se venissero proposti de' soggetti che fossero riconosciuti inabili, saranno restituiti al militare a spese di chi gli avrà proposti.

Permette inoltre S. M. che presso ciascuna casa di detenzione, in ajuto dei primi, possa essere scelto un terzo de' custodi dal ceto d' individui non militari, purchè sieno conosciuti di buona condotta e di tutta robustezza.

All' oggetto finalmente di evitare un soverchio numero di custodi alle carceri, ed a diminuzione delle spese del regio erario, i comandi generali accorderanno che in que' luoghi nei quali è stazionata qualche truppa militare, ed il servigio lo permetta, i posti di guardia esterni alle case dei detenuti civili, almeno in tempo di notte, sieno occupati da truppa militare.

Si comunicano a tutte le prime istanze le premesse sovrane risoluzioni, in esecuzione

di aulico decreto 29 gennajo p. p., n.° 195, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, a comune intelligenza e relativa norma.

Milano, il 14 febbrajo 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 27.) *Comminazione dei precetti politici riservata alle sole autorità che hanno la direzione in capo negli oggetti di polizia.*

18 febbrajo 1817.

N.° 3739-326. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In qualche provincia i cancellieri censuarj si permettono di comminare precetti politici secondo le disposizioni della legge 10 vendemmiale anno VI.

Riconosciuta la convenienza che l'esercizio di questo attributo della polizia, tanto importante ne'suoi rapporti e nelle sue conseguenze,

venga riservato alle sole autorità superiori, l' imperiale regio consiglio di governo ha dichiarato che tale facoltà spetti nelle provincie alle sole autorità che hanno la direzione in capo negli oggetti di polizia, e che le ispezioni delle altre autorità politiche, sì distrettuali che comunali, siano limitate a proporre all'autorità provinciale le occorrenti comminatorie, e ad eseguire, quando ne siano richieste, la regolare intimazione.

Questa dichiarazione, che servirà di norma alle autorità provinciali, sarà fatta conoscere per la corrispondente osservanza a tutte le autorità politiche di codesta provincia.

Milano, il 18 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 28.) *INCARICATE le amministrazioni municipali di avvertire gli albergatori di non insistere pel pagamento degli alloggi militari, riportando però a tergo del biglietto d'alloggio il certificato degli ufficiali alloggiati pel dovuto compenso.*

27 febbrajo 1817.

N.° 5438-820. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dall' imperiale regio comando generale venne rappresentato al governo che, in pendenza di apposite disposizioni dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra, non è tuttavia possibile di attuare quella parte delle sovrane determinazioni sugli alloggiamenti militari che riguarda l' indennità d' alloggio per le truppe in marcia.

Avendo però il governo invocate nel proposito le supreme determinazioni dell' imperiale regia commissione aulica d' organizzazione, ed a scanso d' inconvenienti e male intelligenze, codesta imperiale regia delegazione, in pendenza de'relativi riscontri e delle disposizioni che dovranno essere diramate

dall' imperiale regio comando militare, incaricherà le amministrazioni municipali di avvertire gli albergatori, che non insistano pel pagamento di cui trattasi, non ommesso però di ottenere dall' ufficiale alloggiante il corrispondente certificato a tergo del biglietto d' alloggio: tenendo poi esse un esatto e regolare conto degli alloggi che saranno stati forniti agli ufficiali suddetti giusta la loro competenza, dal 1.° gennajo prossimo passato in avanti, per quel compenso che sarà dovuto ai detti somministratori a termini della spiegata volontà sovrana.

Milano, il 27 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 29.) *Disposizioni e cautele nell' uso della carta bollata.*

28 febbrajo 1817.

N.° 1172-254. Circolare.

Imperiale regio governo.

In seguito ad alcuni abusi verificatisi nell'uso della carta bollata, e giunti a cognizione dell'imperiale regia camera aulica generale, essa ha trovato bene di ordinare con suo decreto 31 dicembre 1816, n.° 56333-3307, quanto segue:

1.° I decreti che si hanno da scrivere *ad copiam rubri* (*) sopra un esibito, per cui sia d' uopo usare carta bollata, dovranno essere scritti sopra quella faccia del foglio ove sta l' impronto del bollo, e più vicino che sia possibile al detto impronto.

2.° Si dovrà vegliare perchè quei documenti che vanno soggetti a bollo, non vengano mai accettati se non sono realmente bollati.

(*) Per decreti da scriversi *ad copiam rubri* s' intendono quelli attergati ai ricorsi delle parti, i quali non potendo essere restituiti alle medesime, si trascrive sopra un foglio di carta bollata l' occhietto del ricorso, e sotto di questo si scrive poi il decreto da rilasciarsi alle parti stesse.

3.° Parimente si dovrà osservare attentamente perchè a tenore degli articoli 40 e 41 del decreto 21 maggio 1811 un foglio di carta bollata serva semplicemente per un solo documento, e non mai cumulativamente per parecchi.

Essendo poi quest'imperiale regio governo stato incaricato dalla sullodata aulica camera di far osservare le premesse disposizioni, esso le notifica a tutte le autorità, dicasteri ed amministrazioni, a cui spetta di eseguirle e d'invigilare per l'adempimento delle medesime, acciò siano da esse osservate e fatte osservare esattamente, in quanto può da ciascuna di loro rispettivamente dipendere.

Milano, il 28 febbrajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Conte MUGIASCA, Consigliere.

(N.° 30.) *Limitato ai soli amministratori o legali procuratori dei comuni e corpi tutelati dal governo il pagamento delle rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato.*

2 marzo 1817.

N.° 5621-1015. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' esperienza ha fatto sentire la necessità di limitare ai soli amministratori o legali procuratori de' comuni e corpi tutelati dal governo il pagamento delle rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato intestate ai medesimi corpi, e di quindi non più permettere che nell' avvenire si possa eseguire il pagamento anche al presentatore delle cartelle, giusta le facoltà che accorda l' articolo 4 del decreto 10 marzo 1810.

Si reca pertanto a cognizione dell' imperiale regia delegazione che il governo è venuto nella determinazione di prescrivere che la prefettura del monte non paghi quindi in poi le rendite inscritte in favore dei comuni ed altri corpi sotto la sorveglianza delle autorità amministrative, se non ai loro amministratori

od alle persone da essi munite di legale procura, non dovendo più aver luogo la pratica permessa dall' articolo 4 del soprannominato decreto di fare pagamenti al presentatore della cartella.

Ad oggetto dunque che l'anzidetta limitazione possa essere immediatamente posta in osservanza, la regia delegazione non ommetterà di diramare un' analoga circolare ai cancellieri distrettuali della provincia ed a chi altro occorre, onde siano date le opportune istruzioni ai comuni e corpi pubblici compresi nella giurisdizione del rispettivo territorio.

Milano, il 2 marzo 1817.

SAURAU.

(N.° 31.) *Incaricati gli amministratori di patrimonj ecclesiastici di non aprire veruna asta se prima da perito approvato non siasi fatto calcolo della rendita dei fondi, del valore degli oggetti e della spesa delle opere.*

4 marzo 1817.

N.° 5235-904. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

Applicandosi egualmente ai patrimonj sottoposti alla tutela politica la massima prescritta dalla notificazione governativa 17 settembre 1815, che nelle aste pubbliche state debitamente annunciate e regolarmente eseguite non debbano ammettersi offerte ulteriori dopo la deliberazione fatta al maggior offerente, si rende necessario che nessun' asta si apra se prima coll' opera di perito approvato non sia fatto calcolo della rendita dei fondi, del valore degli oggetti, della spesa delle opere, sopra di che debba cadere la licitazione, e quindi la deliberazione.

Avendo già l' imperiale regio governo con circolare 12 dicembre 1816 prescritta questa necessaria cautela per gli stabilimenti di beneficenza, ne segue che della stessa maniera

per cura dei subeconomi l'avvertenza si debba stendere agli amministratori di patrimonj ecclesiastici ed ai beneficiati.

Milano, il 4 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

(N.° 32.) *RICHIAMATE le deputazioni alla amministrazione comunale, e gli agenti al solo esercizio delle proprie incumbenze.*

12 marzo 1817.

N.° 4437-829. CIRCOLARE:

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alle congregazioni provinciali, agl'imp. regj cancellieri del censo e alle deputazioni all'amministrazione comunale.

Le domande fatte da alcuni deputati amministratori comunali e da alcuni agenti comunali per ottenere gli articoli di cancelleria hanno chiamata l'attenzione dell'imperiale regio governo intorno agli ufficj delle une

e degli altri; e l'esagerazione di alcune di tali domande, specialmente per parte degli agenti comunali, gli ha fatto comprendere, come, male interpretando le istruzioni annesse alla notificazione del dì 12 d'aprile del 1816, abbiano essi creduto di poter esercitare un' autorità che non debbono e non possono avere.

Gioverà dunque che le imperiali regie delegazioni provinciali si affrettino a far eseguire le mentovate istruzioni, seguendo lo spirito con cui furono dettate; quello cioè di simplificare l'amministrazione dei comuni per modo ch' essa sia finalmente ridotta nei confini che le erano segnati dalla riforma 30 dicembre 1755, secondo le superiori intenzioni spiegate nel § 2.° della sovrana patente del dì 12 di febbrajo del 1816.

E per incominciare dalle *deputazioni all' amministrazione comunale*, le loro incumbenze non potranno essere che di lieve momento, quando gl' imperiali regj cancellieri del censo desistano dall' opprimerle (come accade in alcune provincie) con circolari che si vanno susseguendo senza interruzione anche per cose di poca importanza, e, ciò che è più, non riguardanti spesso per nulla gl' interessi comunali. I cancellieri debbono persuadersi che la *superiore ispezione che essi*

hanno sopra i comuni in virtù del § 10 della sovrana patente 7 aprile 1815, *è*, per lo stesso paragrafo, *dipendente dalla rispettiva imperiale regia delegazione*; che ad essi non appartiene la *diretta esecuzione* delle leggi politiche, ma *invigilano* (§ suddetto) perchè sieno adempiute: ciò che è pure confermato dall' art. 154 delle istruzioni 12 aprile. Conseguentemente i cancellieri non debbono carteggiare con le deputazioni, se non ne vengono particolarmente incaricati dalle imperiali regie delegazioni, eccetto il bisogno vero ed assoluto; poichè in via ordinaria, potendosi differire le comunicazioni, saranno queste fatte alle deputazioni allorchè essi dovranno recarsi alle adunanze dei consigli comunali o dei convocati generali, od allorchè essi si trasferiranno nei comuni del loro distretto per gli oggetti ai quali si riferisce l' art. 217 delle istruzioni 12 aprile. La corrispondenza delle deputazioni verrà quindi ad essere minima, e minime saranno pure le loro spese d' ufficio, le quali, giustificate che siano, potranno, previe le debite approvazioni, essere pagate col fondo di riserva che sarà stato assentito nel conto preventivo, quando la tenuità di esse non faccia sì che i deputati amministratori comunali rinuncino a chiederne il rimborso.

Di maggiore considerazione per altro possono essere soggetto le incumbenze degli agenti comunali. Sia che realmente abbiano ricevute facoltà dalle magistrature provinciali o dai cancellieri del censo; sia la non curanza di varie deputazioni; sia la novità del sistema: il fatto sta che ad essi sono indirizzate le corrispondenze; ch' essi si sottoscrivono pei deputati; che certificano le firme di questi; che pubblicano atti d' ufficio in nome proprio. In somma in più comuni gli agenti si sono trasformati in vera autorità locale. Le imperiali regie delegazioni faranno che cessi questo disordine; avvertendo che la *diretta corrispondenza che gli agenti hanno col cancelliere del censo* in forza dell' art. 102 delle istruzioni 12 aprile, è subito dall' articolo medesimo limitata *a ricevere da lui le leggi e gli ordini da pubblicarsi nel comune*, *a trasmettergli l' attestato della loro pubblicazione fatta dal cursore* . . . . ; giacchè se per una parte non debbonsi occupare i deputati amministratori in cose di mero ordine, per l' altra la ragione di una tale corrispondenza si trova nell' obbligo che hanno gli agenti di custodire (art. 107) *gli esemplari delle leggi e dei regolamenti*, *non meno che le scritture che loro vengono rilasciate dal cancelliere per le giornaliere occorrenze.*

Nè bisogna dimenticare che gli agenti comunali non sono che impiegati delle deputazioni, nominati da esse (art. 97 delle istruzioni 12 aprile), dipendenti da esse ; che se, come obbligati (art. 101) ad abitare in luogo, esercitano le incumbenze dei deputati, ciò non è che nel caso che questi (art. 96) *non fossero uniti*, cioè quando per qualche accidente essi non si trovassero in luogo, o non potessero radunarsi almeno in due per dare le disposizioni che si rendessero necessarie ; dovendosi la deputazione considerare, come è in fatti, per l' autorità permanente locale. E ciò è tanto vero, che se per gli affari urgenti di militare servigio gli agenti possono al momento operare da sè, debbono *ragguagliarne i deputati o i loro sostituti*, e *dipendere* da questi (art. 104) *in tutto ciò che ammette ritardo.*

Da tutto questo consegue che qualunque atto da pubblicarsi od emanarsi dall'autorità locale, lo debb' essere (salvo le ispezioni che si competono ai cancellieri del censo) in solo nome delle deputazioni all' amministrazione comunale; che le corrispondenze d' ufficio debbono tenersi con le deputazioni, e con l' indirizzo a queste e non all' agente, il quale non è che un mezzo (art. 214) che serve alla *immediata relazione* tra i cancellieri

e le deputazioni; che l' aprire le lettere appartiene al primo deputato, ed in mancanza di questo o del suo sostituto, al secondo o terzo deputato, od ai loro sostituti; e non deesi permettere all' agente di aprirle egli stesso, se non quando manchino tutti questi.

Ma l' avere così ristretti nei loro limiti naturali gli ufficj degli agenti comunali non assolve già questi da quanto è loro ordinato dagli articoli 108 e 109 delle ricordate istruzioni; imperciocchè, come sarebbe obbligo di qualunque pubblico impiegato, essi dovranno continuare a dare ai cancellieri del censo tutte le notizie ed informazioni delle quali fossero richiesti: ciò che potranno fare (escluse le cose urgenti, per le quali le loro risposte saranno sollecite a norma delle circostanze) nelle non infrequenti occasioni che dovranno recarsi al capoluogo del distretto.

Ed ecco che pochi essendo per tal modo i casi nei quali in generale gli agenti comunali debbano operare da soli, di poco rilievo saranno pure le spese per essi occorrenti, le quali o potranno soddisfarsi, come quelle d' ufficio delle deputazioni, col fondo di riserva, od essere ad essi compensate nel salario, il cui assegnamento dovrà proporzionarsi alle loro fatiche; ed obbligati così gli agenti a dipendere dagli ordini dei deputati,

sarà meno difficile, che non è presentemente, il rinvenire nei comuni (ove pel già citato articolo 101 delle istruzioni 12 aprile 1816 debbono essi assolutamente dimorare) chi sia capace di sostenerne gli ufficj.

Milano, il 12 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

P. DE CAPITANI, CONSIGLIERE.

(N.° 33.) *MANTENUTO in vigore l' art. 271 del regolamento 1.° luglio 1807, che prescrive la prestazione dell' alloggio ai gendarmi.*

12 marzo 1817.

N.° 5888-882. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stata superiormente riconosciuta non applicabile all' imperiale regia gendarmeria la notificazione 29 dicembre p.° p.°, e potendo per avventura accadere che alcuni comuni in ciò indotti in errore si rifiutassero

a prestare l' alloggio ai sottufficiali e gendarmi incaricati di una girata di perlustrazione, il governo per la tutela della tranquillità pubblica ha determinato che in pendenza della nuova organizzazione di quest'arma sia mantenuto in vigore l' articolo 271 del regolamento 1.° luglio 1807, che prescrive ai comuni la prestazione dell' alloggio ai gendarmi isolatamente in giro per causa di servizio.

Di tale superiore determinazione se ne rende informata codesta imperiale regia delegazione, affinchè dirami di conformità alle autorità comunali gli ordini per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 12 marzo 1817.

SAURAU.

(N.° 34.) *Applicabili anche ai parenti e genitori che accolgano o ricoverino un figlio disertore le disposizioni dei §§ 199 e 200 del codice penale, parte I.*

14 marzo 1817.

CIRCOLARE

Alle autorità politiche delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rescritto comunicato all' imperiale regio governo dall' imperiale regio tribunale d' appello ha dichiarato che le disposizioni dei §§ 199 e 200 del codice penale, parte I, contro i colpevoli di ajuto o favore prestato ai disertori sono senza alcun dubbio applicabili anche ai parenti e genitori che accolgano o ricoverino un figlio disertore.

Si comunica quindi tale superiore dichiarazione a tutte le autorità politiche per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 14 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 35.) *Riservata l' istanza ai ricevitori per la proroga all' esercizio del privilegio fiscale nel solo caso d' inondazione o di altro grave infortunio.*

14 marzo 1817.

N.° 7051-245. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non pochi cessati ricevitori comunali, sia direttamente, sia col mezzo delle imperiali regie delegazioni provinciali, hanno fatto pervenire al governo le loro istanze, implorando per titoli non contemplati dalla sovrana patente 18 aprile 1816 una proroga all' esercizio del privilegio fiscale contro i debitori morosi.

Volendo l' imperiale regio governo por fine a simili domande, e diffidare i ricorrenti, affinchè sappiano prendere in tempo le opportune misure, l' imperiale regio governo dichiara, in via di massima, che le istanze di tal fatta non verranno secondate se non nel solo caso di una comprovata quasi totale inondazione del territorio di un comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti.

Di conformità ai sovresposti principj, cotesta imperiale regia delegazione provinciale si regolerà per l'avvenire tanto nell'appoggiare, quanto nel rigettare tali ricorsi che loro venissero presentati.

Milano, il 14 marzo 1817.

SAURAU.

(N.° 36.) *AGGREGAZIONE dell'* Isola Boscone de' Cavalli *al regno lombardo-veneto.*

18 marzo 1817.

AVVISO.

Dipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 95 dell'atto del congresso di Vienna 9 giugno 1815, riconosciutosi dal governo di Parma che l'alto dominio dell'isola appellata *Boscone de' Cavalli* appartiene a S. M. I. R. A., ed avendone i signori commissarj del detto governo di Parma con atto di questo giorno diciotto marzo fatta la formale consegna al sottoscritto consigliere imperiale regio delegato della provincia di Cremona in qualità di commissario speciale del regno lombardo-veneto, si rende noto agli abitanti

ed alle autorità tutte della suddetta provincia che la prefata *Isola Boscone de' Cavalli* resta da questo stesso giorno aggregata in perpetuo al regno lombardo-veneto, e riunita quanto all' amministrazione al comune di Torricella del Pizzo, ed in conseguenza che essa dalla pubblicazione del presente avviso sarà soggetta alle leggi ed ai regolamenti veglianti nel regno medesimo.

Boscone de' Cavalli, comune di Torricella del Pizzo nella provincia di Cremona, il giorno 18 marzo 1817.

IL CONSIGLIERE IMPERIALE REGIO DELEGATO,

VENINI.

(N.° 37.) *Normale austriaca pel trattamento degl' impiegati non pregiudica a quelli cui spettasse un trattamento maggiore colla normale del cessato governo.*

22 marzo 1817.

N.° 3855-1159. CIRCOLARE.

Imperiale regio governo.

Dietro proposizione dell' imperiale regia camera aulica generale, S. M. I. R. con risoluzione del giorno 22 gennajo p.° p.° si è degnata d'esternare la sovrana sua volontà che l' anteriore sua disposizione del 29 novembre 1816 portante che il trattamento degl' impiegati stabili degl' imperiali regj uffici sistemati delle sue provincie italiane, e delle loro vedove e dei loro figli sia all' evenienza dei casi regolato a seconda della normale austriaca, non deve andare a pregiudizio di quelli dei predetti impiegati e loro attenenti che avessero potuto aspettarsi, secondo il regolamento del cessato governo italiano, un trattamento più vantaggioso se non fossero stati riammessi in impiego sotto l' imperiale regio governo austriaco; che perciò ai detti impiegati ed alle loro vedove ed ai loro figli, quando avvenisse il caso di giubilazione

o morte degl' impiegati stessi, potrà essere concesso tuttavia il trattamento cui avrebbero avuto diritto secondo la normale italiana, e che per riconoscere e costituire la reale differenza che o in vantaggio od in pregiudizio possa emergere dall' applicazione dell' una piuttosto che dell'altra delle due normali suddette, si dovrà in ciascuno degli evenibili casi calcolare sul complesso delle conseguenze rispettive di tutte le disposizioni delle stesse due normali, da cui possa derivare il divario predetto; e non si dovrà poi applicare la normale del governo cessato se non qualóra complessivamente risulti un vantaggio positivo per l' individuo cui trattisi d' applicarla: il decidere poi che la preindicata applicazione della normale del cessato governo italiano nei casi succennati possa aver luogo e debba avere il suo effetto, resta riservato sempre ed esclusivamente alla suddetta imperiale regia camera aulica generale.

Queste clementissime determinazioni della sullodata M. S. partecipate a questo imperiale regio governo dalla medesima imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 10 febbrajo p.° p.°, n.° 6304-502, si comunicano quindi a tutti gl' imperiali regj uffici amministrativi di Lombardia in aggiunta alla precorsa circolare governativa 8 gennajo

precedente, n.° 13844-2754, per rispettiva loro notizia e direzione.

Milano, il 22 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

(N.° 38.) *NORME per regolare i conti delle istanze giudiziarie relative alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche.*

26 marzo 1817.

N.° 2549-1058. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, in seguito ai concerti presi coll' imperiale regia camera aulica generale, con venerato decreto 14 p.° p.° gennajo ha stabilite le norme colle quali regolare i conti delle istanze giudiziarie del regno relative alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche.

Le supreme risoluzioni sono le seguenti:

1.° Ogni istanza giudiziaria porterà la massima attenzione per combinare l'esatto servizio di giustizia col maggior possibile risparmio nella provvista degli oggetti di cancelleria.

2.° Il capo dell' ufficio di spedizione presso i tribunali collegiali, e l' ufficiale che sarà incaricato di provvedere presso le altre autorità giudiziarie gli oggetti occorrenti alla cancelleria nei primi giorni d' ogni trimestre computabile secondo l' anno camerale, è obbligato a rendere esatto conto dei fondi affidatigli nell' antecedente trimestre, o dei quali fosse rimasto in debito col precedente rendiconto, e ciò quantunque tali fondi non fossero stati del tutto erogati nelle spese relative.

3.° Presso i tribunali collegiali il conto trimestrale sarà esaminato, approvato e confermato colla vidimazione e colla firma del consigliere dirigente la cancelleria.

4.° Questo conto sarà esteso al duplice scopo e di giustificare le spese fatte in oggetti di cancelleria, e di giustificare la consumazione di questi medesimi oggetti, corredando le singole partite delle rispettive ricevute tanto in concorso dei privati somministratori, quanto in concorso degl' impiegati ai quali si sono corrisposti gli effetti per uso d' ufficio.

5.° Ogni direttore di spedizione o capo d'ufficio incaricato di questa ispezione annoterà in un apposito libro l'importo delle somme che a tal effetto gli furono anticipate, i generi tutti da esso provveduti, la qualità, la quantità ed il prezzo loro, e registrerà non meno le somministrazioni degli stessi generi o l'impiego fattone, ritirando a tal uopo le corrispondenti ricevute da chiunque riceve i generi, siano essi consiglieri, segretarj o protocollisti di consiglio, come pure dai capi degli uffici di registratura o del protocollo degli esibiti.

6.° La trimestrale resa de' conti sarà presentata al protocollo degli esibiti dell'istanza giudiziaria, e sarà da questa immediatamente spedita all' imperiale regio governo. Le prime istanze non collegiali, previo attento esame del rendiconto, dovranno nella loro accompagnatoria confermarlo.

7.° Occorrendo ulteriore anticipazione di fondi per supplire alle spese di cancelleria, la persona rispettivamente incaricata delle provviste o l' istanza giudiziaria nel rapporto accompagnatorio del trimestrale rendiconto ne farà la correlativa ricerca.

8.° Tutte le provvisorie imperiali regie prime istanze sono obbligate di consegnare alle nuove prime istanze che subentreranno,

all' atto di eseguire i §§ 12 e 13 delle istruzioni comunicate colla circolare 27 novembre 1816, n.° 12387, la finale resa di conto delle spese e di tutti i generi di cancelleria che si trovassero in natura. Il capo di ciascuna nuova istanza dovrà pure firmare il rendiconto, il quale sortirà la natura di confesso dei generi e dei danari che si trovassero e che riceveranno. Le nuove prime istanze dovranno innoltrare questo conto senza indugio all' imperiale regio governo, ritenendone un duplicato nell' archivio a propria giustificazione. Di concerto poi coll' imperiale regio governo si dichiara che la resa de' conti col metodo superiormente prescritto s' incomincerà col 1.° febbrajo 1817 o sia col secondo trimestre camerale 1817, ed il relativo bilancio o sia conto corredato di ricapiti dovrà essere formato secondo l' unita modula.

I presidenti, i consiglieri dirigenti la cancelleria ed i capi delle istanze non collegiali sono tenuti d' invigilare che anche in questa parte si proceda colla maggiore regolarità, e daranno tutte quelle ulteriori interne discipline che troveranno necessarie e confacenti allo scopo di promuovere il servizio di giustizia colla maggiore economia possibile.

L' imperiale regio tribunale d' appello generale deduce a notizia di tutte le imperiali

regie autorità giudiziarie i venerati superiori ordini, e ne ingiunge alle medesime la precisa osservanza.

Milano, il 26 marzo 1817.

PATRONI, PRESIDENTE.

FRATNICH, VICEPRESIDENTE.

BIELLA, CONSIGLIERE.

]

Di conto delle spese di cancelleria dell' imperiale regio (1
1017, *in amministrazione dell' infrascritto* (nome e cogn

			FONDI ASSEGNATI.						
1817	28	Febbrajo	Per avute dall'imperiale regia cassa di finanza in . . . . come da mandato del giorno . . . . lir.	50	0	0			
							1817	2	Feb
»	31	Marzo	*Idem* . . . . »	50	0	0			
»	30	Aprile	*Idem* . . . . »	50	0	0			
							»	11	det
			Lir.	150	0	0			
							»	»	»

NB. *Si dovrà indicare il numero dei ricapiti giustificativi l' imp* *adempimento delle prescrizioni portate dal regolamento.*

LLO

magistratura) ***pel trimestre di febbrajo , marzo ed aprile***
incaricato all' amministrazione).

)GAZIONE. — , e cognome del ıinistratore , indicazione ıl genere ministrato.	N.° progress. dei confessi di pagamento.	Allegati comprovanti l'impiego degli oggetti di cancelleria.	SPESE IN Oggetti di cancelleria.		Stampe per gli uffici.		Piccole riparazioni ed accomodamenti ai mobili ed arredi.		Combustibili.		TOTALE.		
tolajo N. N. ·isme n.° 2 pellegrina al o di lire 6 ma . . . . . N.	1	Sub. 10	l. 12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
ampatore N. er n.° 100 di protocol- gli esibiti in ne di lir. . . glio . . . . . . »	2	» 1	» 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
›ro N. N. per hiave di cas- di un tavo-	3	» 1	» 0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0
										Lir.	12	40	0

neri di cancelleria che vengono uniti al conto in

(N.° 39.) *Incaricati i segretarj dei tribunali e i cancellieri delle giudicature di pace di rimettere ogni bimestre ai cancellieri del censo l' elenco delle traslazioni di proprietà di beni immobili risultanti dagli atti giudiziarj.*

27 marzo 1817.

N.° 2947. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori segretarj delle imperiali regie corti di giustizia e dei tribunali di prima istanza, e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

Seguendo gli ordini dell' imperiale regio governo portati dal decreto 21 andante, n.° 1363-301, la direzione del demanio le ingiunge che, incominciando dal corrente mese, debba ogni bimestre rimettere ai cancellieri del censo l' elenco delle traslazioni di proprietà di beni immobili risultanti dagli atti giudiziarj che pervengono a codesto di lei ufficio per l' applicazione delle tasse.

Il detto elenco dovrà indicare (*a*) il cognome e nome dell' acquirente, (*b*) il cognome e nome del venditore o possessore espropriato, (*c*) la denominazione della proprietà ed il comune in cui è situata, (*d*) la

data della spedizione dell' atto, in forza del quale segue la traslazione della proprietà.

La trasmissione ai surriferiti cancellieri del censo dovrà indefettibilmente e regolarmente essere fatta alla fine di ogni bimestre, mentre in caso d' inadempimento o di ritardo vuole l' imperiale regio governo ch' ella sia risponsabile delle conseguenze che da tale ommissione derivare potessero.

Si compiacerà di fare un cenno del ricevimento della presente.

Milano, il 27 marzo 1817.

PSALIDI.

PESTALOZZA, Segretario.

(N.° 40.) *Rendite delle prebende ecclesiastiche vacanti applicabili a favore dei beneficj stessi.*

29 marzo 1817.

N.° 3803-1369. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali, agli ordinarj diocesani ed ai subeconomi.

Con graziosa determinazione del giorno 17 settembre 1816, comunicata all' imperiale regio governo per dispaccio 29 gennajo p. p. dell'eccelsa camera aulica, S. M. si è degnata di concedere che, in pendenza di una massima generale da stabilirsi per l'amministrazione ed erogazione delle rendite delle prebende ecclesiastiche vacanti, gl'introiti relativi provenienti da beneficj tanto di libera fondazione, quanto di patronato sieno applicabili a favore de' beneficj stessi, per conto de' quali dovranno esigersi nel modo più conveniente e meno dispendioso, ed il danaro ritratto dovrà consentaneamente erogarsi nei bisogni de' beneficj rispettivi.

Gl' introiti raccolti da beneficj vacanti di patronato sovrano è mente di S. M. che appartengano al tesoro, in quanto lo stato ne sostenga tutti i pesi inerenti, onde non si

possono applicare ai bisogni de' beneficj se non se continuando a tenersi dispensato il tesoro da ogni peso in queste cause.

In esecuzione pertanto della provvida sovrana disposizione, l'imperiale regio governo ordina ciò che segue :

1.° Entro un mese dovranno i subeconomi presentare all'imperiale regio governo il calcolo esatto delle somme aggiudicate nella ripartizione alla cassa depositaria del monte e non per anco depositate, coll'indicazione e proposizione distinta e giustificata de' bisogni di ciascun beneficio, acciocchè l'imperiale regio governo possa determinarne l'assegnamento.

2.° In appresso l'indicazione e proposizione come sopra dovrà farsi a ciascuna vacanza di beneficio qualunque, nell'occasione che i subeconomi, a termini dell'articolo 11 della norma provvisoria 31 maggio 1816, forniranno gli elementi alla ripartizione delle rendite percette nell'intervallo delle vacanze rispetrive.

3.° Per que' beneficj che restassero vacanti oltre un anno, e per ciò si avesse a renderne il conto annuale prima della provvista, a termini dell'art. 15 della norma citata, l'indicazione e proposizione sopra i bisogni già verificati dovrà farsi in quella

stessa occasione, e così di anno in anno se la vacanza si prolungasse. Finalmente all'epoca della provvista ne sarà fatta l'indicazione e proposizione sopra tutto il cumulo degli avanzi non prima applicati, onde col chiudersi dell'amministrazione possa farsi l'applicazione dell'intiera somma conservata presso il subeconomo o altrimenti depositata per disposizione particolare dell'imperiale regio governo.

4.° In caso di urgente o straordinario bisogno presente, o con certezza preveduto, potranno sempre i subeconomi invocarne con separato rapporto prima e fuori delle epoche prescritte gli opportuni provvedimenti in favore dei beneficj vacanti da essi amministrati.

5.° Indipendentemente da ciò che i subeconomi possono vedere e sono incaricati di riferire, è sempre libero agl' imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj di presentare direttamente al governo le proposizioni di que' bisogni che per vedute superiori loro sembrassero degni di speciale considerazione.

6.° Nel presentare i bisogni de' beneficj si avrà principalmente riguardo allo stato delle case e de' fondi, qualora i risarcimenti dovuti dagli antecessori beneficiati non bastino: e non saranno obbliate le chiese verso

le quali i beneficj fossero obbligati per fondazione o potessero in mancanza di altri mezzi obbligarvisi per le massime generali del diritto canonico mantenute dalle politiche ordinanze.

7.° Per l' amministrazione in generale e per l' amministrazione dei beneficj vacanti senza alcun peso dello stato, come per la relativa ripartizione delle rendite raccolte durante l'amministrazione, in quanto appartengono per quota parte all' antecessore, al vacante ed al nuovo provvisto, restano per ora in piena osservanza le disposizioni della sopraccitata norma 31 maggio 1816 e della relativa circolare 7 gennajo 1817, salvo che in luogo della *cassa depositaria* dovrà sostituirsi come parte condividente il *beneficio*. Quindi, secondo la determinazione che sarà stata presa dall' imperiale regio governo per l' applicazione della quota parte propria del beneficio, i subeconomi avranno l' incarico dell' erogazione nelle cause assegnate, e dovranno presentarne la giustificazione coi relativi confessi de' pagamenti per essere liberati dalla responsabilità personale.

Milano, il 29 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

(N.° 41.) *NORME pel riaprimento o traslocazione dei macelli.*

1.° aprile 1817.

N.° $\frac{19125}{3629}$ del 1816 $\frac{4366}{1456}$. CIRCOLARE.

L'imp. regia delegazione provinciale alle imperiali regie cancellerie censuarie.

Potendo accadere che alle deputazioni comunali di sanità si presentino domande di riaprire o traslocare macelli in onta alle disposizioni del decreto 16 gennajo 1811, che vieta assolutamente simili innovazioni, l'imperiale regia delegazione provinciale fattasi carico di appositamente consultare l'imperiale regio governo sull'argomento, si trova in grado di prescrivere alcune norme che, combinando i provvedimenti necessarj all'urgenza del comodo pubblico e del privato interesse coll' integrità delle disposizioni del decreto succitato pel caso che ne venga superiormente intimata la generale esecuzione, è d'uopo che siano fatte note alle deputazioni suddette per loro direzione.

Tali norme, premessa la massima che la facoltà di concedere traslocazioni o riaprimenti di macelli è espressamente riservata all'imperiale regio governo, sono le seguenti:

1.° I ricorrenti per aprire o traslocare macelli presenteranno la formale loro domanda alla deputazione all' amministrazione

comunale (o congregazione municipale), indicando precisamente il locale ove intendono di stabilire la macelleria.

2.° La deputazione esporrà un avviso nel comune esprimente l'oggetto della domanda, acciocchè i vicini o chiunque per ragionevole motivo intendesse di riclamare contro l'aprimento del macello, possa farlo, prescrivendosi all'uopo un congruo termine.

3.° Compiti tali atti, la domanda verrà innoltrata alla rispettiva cancelleria, e da questa all'imperiale regia delegazione per le ulteriori incumbenze, col corredo di tutte le opportune carte e col parere, facendosi d'altronde constare che i locali ove si vogliono stabilire le macellerie sieno forniti di tutti i comodi necessarj, e disposti in modo che vi si possano eseguire le relative operazioni senza pregiudizio od incomodo dei vicini, o che i macellaj si obblighino espressamente, ottenendo il permesso, di farvi all'uopo i necessarj adattamenti.

4.° La concessione si riterrà sempre data in via temporaria e coll'espressa condizione che i concessionarj debbano cessare dall'esercizio quando e subito che venga loro superiormente ordinato.

Siccome poi richiamarono la particolare attenzione dell'imperiale regio governo

alcune considerazioni sul conto dei proprietarj delle case ove esistono macellerie, i quali, abusando della circostanza che gli esercenti non possano altrove trasferire il loro mestiere, a meno che non si sottopongano alle conseguenze portate dal citato decreto 16 gennajo, impongono ai medesimi dei fitti esorbitanti, il sullodato imperiale regio governo ha in proposito dichiarato che il permesso dell'esercizio di tal arte non s'intende attaccato nè alla località precisamente, nè molto meno alla qualità di proprietario della casa, e che verificandosi il suddetto abuso, sarà questa una circostanza per agevolare agli esercenti il traslocamento delle macellerie, qualora si combinino i riguardi dovuti alla sanità, polizia e comodo pubblico.

Ella quindi, signor regio cancelliere, è incaricata di comunicare le premesse discipline alle deputazioni comunali di quei luoghi cui per l'entità della popolazione e per la moltiplicità dei macelli possono più specialmente applicarsi, e di curarne l'esatto adempimento.

Milano, il 1.° aprile 1817.

L'IMPERIALE REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

L'IMPERIALE REGIO SEGRETARIO,
Conte ROVIDA.

(N.° 42.) CHIRURGHI *condotti e medici stipendiati obbligati a provvedersi dei ferri necessarj per le visite ed ispezioni dei cadaveri.*

8 aprile 1817.

N.° 8210-1121. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia direzione generale della pubblica istruzione ha già invitato le imperiali regie delegazioni a far sentire a tutt' i chirurghi condotti, ed ove questi mancano, anche ai medici stipendiati la necessità che ciascun di loro si provvegga dei ferri necessarj pei così detti *visum et repertum*, o sieno visite ed ispezioni dei cadaveri. Ma qualche medico e chirurgo ebbe a rappresentare che le proprie circostanze economiche non permettono loro di fare una tale spesa alquanto considerabile, e che non essendo espressa questa condizione nei rispettivi contratti di condotta, non credono di potervi essere obbligati.

Sebbene anche indipendentemente dai contratti succennati i chirurghi specialmente possono considerarsi tenuti ad essere muniti dei ferri occorrenti all' esercizio della loro incumbenza, pure, all' oggetto di prevenire e di

togliere ogni motivo o pretesto di eccezione o di scusa, l'imperiale regio governo è venuto nella determinazione di ordinare e prescrivere espressamente che ogni chirurgo condotto ed i medici stipendiati, ove non trovansi chirurghi, debbano entro tre mesi provvedersi dei ferri indicati nell' unita nota per le ispezioni di sopra indicate; e che, qualora entro il termine predetto essi non si prestino a quanto loro s' impone, il comune stesso dal quale vengono stipendiati debba fare per essi una tale provvista, rimborsandosi della spesa mediante una corrispondente ritenuta sul soldo dei medesimi anche in più rate, a seconda delle circostanze economiche di ciascun chirurgo o medico.

S' invitano pertanto le imperiali regie delegazioni a dare ordini conformi nelle vie ordinarie ed a vegliare pel pieno adempimento della presente determinazione.

Milano, 8 aprile 1817.

SAURAU.

NOTA.

Quattro coltelli anatomici fermi in manico, due convessi e due retti.

Una tanaglia incisiva.

Un coltello grande fermo in manico per la sezione del cervello.

Due specilli, uno grosso ed uno sottile.

Una sega a due taglienti.

Un martello.

Due scalpelli.

Due pinzette.

Una sonda scannellata.

Due forbici, una curva ed una retta.

Aghi curvi da cucire.

(N.° 43.) *Contratti ed obbligazioni fatte dopo la pubblicazione della patente 1.° giugno 1816 da soddisfarsi in monete d'oro e d'argento di legale circolazione.*

8 aprile 1817.

N.° 2994-1207. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie ed alle camere notarili dipendenti dalle provincie lombarde.

Il supremo tribunale di giustizia con venerato decreto 20 marzo p.° p.°, n.° 623, comunica la risoluzione di S. S. M. del 3 febbrajo 1817 di rischiarimento al § 3.°

della sovrana patente 1.° giugno 1816, emanata per le provincie nelle quali trovasi introdotta la carta monetata, portante che dal giorno della pubblicazione di quella patente sia lecito di stipulare, mediante scrittura, contratti in monete d' oro e d' argento di convenzione, o di altro legale conio, od anche in carta monetata, a piacere delle parti.

La prelodata sovrana risoluzione 3 febbrajo ultimo decorso dichiara che tutti i contratti e le obbligazioni in iscritto dal dì della pubblicazione della suddetta patente stipulati o da stipularsi in avvenire per moneta di convenzione in genere, od anche per monete d' oro e d' argento, debbano venire soddisfatti in monete d' oro e d' argento di legale circolazione, quand' anche in esse scritture o contratti non fosse espressa alcuna sorta o specie di moneta.

Si comunica la premessa sovrana risoluzione a tutte le autorità ed agli uffici dipendenti da quest' imperiale regio tribunale d' appello per rispettiva loro intelligenza e direzione.

Milano, 8 aprile 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 44.) *OBBLIGO dell' autorità competente e degli eredi in caso di morte di un decorato d' un ordine imperiale austriaco di retrocedere la decorazione identica che venne consegnata al defunto.*

8 aprile 1817.

N.° 2997-1209. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Mediante rispettato aulico decreto 18 p.° p.° marzo, n.° 605, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ordina a tutte le autorità giudiziarie l'esatta osservanza del § 6 della notificazione governativa 15 febbrajo 1817 prescrivente « In caso di morte » di un individuo decorato di un ordine im- » periale austriaco, sarà obbligo dell'autorità » competente non meno che degli eredi del » defunto di retrocedere alla cancelleria del- » l' ordine la decorazione identica che venne » conseguata al defunto, e non un' altra di » minor valore, a danno della tesoreria del- » l' ordine. »

S' ingiunge pertanto alle prime istanze dipendenti da questo imperiale regio appello,

nei casi di aprimento di eredità, nelle quali siano chiamate ad esercitarvi le attribuzioni di volontaria giurisdizione, d'invigilare e cooperare alla piena osservanza della sovra riportata prescrizione.

Milano, 8 aprile 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 45.) *Incaricate le autorità giudiziarie di attenersi al capitolo XXXVIII del regolamento generale del processo civile ogni volta che dovranno decidere cause per contravvenzioni alle leggi di finanza.*

8 aprile 1817.

N.° 2995. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha con venerato decreto

18 marzo 1817, n.° 316-82, ordinato doversi far luogo alla ricerca dell' imperiale regio governo di dichiarare che non si debba avere riguardo all' art. 70 del decreto 25 agosto 1809 portante che nelle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza non si abbia a pagar tassa per la decisione di esse, nè ad ammettere ripetizioni di spese.

In conseguenza di tale suprema deliberazione le imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde si atterranno da qui in avanti a quanto prescrive il capitolo XXXVIII del regolamento generale del processo civile, ogni volta che dovranno decidere cause per contravvenzioni alle leggi di finanza.

Milano, 8 aprile 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

DE BATTISTI, Consigliere.

(N.° 46.) *Registri mercantili dei negozianti in Venezia possono essere conformati anche in lingua inglese.*

8 aprile 1817.

N.° 2998. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato aulico decreto 28 marzo ora scorso rese nota a questo d'appello la sovrana risoluzione del 3 agosto 1816 portante che in via di eccezione al disposto nel § 178 del regolamento del processo civile i registri mercantili dei negozianti nelle città e porto di Venezia possano essere conformati anche in lingua inglese.

Ciò si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti per loro intelligenza e direzione.

Milano, 8 aprile 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 47.) *Norme per la liquidazione e pagamento tanto delle indennità di pernottazione per la soldatesca accasermata, come pei soldati in marcia alloggiati presso i privati.*

10 aprile 1817.

N.° 8766-1309. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Piacque all' imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione di trasmettere al governo una copia delle nuove prescrizioni stabilite dal consiglio aulico di guerra, e diramate ai comandi generali lombardo e veneto, intorno alla liquidazione delle indennità di pernottazione per la soldatesca accasermata. Tale abbonamento debb' essere perciò eseguito a norma dei regolamenti del cessato governo italiano sino a che non sieno poste in vigore le disposizioni del nuovo sistema d' alloggi militari, e ciò tanto pel passato, cioè dal tempo in cui tale prestazione era stata sospesa fino ad ora, quanto anche da ora sino all'epoca della realizzazione del detto nuovo sistema.

Rispetto poi al pagamento delle indennità di pernottazione pei soldati in marcia ed alloggiati presso i privati, si dovrà continuare ad eseguirlo in contanti, come si è praticato dal giorno 1.° aprile 1816 in avanti.

Tanto si fa noto a codesta imperiale regia delegazione provinciale per norma ed intelligenza nelle relative operazioni, avvertendola vie meglio convenire all' intento che i relativi conti siano legalmente documentati, non che indicati i reggimenti e i corpi militari, e che venga egualmente stabilito, giusta il detto regolamento italiano, l'avere de' rispettivi comuni.

Milano, il 10 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 48.) *Convocazione degli utenti del fiume Muzza per la nomina dei deputati autorizzati ad ultimare le pendenze tanto sul regolamento e la modellazione delle bocche di estrazione, quanto sul godimento delle acque colatizie.*

11 aprile 1817.

Imperiale regio governo di Milano.

NOTIFICAZIONE.

Dopo d' essere stata dall' imperiale regio governo istituita una commissione per ultimare in via di conciliazione le antiche pendenze cogli utenti delle acque del fiume Muzza, e dopo d' essersi veduto il risultato di alcuni congressi tenuti dalla commissione nominata coi signori delegati delle due congregazioni degli utenti sopra menzionati delle provincie milanese e lodigiana, e la consulta della predetta commissione del giorno 6 marzo 1817, ha determinato quanto segue:

1. Nel periodo non maggiore di mesi tre, a contare dalla data della presente notificazione, dovranno riunirsi in altrettanti convocati tutti gli utenti delle acque del fiume Muzza; intendendosi per utenti tutti quelli che estraggono e derivano acqua dal detto

fiume per mezzo delle bocche tanto principali, quanto subalterne, ed aventi intestazione, sia in proprio, sia in altrui nome.

2. I convocati si raduneranno sotto l'assistenza e nel luogo ed ufficio dei regj cancellieri del censo de' rispettivi distretti nella provincia di Lodi riguardo agli utenti delle bocche che formano la congregazione di Muzza lodigiana, e sotto l'assistenza e nel luogo ed ufficio de' rispettivi regj cancellieri del censo della provincia di Milano riguardo agli utenti delle bocche che formano la congregazione di Muzza milanese.

3. I regj cancellieri del censo potranno tenere i convocati degli utenti di una o più bocche nello stesso giorno.

4. L'unione e l'oggetto de' convocati, e così pure il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovranno essere tenuti, saranno notificati almeno otto giorni prima del giorno prefisso per mezzo di avviso a stampa conforme alla modula posta a piedi del presente, da pubblicarsi in tutti i comuni ne' quali esistono le bocche, nei capiluoghi dei distretti e nel capoluogo della provincia.

I regj cancellieri dei diversi distretti si porranno in corrispondenza reciproca per la pubblicazione regolare degli avvisi succennati, e si rivolgeranno alle imperiali regie

delegazioni per le pubblicazioni da farsi nei capiluoghi delle rispettive provincie.

5. La pubblicazione degli avvisi eseguita ne' modi sopra prescritti ha forza di atto legale di convocazione per tutti gli effetti di ragione anche per quegli utenti che non avessero domicilio nei comuni nei quali esistono le bocche.

6. È in facoltà degli utenti d'intervenire ai convocati per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, steso in forma regolare, e per un solo utente, sia individuo, sia persona morale.

7. Per i militari, i pupilli, i minori, le donne, gl'interdetti, e per i corpi e le amministrazioni pubbliche e private intervengono i tutori, curatori, procuratori e legittimi amministratori.

8. Gli utenti di ciascuna bocca per tal modo legittimamente convocati procederanno ad eleggere un deputato a rappresentare il corpo di essi utenti presso le rispettive congregazioni di Muzza, con facoltà di devenire in concorso di dette congregazioni alla nomina di due deputati rappresentanti il corpo degli utenti di ciascuna congregazione, autorizzati ad ultimare in via di accordo colla commissione sunnominata le pendenze concernenti le acque del fiume Muzza tanto

riguardo al regolamento od alla modellazione delle bocche d'estrazione, quanto riguardo al godimento delle acque colatizie, come pure all'aumento in una misura equitativa del canone delle bocche daziarie.

9. È vietato di proporre nel convocato altri oggetti qualunque siano, e di deliberare sui medesimi, qualunque ne sia il titolo.

10. L'elezione del deputato si fa a scrutinio segreto. Tutti gli utenti intervenuti nominano due individui del corpo degli utenti, dallo scrutinio dei quali i quattro che risultano avere maggior numero di nomine si mettono a partito, e tra questi è eletto quello che ha riportato maggior numero di voti.

11. Il convocato è legittimamente costituito quando il numero degl' intervenuti non sia minore della terza parte degli utenti.

12. I non intervenuti si hanno per assenzienti alla nomina del deputato, e per obbligati a tutto ciò che verrà fatto e stabilito a norma delle disposizioni portate dalla presente notificazione.

13. Se per mancanza del suddetto numero gl' intervenuti non potessero procedere alla nomina del deputato, questa nomina si farà dalla rispettiva congregazione degl' interessati, o milanese o lodigiana, nel termine di giorni cinque.

14. Non ha luogo il convocato per quelle bocche che hanno un solo utente, sia individuo o corpo morale, od amministrazione pubblica o privata, nè per quelle bocche, gli utenti delle quali non siano in numero maggiore di sei; nel primo caso l' unico utente è il legittimo deputato, sia per sè, sia per mezzo de' legittimi amministratori, quando si tratti di corpi od amministrazioni pubbliche o private; nel secondo caso il legittimo deputato è il principale utente della bocca.

15. Gli atti e i protocolli dei convocati si stendono dal regio cancelliere che vi assiste, e sono firmati da esso regio cancelliere e da due degl' intervenuti.

16. Di mano in mano che i regj cancellieri tengono i convocati, ne innoltrano gli atti o i protocolli alle rispettive regie delegazioni, le quali, dopo averli raccolti tutti, li trasmettono senza ritardo alla commissione sunnominata.

17. La commissione, ove li riconosca in regola, ne fa lo spoglio, e ne dà comunicazione alle rispettive congregazioni lodigiana e milanese.

18. I deputati eletti secondo le premesse forme, gli utenti unici ed i principali utenti aventi il carattere di deputati a norma del

precedente articolo 14 si uniscono alle rispettive congregazioni e formano con esse un solo corpo deliberante.

19. Le congregazioni e i deputati riuniti come sopra si radunano ciascuno nel capoluogo della rispettiva provincia sopra invito del regio delegato e in conseguenza di ordini che gli saranno dati dal governo, ed alla presenza di esso regio delegato, il quale fa anche le funzioni di presidente.

20. La convocazione delle congregazioni e dei deputati si fa per lettera firmata dall' imperiale regio delegato, e trasmessa individualmente quindici giorni prima a ciascun individuo delle congregazioni ed a ciascun deputato, nella qual lettera è espresso il giorno, l' ora, il luogo e l' oggetto in generale dell' adunanza.

21. L'adunanza è legittimamente costituita quando il numero degl' intervenuti, preso complessivamente tanto dei componenti le congregazioni, quanto dei deputati, non sia minore della terza parte.

22. I non intervenuti si hanno per assenzienti alle deliberazioni di ciascun'adunanza.

23. L' adunanza per tal modo costituita procede alla nomina di due delegati rivestiti delle facoltà necessarie per trattare ed ultimare definitivamente in via di conciliazione

e d' accordo colla sunnominata commissione le pendenze relative alle acque del fiume Muzza, riguardo specialmente alla modulazione delle bocche tanto principali che subalterne, all' oggetto di regolare le estrazioni e derivazioni d' acqua secondo i rispettivi titoli legittimi, riguardo al godimento delle acque colatizie, e riguardo finalmente all' aumento in una misura equitativa del canone o fitto delle acque delle bocche daziarie.

24. È vietato di porre in deliberazione nella detta adunanza ogni altro oggetto, qualunque ne sia il titolo.

25. La nomina dei delegati si fa a scrutinio segreto. Tutti gl' intervenienti a ciascuna delle dette due adunanze nominano due individui del corpo come sopra costituito, dallo scrutinio dei quali i sei che risultano avere maggior numero di nomine si mettono a partito, e tra questi sono eletti i due che hanno riportato maggior numero di voti.

26. Subito dopo l' elezione i regj delegati sciolgono l' adunanza, e fanno conoscere la detta elezione all' imperiale regio governo, trasmettendogli l' originale protocollo della convocazione.

27. Quando per mancanza del numero stabilito all' art. 21 gl' intervenuti non potessero procedere alla nomina dei delegati, la

rispettiva congregazione milanese o lodigiana degl' interessati nel fiume Muzza supplisce, nominandoli entro il termine di giorni cinque, e presentando indilatamente la nomina all' imperiale regio governo.

28. Tutto ciò che dai delegati nominati nell' uno o nell' altro de' modi succennati sarà trattato, stabilito e convenuto colla commissione, si avrà come trattato, stabilito e convenuto definitivamente con tutti e singoli gli utenti, e come obbligatorio di ciascuno di essi.

29. La presente determinazione sarà pubblicata per l' organo delle imperiali regie delegazioni in tutti i comuni delle provincie di Lodi e di Milano nei quali esistono bocche estraenti e derivanti acqua dal fiume Muzza, come pure nei capiluoghi dei distretti in cui sono compresi i detti comuni, e nei capiluoghi delle suddette provincie.

Milano, 11 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

P. DE CAPITANI, CONSIGLIERE.

AVVISO.

Dovendo, in esecuzione delle disposizioni dell' imperiale regio governo espresse nella notificazione del giorno . . . . . , aver luogo il convocato degli utenti della bocca di Muzza denominata . . . . . . e situata nel territorio del comune di . . . . distretto . . . . . provincia di . . . .

Si avvisano col presente tutti gli utenti della succennata bocca, perchè nel giorno . . . . alle ore . . . . . debbano essere presenti nell' ufficio dell' infrascritto regio cancelliere del censo esistente nel comune e capodistretto di . . . . all' oggetto di procedere alla nomina di un deputato rappresentante il corpo di detti utenti, secondo le forme stabilite, nei termini e per gli effetti contemplati dalla succitata notificazione dell' imperiale regio governo; avvertendosi che quelli i quali non interverranno al convocato come sopra prefisso, si avranno per assenzienti ed obbligati alla deliberazione che verrà presa dagl' intervenuti, a norma di quanto è prescritto dall'art. 12 della menzionata notificazione governativa.

Dall' ufficio della regia cancelleria del censo del distretto . . . . . provincia . . . . . .

(N.° 49.) *Incaricate le prime istanze di apporre sul libello d'insinuazione d'appello non corredato dei gravami il decreto prescrivente il termine di giorni quattordici a presentare la risposta.*

11 aprile 1817.

N.° 3309. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Il senato lombardo-veneto avendo più volte osservato che i giudici di pace intimano la insinuazione d'appello non corredata dei gravami coll'ordine semplicemente di rispondere entro giorni quattordici, anzichè di presentare nel detto termine la risposta, col rimarco che il termine decorrerà o dal giorno in cui s'intimeranno i gravami, o dal giorno in cui sarà spirato il termine a presentarli, ha ordinato a questo imperiale regio tribunale d'appello generale d'istruire in proposito tutti i giudici da esso dipendenti.

In esecuzione quindi dell'ordinato dal prelodato senato lombardo veneto, si avvisano tutte le prime istanze perchè debbano sul libello d'insinuazione d'appello non corredato dei gravami apporre il decreto prescrivente il termine di giorni quattordici a presentare la risposta, coll'avvertenza che il

termine decorrerà o dal giorno in cui s'intimeranno i gravami, o da quello in cui sarà spirato il termine a presentarli.

Milano, 11 aprile 1817.

PATRONI, Presidente.

FRATNICH, Vicepresidente.

BARZI, Consigliere.

(N.° 50.) *Cessazione della direzione generale della pubblica istruzione e concentramento delle relative attribuzioni presso l'imperiale regio governo.*

12 aprile 1817.

Imperiale regio governo di Milano.

AVVISO.

Si rende noto al pubblico che, in esecuzione delle venerate determinazioni di S. M. I. e R., col giorno 30 del corrente aprile cesserà la direzione generale provvisoria della pubblica istruzione, e che le relative attribuzioni saranno concentrate presso l'imperiale regio governo.

Milano, il 12 aprile 1817.

TERZI, Secret. dell'I. R. Governo.

(N.° 51.) *Eccitamento ai comuni per la formazione dei cimiteri a norma dei veglianti regolamenti. Norme per l'uso in qualche caso di un cimitero per più comuni.*

12 aprile 1817.

N.° 9598-1683. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Col circolare dispaccio 24 gennajo p.° p.°, n.° 2099-389, è stata eccitata cotesta imperiale regia delegazione a riferire nel termine di un mese quali sieno i comuni che non abbiano cimiteri posti in luogo appartato ed alle distanze dall' abitato prescritte dai veglianti regolamenti di sanità; fu pure invitata a dar poscia, ove occorresse, le disposizioni necessarie per la formazione della relativa perizia, ed a proporre i mezzi mediante i quali far eseguire gli anzidetti cimiteri.

Non avendo ancora l' imperiale regia delegazione presentato alcuna risposta intorno alle esposte ricerche, l' imperiale regio governo ordina di presentargliele senza ritardo.

Si soggiunge poi per norma di codesta imperiale regia delegazione, che se fra i comuni che mancano di cimiteri ve ne avesse

qualcuno che anteriormente al nuovo compartimento territoriale fosse frazione ed approfittasse del cimitero d' altra frazione ora staccata, potrà permettersi che continui a farne uso, premessi però i debiti concerti da stabilirsi con chi occorra, mediante l' interposizione dei rispettivi cancellieri del censo, sempre che la continuazione di tal pratica sia compatibile coi debiti riguardi di sanità.

Potranno del pari due o più comuni di poca popolazione prendere fra loro le opportune intelligenze, onde far costruire un sol cimitero ad uso promiscuo.

Milano, il 12 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 52.) *Facoltativo ai comuni ed ai privati di ottenere dall' amministrazione del censo l' edizione delle mappe, copie o tipi del censimento milanese ai prezzi indicati nell' annessa tariffa.*

15 aprile 1817.

N.° 9223-319. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Informato il governo del desiderio manifestato da varie deputazioni comunali, non che

dai privati di far rinnovare le mappe intieramente lacere o rese altrimenti inutili, come pure della difficoltà nell'incontrare la spesa per la rinnovazione delle suddette mappe, ha incaricato l' imperiale regia amministrazione generale del censo a presentargli un progetto di tariffa per le copie delle mappe ridotto dal censimento milanese, che si rilasciano ai comuni ed ai privati, combinato coi riguardi dovuti agli uni ed agli altri.

Avendo l'amministrazione generale del censo compiutamente soddisfatto al superiore incarico col disporre la tariffa dei prezzi per l' edizione delle mappe, copie o tipi del censimento milanese, ed essendosi riconosciuta la tariffa predetta equa e regolare, il governo l' approva, e ne rimette un esemplare a codesta delegazione provinciale, affinchè sia esposta nel di lei ufficio alla vista di tutti, e ne possano i comuni ed i privati all' uopo approfittare dirigendosi all' amministrazione generale del censo, che rimane di conformità prevenuta, e dalla quale verranno loro rilasciate le mappe ai prezzi indicati nella tariffa.

Milano, il 15 aprile 1817.

SAURAU.

PREZZI della tariffa per l'edizione delle mappe, copie o tipi del censimento milanese.

INDICAZIONE DE' LAVORI.	Pei Comuni		Pei Privati		Osservazioni.
	lire.	cent.	lire.	cent.	
Copia d'un'intiera mappa o di una porzione composta di qualsisia numero di figure.					
Per la delineazione di codesta figura della mappa col rispettivo numero in iscala originale colorita	....	7	....	8	
Per la delineazione di codesta figura della mappa col rispettivo numero in iscala originale non colorita. .	....	5	....	6	
Per la delineazione di codesta figura della mappa col rispettivo numero in iscala minore colorita	....	25	....	3	
Per la delineazione di codesta figura della mappa col rispettivo numero in iscala minore non colorita. .	....	15	....	2	
Delineazione della scala, del meridiano, e scritturazione d'acque, strade, confini, ecc., per ogni mappa o tipo	2	10	2	10	
Revisione de' suddetti lavori, per ogni figura di mappa	....	5	....	5	
Autenticazione e giro de' protocolli	5	....	5	....	
Oltre le spese di carta, orlatura, tela, cilindro, guscio a seconda delle rispettive occorrenze regolate come segue:					
Carta d'Olanda, per ogni foglio . . . . lir. 1. —					
Tela, per ogni braccio . . . . » 1. —					
Cilindro con guscio di legno ed orlatura . . . » 2. —					

(N.° 53.) *Figli abbandonati in questa capitale da rimandarsi ai comuni cui appartengono.*

17 aprile 1817.

N.° 9783-1276. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Resosi frequente l'abbandono in questa capitale de' figli appartenenti ad altri comuni dello stato, ed anche esteri, l' imperiale regio governo, considerato che essi non possono mettersi a carico dei pii stabilimenti di Milano, ma che è pur necessario di non lasciarli privi d'assistenza ed esposti al pericolo di perire per mancanza di sostentamento, tra i diversi provvedimenti compartiti, ha fino dal 4 gennajo p. p. ordinato che i fanciulli i quali o per loro indicazione, o in qualche altro modo risultassero appartenere a comuni di queste provincie, sieno mandati al comune rispettivo perchè provveda in qualche maniera alla loro assistenza e sostentamento, e procuri di collocarli presso gli agricoltori ed artigiani onde imparino qualche mestiere.

Essendosi però in qualche caso incontrate difficoltà all' esecuzione di tali disposizioni per ignoranza allegatane dalle amministrazioni comunali o distrettuali, l' imperiale

regio governo comunica ora la disposizione stessa alle imperiali regie delegazioni, invitandole a farla conoscere alle amministrazioni comunali pel mezzo delle imperiali regie cancellerie censuarie onde vi si uniformino, e si prestino rispettivamente per loro parte alla corrispondente esecuzione.

Milano, il 17 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 54.) *Pagamento di un acconto alle vedove ed agli orfani di militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia.*

17 aprile 1817.

N.° 5603-1738. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo all' imperiale regia prefettura del monte.

Avendo l' imperiale regia camera aulica generale delle finanze con dispaccio 7 ottobre 1816, n.° 40207-1927, partecipato di avere stabilito, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico, che i militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia vengano col 31 dicembre 1816 riguardati come

rimasti avanti il nemico per l'effetto di trattare le loro mogli ed i loro figli come vedove ed orfani di militari morti in guerra, a termini del regolamento militare italiano 31 dicembre 1811;

Questo imperiale regio governo, d'intelligenza coll'imperiale regio comando militare, ha determinato di concedere alle dette vedove ed orfani, in pendenza che la liquidazione già fatta della rispettiva loro pensione venga approvata dai sullodati aulici dicasteri, il pagamento di un acconto nel limite di due terzi dell'importare di un trimestre delle rispettive competenze annuali.

Quali sieno le contemplate vedove ed orfani suddetti, e quale la somma da pagarsi loro rispettivamente in via di acconto, codesta imperiale regia prefettura lo desumerà dal prospetto qui accluso (*).

Milano, il 17 aprile 1817.

SAURAU.

(*) Si ommette il prospetto come superfluo.

(N.° 55.) *Norme pel pagamento dei debiti che diversi comuni professano verso l' ospedale maggiore ed il luogo pio della Senavra.*

25 aprile 1817.

N.° 8589-1169. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Pel pagamento dei debiti che diversi comuni professano verso l' ospedale maggiore e il luogo pio della Senavra di Milano, specialmente in causa di pensioni per pazzi e cronici ricoverati negli stabilimenti medesimi, sogliono generalmente i comuni stessi spedire i relativi mandati pagabili soltanto in luogo, cosicchè per riscuotere le corrispondenti somme trovansi obbligati i pii stabilimenti di mandare ad esigerle presso i rispettivi ricevitori comunali. Riescendo però siffatto metodo molto incomodo, dispendioso ed anco pericoloso pei suddetti luoghi pii, la sezione amministratrice dei medesimi ha ricorso al governo, invocando l' opportuno provvedimento per loro interesse.

Avuto pertanto riguardo alle succennate circostanze, e considerato che, giusta la massima stabilita anche dal ministero dell' interno

del cessato regno d'Italia, tali pagamenti debbono farsi eseguire dai comuni alla cassa della congregazione di carità in Milano, si invita codesta imperiale regia delegazione ad ordinare espressamente a tutti i comuni della provincia che avendo essi qualche debito verso la congregazione anzidetta, e specialmente pei titoli di sopra accennati, debbano a tutto loro carico far versare direttamente nella cassa della medesima le somme relative nel modo che essi troveranno più sicuro e conveniente.

Milano, il 25 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 56.) *Norme sul pagamento mensuale tanto degl' impiegati stabili, quanto delle loro vedove e figli orfani.*

26 aprile 1817.

N.° 2315-899. CIRCOLARE.

Imperiale regio governo.

In conformità della benefica sovrana risoluzione 29 novembre 1816, fatta conoscere con governativa circolare n.° 13844-2754, dovendo tanto gl' impiegati stabili presso gl' imperiali regj uffici organizzati, quanto le loro vedove

ed i figli orfani essere trattati secondo i regolamenti austriaci risguardanti le pensioni, l'eccelsa imperiale regia camera aulica con dispaccio 16 p.° p.° gennajo, n.° 2746-247, ha dichiarato che di conseguenza anche la competenza e la percezione del soldo mensuale devono d'ora in avanti essere regolate a favore degli stessi impiegati, e nel caso della morte di questi, a favore delle loro vedove e dei figli, giusta le seguenti norme:

a) Quegl' impiegati che hanno un soldo che non arriva ad annui fiorini mille sono in diritto di esigere la mensuale competenza anticipatamente col primo di ciascun mese o nei giorni susseguenti, ove non sia possibile per la brevità del tempo di poter pagare in un sol giorno tutti questi individui.

b) Tutti gli altri impiegati, i quali all' incontro percepiscono un soldo di mille fiorini e più, hanno diritto alla riscossione delle loro competenze mensuali soltanto dal giorno 16 del mese in avanti.

c) S' intende sempre che qualora uno dei suddetti giorni destinati pel pagamento cade in domenica o in un giorno festivo, o in una giornata della settimana in cui per sistema si tiene chiusa la cassa, il pagamento medesimo debba principiare soltanto nel giorno successivo.

d) Finalmente all' erede dell' impiegato defunto, il di cui soldo non sorpassa quello dei segretarj di governo di prima classe, che attualmente si è di fiorini mille e cinquecento, appartiene sempre l' intiero soldo del mese in cui lo stesso impiegato cessò di vivere.

Agli eredi dell' impiegato, il di cui soldo è maggiore del suddetto, compete però l' intiero soldo del mese allora soltanto che il suddetto impiegato non abbia cessato di vivere prima del giorno 16.

In caso diverso, sarà da regolarsi la competenza solamente sino al giorno della morte inclusivamente.

Milano, il 26 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE.

(N.° 57.) *Nella perizia degli stabili comunali, oltre l' idea del ricavo complessivo, si dovrà indicare anche la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria.*

26 aprile 1817.

N.° 10633-1845. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia delegazione diramerà ai cancellieri distrettuali della provincia una circolare, in cui dovrà esser fatto presente che quando occorre di procedere alla stima di uno stabile comunale, del quale possono essere noti i prodotti del suolo, è importante che il perito non si limiti a dare un' idea del ricavo complessivo dello stabile, ma abbia anche ad indicare la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria, sia dei foraggi, se il fondo è a pascolo, sia delle legne, se è a bosco.

Queste notizie serviranno a far conoscere quale possa essere la quantità de' bestiami che possono pascolare nel fondo, e quale possa essere il prodotto delle legne ridotte in carbone; ed in tal modo si eviterà ogni motivo di dubbio sulla tenuità dei prezzi che

potessero talvolta rilevarsi nelle stime, quando si confrontano con quelli ottenuti dall' esito delle aste ordinate per l'alienazione del fondo.

Milano, il 26 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 58.) *In quali casi i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile.*

27 aprile 1817.

N.° 10850-978. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Affinchè le autorità politiche abbiano una norma precisa per conoscere i casi ne' quali in via d'eccezione i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile, l' imperiale regio comando generale ha comunicato a questo governo il tenore di un' ordinanza in proposito emanata il 4 ottobre 1803 dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra, e contenente le seguenti disposizioni:

a) I militari in permesso restano sempre sotto la giurisdizione militare, e dipendono

dalla medesima in qualità d' istanza personale, nelle processure per delitti propriamente detti nelle cause civili, nei casi mortuarj, e per le licenze di matrimonio.

b) La suddetta giurisdizione militare non si estende però alle gravi trasgressioni di polizia, le quali a giudizio della competente autorità locale non meritano pena maggiore di otto giorni d' arresto. La pena che non oltrepassi questo grado sarà inflitta dalle autorità civili.

c) I militari in permesso potranno poi essere sentiti in esame dal tribunale del luogo della loro dimora, tanto come danneggiati, quanto come testimonj.

L' imperiale regio governo si fa quindi sollecito di comunicare tale determinazione alle regie delegazioni provinciali, onde si attengano per l' avvenire alle norme in essa prescritte, e le facciano conoscere alle istanze politiche da esse dipendenti.

Milano, il 27 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 59.) *Regolamento onde provvedere di sostentamento e di assistenza i malati incurabili o cronici.*

30 aprile 1817.

N.° 10979-1407. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all' imperiale regia delegazione provinciale di Milano.

Sino dall'anno 1811 il ministero dell'interno del cessato regno d' Italia dispose, sopra proposizione della congregazione di carità di Milano, e dopo mature riflessioni, che non dovessero assolutamente ammettersi nell'ospedale maggiore di questa città tanto gli ammalati incurabili, quanto quelli che dessero apparenti indizj di malattia cronica.

Una tale disposizione fu notificata dalla stessa congregazione di carità con circolare a stampa in data 5 ottobre detto anno a tutte le amministrazioni dei comuni dai quali si mandano gl' infermi miserabili al summentovato spedale. E poichè alcune di esse amministrazioni si permettevano d' inviare anche in appresso simili ammalati o sieno i cronici, la prefettura del già dipartimento d'Olona diramò ai signori podestà e sindaci d' allora un' altra circolare in data 15 ottobre 1812

per l' esatto adempimento della su espressa ministeriale disposizione.

Fatta però osservazione che alcuni ammalati divenivano cronici nell' ospedale, e che altri, quantunque fossero già stati esclusi come tali, venivano dappoi rinviati al medesimo con apparenza di altre malattie, e quindi ricevuti, furono avvertiti coll' ultima delle indicate circolari i suddetti signori podestà e sindaci che tutt' i cronici giacenti nel suddetto spedale si sarebbero tenuti a carico dei rispettivi comuni, in ragione di lir. 1. 10 per ciascuno al giorno.

Con questa determinazione si è bensì sollevato quel pio luogo da un peso che non gli può competere, ma non si è per altro provveduto all' inconveniente che risulta dal continuare a tenere in esso stabilimento tali ammalati, mentre questi vengono ad occupare i posti che dai pii fondatori e benefattori del medesimo furono destinati per quegli altri i quali, mediante l' opportuna cura ed assistenza, possono riacquistare la cimentata sanità.

Avendo ora riferito la sezione prima della congregazione di carità che per la perversità dell' attuale stagione è pervenuta una straordinaria quantità di malati, e che se il loro numero si aumentasse, come si ha motivo di

dubitarne, sarebbe nell'impossibilità di collocarli tutti nelle apposite infermerie, qualora non venisse preso un efficace provvedimento per riguardo appunto agl'individui affetti da incurabile malattia cronica che ivi si trovano; il governo, confermando la sopraccennata disposizione del ministero dell'interno del cessato regno d'Italia, colla quale fu prescritto che non si avessero più a ricevere nell'ospedale maggiore di Milano simili ammalati, determina:

« 1.° Le congregazioni muncipali e le de-
» putazioni comunali non si permetteranno
» d'ora in avanti d'inviare nello spedale
» suddetto i cronici incurabili; e contravve-
» nendo esse a quest'ordine, saranno rispon-
» sabili dei danni che potrebbero soffrire i me-
» desimi a cagione del trasporto e dell'imme-
» diato ritorno alle proprie case d'abitazione.

» Sono però eccettuati i casi veramente
» straordinarj ed urgenti, come potrebb' es-
» sere quello che il cronico fosse privo di
» abitazione e di appoggio qualunque.

» 2.° Tutti i cronici incurabili che presen-
» temente giacciono nell' ospedale maggiore
» di Milano, i quali possano senza pregiu-
» dizio della propria salute trasportarsi alle
» loro case di abitazione, dovranno esserlo
» senza indugio.

» 3.° A quest' effetto la suddetta sezione
» prima della congregazione di carità spedirà
» immediatamente alle congregazioni munici-
» pali ed alle deputazioni comunali la nota
» dei cronici de' rispettivi comuni che sono
» ricoverati attualmente nello spedale.

» 4.° In tale nota si distingueranno quelli
» i quali possono essere innocuamente tras-
» portabili al momento, dagli altri che, per
» lo stato in cui si trovassero, abbisognassero
» di rimanere per qualche tempo ancora nel
» luogo pio, non senza poi esporre nella
» nota medesima tutte quelle indicazioni che
» risultassero dai registri dello stesso luogo
» pio, e che fossero opportune per far co-
» noscere alle amministrazioni comunali le
» famiglie cui i cronici appartengono.

» 5.° Il giudizio sul punto d'essere o no
» innocuo il loro trasporto si darà dalla di-
» rezione medica dell'ospedale sopra le re-
» lazioni dei medici o chirurghi addetti alle
» infermerie in cui giacciono.

» 6.° Appena ricevuta siffatta nota, sarà
» dovere delle amministrazioni comunali di
» mandare a levare quelli i quali saranno
» dichiarati trasportabili, e di farli ricon-
» durre alle proprie abitazioni.

» 7.° Perchè questi infelici, quando sieno
» miserabili, non abbiano a mancare dei

» mezzi necessarj di sostentamento e di as-
» sistenza, si corrisponderà loro dal comu-
» ne, sempre anticipatamente, un sussidio
» giornaliero, non maggiore però di quello
» di lire 1. 10, che ora si corrisponde allo
» spedale; ed il medico e chirurgo condotto
» avranno l' obbligo di visitarli e di prestar
» loro i soccorsi dell'arte di cui potessero
» abbisognare.

» Per Milano spetterà un tal obbligo ai
» medici ed ai chirurghi del pio istituto di
» Santa Corona, e per gli altri comuni ove
» mancassero medici e chirurghi condotti,
» destineranno le amministrazioni comunali
» per quest' oggetto altri medici e chirurghi.

» 8.° Verificandosi il caso che qualchedu-
» no dei cronici indicati nell' anzidetta nota
» fosse privo di abitazione e di appoggio,
» dovranno le amministrazioni comunali dar-
» ne tosto avviso alla sezione prima della
» congregazione di carità di Milano per que-
» gli altri provvedimenti che si crederanno
» opportuni.

» 9.° I sussidj che le congregazioni muni-
» cipali e le deputazioni comunali assegne-
» ranno ai suddetti infermi, dovranno essere
» approvati dai consigli comunali e dai con-
» vocati generali, cui è riservato il diritto
» di deliberare sulle spese comunali; salvo

» poi le disposizioni espresse agli articoli 21
» e 54 delle istruzioni pubblicate colla noti-
» ficazione governativa 12 aprile 1816 pel
» caso che i suddetti corpi non approvassero
» o in tutto od in parte tali sussidj, e che
» questi fossero assolutamente necessarj.

» 10.° Si osserveranno le stesse regole e
» discipline anche per quegl' individui i qua-
» li, sia che si trovassero già ricoverati nel
» ripetuto ospedale, o che venissero da qui
» in avanti ammessi come affetti da malattie
» sanabili, divenissero poscia cronici incu-
» rabili.

» In tali casi però dovrà la sezione prima
» della congregazione di carità o sia l'ammi-
» nistrazione dello spedale darne subito avviso
» alle rispettive amministrazioni comunali,
» non senza trasmetter loro contemporanea-
» mente la relativa dichiarazione della dire-
» zione medica, a' termini dell'articolo 5; e
» pel tempo che essi cronici incurabili rima-
» nessero nell' ospedale, cioè dal giorno in
» cui saranno riconosciuti e dichiarati tali da
» essa direzione sino al giorno in cui ver-
» ranno levati da quel luogo pio, dovranno
» i comuni corrispondere al medesimo la già
» stabilita giornaliera pensione di lire 1. 10
» per ciascuno di loro; colla riserva poi
» ai comuni di conseguire la reintegrazione

» di tali spese dagli stessi ammalati quando
» questi fossero o venissero in istato di sod-
» disfarle, o vero dai loro parenti che po-
» tessero averne l' obbligo e la possibilità. »

La regia delegazione è incaricata di comunicare con tutta sollecitudine le su espresse determinazioni alla su menzionata sezione prima della congregazione di carità, come pure alle amministrazioni comunali di questa provincia col mezzo dei regj cancellieri del censo, e d' invigilare per l' esatto adempimento delle determinazioni medesime; avvertendola che si sono dal governo partecipate anche alle regie delegazioni delle altre provincie, affinchè sieno pure eseguite per riguardo agli ammalati cronici incurabili appartenenti ai comuni delle provincie stesse.

Milano, il 30 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 60.) *Conti consuntivi dei comuni ora separati da formarsi sulle norme stabilite nei conti preventivi. Incaricata dell'esame del 1.° quadrimestre la commissione istituita dalle istruzioni 29 aprile 1816.*

6 maggio 1817.

N.° 11575-2000. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Nell' articolo 1.° della circolare dell' imperiale regio governo del dì 12 aprile 1816, n.° 18901-2260, e nelle annessevi istruzioni si dice che pei primi quattro mesi di quell' anno dovesse continuare l' amministrazione sociale dei comuni quali erano al 31 di dicembre dell' anno antecedente, e restare in comunione le attività e le passività secondo quanto era stabilito nel conto preventivo dell' anno, e che ferma a profitto e carico dell' intera società la quota del primo quadrimestre delle rendite, dei pesi e delle spese, il contingente poi degli altri due quadrimestri fosse calcolato nei preventivi dei quadrimestri medesimi a vantaggio e carico delle frazioni le quali per la sovrana patente del

dì 12 febbrajo dell' anno stesso acquistarono separatamente una consistenza comunale.

Ciò premesso, da qualche imperiale regia delegazione provinciale è stata fatta la dimanda, se avendo eseguito quanto erasi ordinato dal citato dispaccio, potesse per avventura incontrare difficoltà la compilazione dei conti consuntivi, massimamente per la divisione delle rendite e dei pesi fissi, stanti l'epoche diverse nelle quali si verifica la scadenza delle une e degli altri.

Sentita la congregazione centrale e la direzione generale di contabilità, l'imperiale regio governo ritiene che i conti consuntivi comunali debbano essere stabiliti con le stesse norme che hanno diretta la compilazione dei preventivi, e che qualunque sia l'epoca dei pagamenti o delle esazioni sì per rendite e per pesi fissi, come per le spese di amministrazione, debba sempre considerarsi una terza parte a favore e carico della società che aveva sussistito, e che le altre due terze parti debbano andare a favore e carico delle frazioni state staccate dai comuni generali e divenute comuni esse stesse.

Egualmente è stato interrogato l'imperiale regio governo, se essendo col 1.° di maggio del 1816 cessata la rappresentanza dei consigli comunali, ai quali si competeva la

revisione dei conti consuntivi, dovesse o no supplire la congregazione provinciale; imperciocchè i consigli comunali od i convocati generali stati attivati in forza delle istruzioni 12 aprile non dovrebbero avere ingerenza che nell'amministrazione posteriore al primo maggio suddetto.

L'imperiale regio governo ha riconosciuto per altro essere più conveniente che la revisione del consuntivo del 1.° quadrimestre sia affidata alla commissione incaricata dalle istruzioni 29 aprile 1816 dell' esame del conto di conguaglio delle attività e passività. Esso sarà poscia mandato alla congregazione provinciale per le sue ispezioni, e come appendice del conto consuntivo 1815 sarà rassegnato al governo.

Nelle presenti decisioni avranno le imperiali regie delegazioni una norma per regolare le proprie operazioni.

Milano, il 6 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 61.) *Le spese delle guardie pel sequestro nelle proprie case dei petecchiosi agiati sono a carico dei medesimi.*

11 maggio 1817.

N.° 12027-1528. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Fu promosso il dubbio, se la spesa per le guardie destinate a mantenere il sequestro dei petecchiosi agiati, che a termini del § 3.°, art. 5 delle istruzioni 16 gennajo ultimo scorso possono farsi curare presso le rispettive famiglie, debba o no essere a carico della cassa generale dello stato.

Sebbene una tale spesa sia della natura di quelle che sono dirette ad impedire la diffusione dei morbi contagiosi, pure non potendosi considerare estensibile la disposizione espressa all' art. 70 del decreto 5 settembre 1806 anche alle spese che riguardano direttamente i particolari capaci a sostenerle da loro stessi, il governo ha determinato che quelle delle guardie pel sequestro delle persone benestanti, le quali per proprio comodo amano di essere curate nelle loro case di abitazione, anzichè essere trasportate agli spedali, debbono stare a carico delle persone medesime o delle loro rispettive famiglie.

Milano, 11 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 62.) *Proibizione del giuoco del* camuffo.

17 maggio 1817.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

In seguito alla dichiarazione fatta dall'imperiale regio governo con decreto 14 aprile p.° p.°, n.° 9186-1622, si deduce a pubblica notizia che il giuoco del *camuffo*, per la rapidità con cui si compie e per la sorte da cui unicamente dipende, deve considerarsi compreso nella generale proibizione dei giuochi d'azzardo stabilita nell'articolo primo del decreto 10 novembre 1815, sebbene non vi sia nominatamente indicato, e che saranno quindi applicate anche per questo giuoco le pene comminate dal § 266 del codice delle gravi trasgressioni.

Milano, il 17 maggio 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,
CAVALIERE ANTONIO DE RAAB.

Il segret. della direzione,
FORMENTI.

(N.° 63.) *Tolta la difficoltà che un parente elegga un altro a deputato all'amministrazione comunale.*

17 maggio 1817.

N.° 12191-2104. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo all' imp. regia delegazione provinciale di Milano.

All' imperiale regio governo è stato proposto il dubbio, se le nomine in deputati all'amministrazione comunale fatte da parenti intervenuti ai consigli od ai convocati generali sieno o no valide, massimamente avuto riguardo all' art. 7 delle istruzioni 12 aprile 1816 così espresso: *Gl' individui intervenuti al convocato non hanno voto alcuno nelle cause e negli affari risguardanti i loro congiunti sino al quarto grado inclusivamente.*

A questo proposito per altro si è considerato che l' articolo 62 delle mentovate istruzioni non fa eccezione, ed anzi *dà a tutti i possessori intervenuti al consiglio od al convocato la facoltà di nominare due soggetti.* Sin qui, siccome il convocato generale ed il consiglio (art. 20 e 53) deliberano a scrutinio secreto, così non potendosi sapere le persone sopra le quali vada a cadere il voto, non si saprebbe nemmeno chi escludere dal

darlo. Tutt' al più dunque restava ad esaminarsi, se allorquando *si mettono a partito* (*art.* 20) *i sei che risultano avere maggior numero di nomine*, si dovessero escludere dal votare per essi i parenti. Ma si è riflettuto che qui non si tratta già di *cause* o di *affari*; che si tratta unicamente della espressione della fiducia di una persona verso un' altra, tale e nulla più essendo il voto di elezione.

Conseguentemente l' imperiale regio governo ha deciso non doversi opporre difficoltà a che un parente si elegga un altro a deputato, bastando che quando successivamente nel convocato o nel consiglio si dovesse chiamare il deputato a render conto di qualche oggetto che si riferisca agl' interessi comunali, i parenti di lui (art. 7 e 38 delle istruzioni 12 aprile) si astengano dal votare.

La premessa dichiarazione servirà di norma all' imperiale regia delegazione negli emergenti casi.

Milano, il 17 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 64.) *Escluso l' ingresso in questo stato ai vagabondi esteri, e discipline pei nazionali.*

18 maggio 1817.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

All' oggetto di rivolgere ad utili occupazioni coloro che vagabondi vivono a carico della società e favoriscono l' ozio, questa imperiale regia direzione generale deduce a pubblica notizia le seguenti prescrizioni :

Art. 1. Tutti gli esteri che conducono orsi, lupi, scimie ed altre bestie selvatiche, che fanno ballare cani o fantocci, che mostrano cassette contenenti immagini e figure di qualunque sorta esse siano, e che esercitano le professioni di sonatori, di cantanti, di saltatori, di ballerini, di cantastorie, di ciarlatani e saltimbanchi d' ogni specie, dovranno essere respinti al di là del confine quando vi si presentassero per entrare in questo stato, ed espulsi entro il più breve termine dal medesimo quelli che attualmente vi si trovassero.

2. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo i conduttori di animali meritevoli per rarità od altro titolo di essere

esposti alla vista del pubblico colle opportune precauzioni per la sicura loro custodia. Sarà però obbligo de' conduttori stessi l' ottenere, prima di entrare nello stato, il permesso di questa imperiale regia direzione generale.

3. I nazionali poi che volessero continuare alcuna delle professioni accennate nel primo articolo del presente avviso, od applicarsi d' ora innanzi all' esercizio delle medesime, dovranno chiederne il permesso all' autorità politica provinciale, e per la provincia di Milano a questa imperiale regia direzione generale, da cui si potranno concedere le relative licenze valevoli per girare nella sola provincia a cui appartengono.

4. Le autorità politiche non concederanno simili licenze a tutti coloro che abbiano eccezioni personali, e che non provino d' avere stabile domicilio nella rispettiva provincia, e di essere inabilitati a procurarsi altrimenti la propria sussistenza.

Milano, il 18 maggio 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,
CAVALIERE ANTONIO DE RAAB.

IL SEGRET. DELLA DIREZIONE,
FORMENTI.

(N.° 65.) *Massime sull'applicazione dell'amnistia ai militari della disciolta armata italiana.*

20 maggio 1817.

N.° 13317-2063. **Circolare.**

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare ha partecipato al governo che il supremo imperiale regio consiglio aulico di guerra con venerato dispaccio 10 aprile p.° p.°, n.° 1533, in relazione agli ordini precedentemente emanati in punto d' amnistia, trovò conveniente di stabilire le seguenti massime circa il rinvio da accordarsi per detto titolo ai militari del disciolto esercito italiano che ora sono addetti alle truppe austro-itale.

1. L' amnistia, giusta le veglianti altissime determinazioni sovrane, si deve applicare ad ogni militare della disciolta armata italiana, il quale provi di essere disertato prima del 23 aprile 1814, e che nello stesso giorno fosse tuttora in istato di diserzione, in qualunque anno d'altronde (anteriore al 1814) fosse egli disertato.

Quindi si devono rinviare dalle truppe austro-italiane i militari suddetti che furono

poi ammessi nelle stesse truppe, e che ora reclamano il beneficio dell' amnistia.

All' incontro non si deve l'amnistia, nè il rinvio ai militari i quali furono arrestati sotto il cessato governo come disertori, ed in tale qualità giudicati ed obbligati ad una prolungata capitolazione, col qual obbligo trovandosi essi nei corpi italiani, allo scioglimento di questi furono poi passati nei nuovi corpi austro-italiani. I detti militari devono rimanere nelle truppe austro-itale fino a che abbiano terminato il prolungato periodo di capitolazione cui sono obbligati come sopra.

E similmente non si deve l' amnistia a quei militari che disertarono dai disciolti corpi italiani dal 23 aprile 1814 in poi.

2. Quei militari della disciolta armata italiana, i quali avevano diritto all' amnistia assoluta, ma prima che tale diritto venisse riconosciuto furono arrolati, o si presentarono essi medesimi ad un corpo austro-italiano, e poi disertarono, non possono ora far più valere il loro diritto all' amnistia; poichè essi avevano di già giurato alle bandiere austriache, e dovevano aspettare di essere rinviati nelle vie regolari. Ma perchè hanno essi mancato al proprio giuramento, devono essere trattati quai disertori, e come

tali devono servire otto anni, cioè la doppia capitolazione secondo i regolamenti del cessato governo, provvisoriamente per ora ritenuti in vigore in questa parte.

3. I militari disertati dalla disciolta armata italiana anteriormente al 23 aprile 1814, i quali presero servizio durante la guerra nel corpo franco Schneider, ed allo scioglimento di questo corpo furono ripartiti negli altri reggimenti, ed ora domandano l' amnistia, non possono ottenere il rinvio dal corpo in cui attualmente servono se prima non abbiano compiuto il periodo di servizio pel quale si erano volontariamente obbligati, dopo il qual termine saranno congedati.

Se però i detti militari si fossero obbligati di servire soltanto durante la guerra, in tal caso devono essere immediatamente congedati, qualora non lo fossero stati prima d' ora.

Tali superiori risoluzioni vengono colla presente circolare comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro intelligenza e norma, avvertendole però che le medesime non portano alcuna modificazione a quelle finora adottate per gl' individui i quali sebbene avessero diritto all' amnistia, pure vennero ammessi nelle truppe austro-italiane per vagabondaggio, o per misura economica

di polizia, o per effetto di volontario ingaggiamento come supplenti o volontarj stipendiati. Per detti individui la carta d' amnistia sarà consegnata come per lo passato alla loro famiglia, o trasmessa al comando del corpo in cui servono, colla dichiarazione della rispettiva delegazione provinciale che esprima quello dei suenunciati titoli per cui furono destinati nelle truppe austro-italiane. Essi pertanto non debbono essere rinviati, sebbene abbiano ottenuto l' amnistia, ma devono continuare il servizio al quale per uno dei detti titoli sono obbligati.

Inoltre per la risoluzione contenuta nell' articolo 2 qui sopra indicato, i militari disertati da un corpo austro-italiano non possono più far valere il loro diritto all' amnistia, debbono essere trattati come disertori, e servire a contare dal giorno della pubblicazione della sentenza la doppia capitolazione, cioè ancora otto anni.

In conseguenza i militari che fossero in questo caso, saranno da oggi innanzi, giusta le norme vigenti per tutti gli altri disertori dai corpi austro-italiani, fatti tradurre al proprio reggimento, se disertarono da esso, oppure al deposito, se disertarono dal deposito o dal trasporto.

non siansi assicurate della posizione dell' individuo, ed abbiano riconosciuto che il medesimo non sia disertore da un corpo austro-italiano, giacchè è avvenuto talvolta che nella domanda d'amnistia prodotta dalle delegazioni sia stato indicato che il petente era legittimamente ai proprj focolari o presente ad un corpo; ed essendo poi su tal fondamento emanata la carta d'amnistia, si è venuto a riconoscere che il petente era disertore da un corpo austro-italiano. Ora, in simili casi cambiando la posizione dell' individuo, devono cambiare altresì le disposizioni a di lui riguardo, e la carta d' amnistia non può essergli più consegnata, ma devesi retrocedere al governo, e l' individuo deve seguire la sua sorte come disertore.

Perciò importa che le imperiali regie delegazioni usino la maggior diligenza su tale proposito, ed è necessario che essi si astengano da oggi innanzi dall' inoltrare domande di amnistia per individui disertati anche da un corpo austro-italiano.

Milano, il 20 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 66.) *Nelle congregazioni di carità vi ha sempre parte la rappresentanza comunale.*

21 maggio 1817.

N.° 10969-1404. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio governo, col parere anche della congregazione centrale, ha trovato conveniente che in ogni congregazione di carità debba sempre aver parte la rappresentanza comunale; il governo stesso ha quindi determinato che siccome nei comuni ove si trova il podestà, esso è di diritto membro della rispettiva congregazione di carità, ed anche presidente ove non evvi l' imperiale regio delegato; così in tutti gli altri comuni sia membro il primo deputato all' amministrazione comunale, ed in sua mancanza il secondo, ed in mancanza anche di questo il terzo, esclusi però sempre i sostituti, a meno che nessuno dei tre deputati sostenga personalmente tale sua incumbenza, nel qual caso l' imperiale regia delegazione sceglierà fra i tre sostituti quello che crederà il migliore, non avuto riguardo all' ordine stabilito pei deputati.

Si comunica pertanto tale determinazione alle imperiali regie delegazioni perchè ne dispongano l'esecuzione, in via però provvisoria, in pendenza della stabile organizzazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Milano, il 21 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 67.) *Sentenza di nullità di un matrimonio contratto fra cattolici da appellarsi dal costituito difensore nel termine legale.*

23 maggio 1817.

N.° 4823-1790. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle prime istanze collegiali delle provincie lombarde.

Con aulico decreto dell'eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in data 14 corrente maggio, n.° 1061, è stato abbassato a questo imperiale regio tribunale d'appello generale il sovrano rescritto del giorno 5, pubblicato nelle altre provincie della monarchia il 12 marzo a. c., col quale si determina quanto segue:

« Per futura norma universale ordino
» che in qualunque caso venga proferita
» sentenza di nullità di un matrimonio con-
» tratto fra cattolici, oppure quando una
» delle parti sia cattolica, il costituito di-
» fensore del matrimonio debba sempre senza
» ulteriore domanda interporre nel termine
» legale l' appellazione o la revisione nel
» caso di due conformi sentenze, ricercando
» la trasmissione degli atti processuali al tri-
» bunale superiore dopo seguita la comuni-
» cazione fra le parti delle rispettive grava-
» toriali e controgravatoriali d' appello e di
» revisione. Per l' osservanza di ciò sarà in-
» cumbenza della prima istanza giudicante e
» del rappresentante politico che sarà inter-
» venuto di officiosamente invigilare. »

Questo tribunale deduce a notizia di tutte le prime istanze collegiali la sovrana risoluzione per l' inalterabile sua osservanza nell' importante e geloso oggetto della tutela dei matrimonj.

Milano, il 23 maggio 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 68.) *Norme per facilitare la spedizione delle cause criminali.*

23 maggio 1817.

N.° 4820-1787. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze criminali delle provincie lombarde.

All' oggetto di facilitare la spedizione delle cause criminali, di guarentire vie meglio lo studio delle risultanze processuali presso i relatori, nell' atto di raddoppiare l' attività de' consigli giudicanti col risparmio possibile di tempo togliendo la lettura materiale di lunghi atti di poca influenza, e per agevolare al superiore tribunale criminale la sorveglianza sugl' inferiori, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato suo decreto 14 maggio corrente, n.° 1031, ha dichiarato a maggiore dilucidazione del § 423 del codice dei delitti:

« 1.° La lettura dei protocolli e delle
» altre carte prescritta nel citato paragrafo
» non è riferibile se non a tutti quei passi
» degli esami e delle altre carte, i quali pos-
» sono avere relazione sia alla condanna od
» assoluzione del prevenuto, sia alle circo-
» stanze aggravanti o mitiganti del delitto,

» e ne viene da ciò di necessaria conseguenza
» l'obbligo al rispettivo relatore di estendere
» su cadaun processo criminale un ben com-
» pito, preciso e chiaro referato, facendosi
» carico scrupolosamente d'ogni circostanza
» di fatto di qualche rilevanza, e di ommet-
» tere tutte le superflue digressioni ed ogni
» inutile eloquenza nell' esposizione de' suoi
» ragionamenti per la proposta decisione.

» 2.° Questo referato del rispettivo re-
» latore dovrà essere sempre unito agli atti
» criminali da subordinarsi al superiore tri-
» bunale criminale per qualunque sua supe-
» riore decisione. »

Si ritiene poi, che dovrà esser cura d'ogni relatore di annotare in margine al referato i fogli del processo a cui si riferisce l'esposizione per facilitare il rinvenimento de' passi interessanti del processo medesimo, ed il confronto delle varie prove e dei risultamenti degli esami.

Si comunicano le premesse supreme dichiarazioni a tutte le prime istanze criminali per l'esatta osservanza delle medesime.

Milano, il 23 maggio 1817.

PATRONI, Presidente.

BIELLA, Consigliere.

(N.° 69.) *Mantenuta in corso ai comuni l'esazione delle tasse d'ufficio; escluse quelle riferibili all'esenzione dalla guardia nazionale, ed all'assoluzione o minorazione del contributo per le professioni ed arti liberali.*

24 maggio 1817.

N.° 12946-2224. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stata fatta domanda all'imperiale regio governo se i comuni possano tuttavia riscuotere le tasse d'ufficio, e queste se da tutti i comuni, ed in qual proporzione.

Presi in considerazione questi differenti punti di domanda dal governo, è egli venuto nella determinazione di permettere che, in pendenza della definitiva classificazione delle spese comunali, sia mantenuta in corso l'esazione delle dette tasse giusta la proporzione stabilita dalla circolare 9 novembre 1807.

S'intendono però abolite quelle tasse comprese nell'indicata tariffa 9 novembre 1807, che sono riferibili all'esenzione dalla guardia nazionale, ed all'assoluzione o minorazione del contributo per le professioni ed arti liberali.

L'esazione delle predette tasse dovrà estendersi a tutte le città e comuni aventi consiglio, e soltanto saranno da escludersi quelli in cui ha luogo il convocato generale.

La presente determinazione viene partecipata alle imperiali regie delegazioni per loro norma, ed affinchè siano da esse date le occorrenti disposizioni che le riguardano.

Milano, il 24 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 70.) *Disposizioni per gli estimati sottoposti alla vigilanza della polizia.*

24 maggio 1817.

N.° 12934-2218. CIRCOLARE.

Imperiale regio governo.

È stato proposto all'imperiale regio governo il dubbio, se un estimato, il quale sia sottoposto alla vigilanza della polizia, possa o no sostenere la carica di deputato all'amministrazione comunale ed altri uffici dipendentemente dalla sua qualità di possessore.

L'imperiale regio governo ha considerato che sarebbe cosa assurda se un tale estimato

dovesse essere rivestito della mentovata carica, avuto riguardo alle incumbenze che sono affidate agli amministratori comunali dalle istruzioni 12 aprile 1816. Ma siccome ciò che è semplice provvedimento di polizia, si risolverebbe in pena se venisse manifestata al consiglio comunale od al convocato generale la situazione personale dell'estimato invigilato; così basterà che sia riservatamente posto in avvertenza il cancelliere distrettuale che nel caso che potesse presumersi la nomina dell' estimato medesimo in deputato, si studii d' impedirla con modi prudenti.

Per non togliergli per altro i diritti che gli si competono come proprietario, non potrà un tale estimato escludersi dal consiglio comunale e dal convocato generale, e dall' essere revisore de' conti.

Milano, il 24 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 71.) *Obbligo agli eredi dei decorati degli ordini austriaci di rassegnare alla rispettiva cancelleria la decorazione del defunto, eccettuata quella della corona di ferro.*

29 maggio 1817.

N.° 14195-1388. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Gli eredi dei decorati degli ordini austriaci devono, morendo chi è insignito, rassegnare alla rispettiva cancelleria la decorazione del defunto.

È piaciuto a S. M. I. e R. di eccettuare da simile disposizione gli eredi dell' ordine italiano della corona di ferro, ai quali venne cambiata l' antica colla nuova decorazione.

Servirà ciò di debita norma ed intelligenza a codesta delegazione.

Milano, il 29 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 72.) *Incaricata l'amministrazione generale del censo di fare stampare, bollare e diramare i monitorj di multa.*

29 maggio 1817.

N.° 2372. CIRCOLARE.

L' imp. regia amministrazione generale del censo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Si partecipa a codesta imperiale regia delegazione che col venerato decreto del 23 corrente, n.° 6150, è piaciuto all' imperiale regio governo di ordinare che d' ora innanzi quest' amministrazione generale del censo faccia stampare, munire del bollo di finanza e diramare alle rispettive imperiali regie delegazioni provinciali, a misura del bisogno, i monitorj di multa che i cancellieri del censo devono far intimare ai contravventori al regolamento de' trasporti portato dal decreto 10 febbrajo 1809; ed ha pure dichiarato che l' importo del bollo suddetto, che si esige dai multati cumulativamente alle multe, non debba più versarsi nella cassa di finanza, ma sibbene nella imperiale regia cassa dello stato.

In conseguenza di tale superiore determinazione se ne rendono avvertiti i signori cancellieri censuarj di questa provincia, perchè occorrendo loro tali monitorj, ne facciano la domanda per mezzo della delegazione medesima, dopo che ne avranno consumata

l' attuale scorta, e perchè notifichino subito il numero di quelli che tuttavia si trovano di avere, restituendo in pari tempo quei monitorj che non avessero avuto corso, e si fossero perciò resi nulli, ed esponendone il motivo.

Milano, il 29 maggio 1817.

BRUNETTI.

LUPI, Segret.° generale.

(N.° 73.) *Interdetto alle congregazioni di carità ed alle amministrazioni particolari di passare all' alienazione di stabili per supplire alle spese degl' infermi, trovatelli e pazzi senza lo speciale assenso del governo.*

30 maggio 1817.

N.° 12252-1552. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta la sovrana determinazione che si è comunicata alle imperiali regie delegazioni col dispaccio 27 maggio scadente, n.° 12611-1579, dovendo in pendenza della stabile sistemazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza provvedersi, mediante contributo delle rispettive provincie, al sussidio dei luoghi pii degl' infermi, dei trovatelli e dei pazzi, in quanto le rendite loro non bastino a sostenere le relative spese, non è più permesso alle congregazioni di carità o particolari amministrazioni di simili istituti di passare

all' alienazione di stabili per supplire a tali spese, e si revoca *espressamente* ogni disposizione colla quale fosse stata in massima autorizzata per qualche congregazione di carità od istituto la vendita di fondi per l' oggetto sovraccennato.

Nel caso che per altri plausibili titoli si credesse necessario od opportuno di vendere qualche fondo, dovrà prima riportarsene *lo speciale assenso* del governo col mezzo ordinario delle congregazioni provinciali e della congregazione centrale, adducendo e giustificandone i motivi, e presentandone la regolare stima.

Qualora poi per qualche urgente bisogno occorressero straordinarj provvedimenti, le congregazioni ne faranno in tempo le opportune rimostranze corredate delle necessarie giustificazioni collo stesso mezzo delle congregazioni provinciali e della congregazione centrale, onde il buon andamento de' pii istituti non resti compromesso.

S' invita pertanto cotesta imperiale regia delegazione a fare conformi dichiarazioni alle congregazioni di carità ed amministrazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza della provincia, informandone anche la congregazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 30 maggio 1817.

SAURAU.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 4.

(N.° 74.) *Tariffe per la navigazione sui navigli della Martesana, Grande e di Pavia.*

1.° giugno 1817.

Tariffe della mercede da pagarsi per le persone e per le merci alle barche *e ai* barchetti *stabiliti sui sottonotati canali, ristampate per disposizione dell' imperiale regia direzione generale delle acque e strade.*

NAVIGLIO DELLA MARTESANA.

PER LE PERSONE.	*lire.*	*cent.*
Da Concesa a Milano	00	52
Da Milano a Concesa	00	56
Da Vaprio a Milano	00	48
Da Milano a Vaprio	00	52
Da Cassano a Milano	00	40
Da Milano a Cassano	00	44
Da Inzago a Milano	00	36
Da Milano a Inzago	00	40

Seguito delle tariffe, ecc.

NAVIGLIO DELLA MARTESANA.		
PER LE PERSONE.	*lire.*	*cent.*
Dalle Fornaci a Milano	00	30
Da Milano alle Fornaci	00	34
Da Gorgonzola a Milano	00	26
Da Milano a Gorgonzola.	00	30
Da Cernusco a Milano	00	24
Da Milano a Cernusco.	00	28
PER LE MERCI.		
Da Concesa a Milano, *per ogni rubbo* .	00	04
Da Milano a Concesa	00	05
Da Vaprio a Milano.	00	04
Da Milano a Vaprio	00	05
Da Cassano a Milano	00	03
Da Milano a Cassano.	00	04
Da Inzago a Milano.	00	03
Da Milano a Inzago	00	04
Dalle Fornaci a Milano.	00	02
Da Milano alle Fornaci	00	03
Da Gorgonzola a Milano	00	02
Da Milano a Gorgonzola.	00	03
Da Cernusco a Milano	00	02
Da Milano a Cernusco	00	02

Seguito delle tariffe, ecc.

NAVIGLIO GRANDE.		
PER LE PERSONE.	lire.	cent.
Da Milano a Turbigo	00	75
Da Turbigo a Milano.	00	57
Da Milano a Boffalora.	00	45
Da Boffalora a Milano	00	37
Da Robecco a Milano.	00	30
Da Milano a Robecco	00	36
Da Milano ad Abbiategrasso.	00	30
Da Abbiategrasso a Milano	00	25
Da Milano a Gaggiano	00	15
Da Gaggiano a Milano	00	12
PER LE MERCI.		
Da Milano a Turbigo, *per ogni rubbo* .	00	06
Da Turbigo a Milano.	00	05
Da Milano a Boffalora	00	05
Da Boffalora a Milano	00	04
Da Robecco a Milano.	00	04
Da Milano a Robecco	00	05
Da Milano ad Abbiategrasso	00	04
Da Abbiategrasso a Milano	00	03
Da Milano a Gaggiano	00	02
Da Gaggiano a Milano	00	02

Seguito delle tariffe, ecc.

NAVIGLIO DI PAVIA.

PER LE PERSONE.	Nel casello comune		Nel casello riservato	
	lire.	cent.	lire.	cent.
Da Milano a Pavia	00	60	1	00
Da Pavia a Milano	00	60	1	00
Da Milano a Binasco	00	25	00	50
Da Binasco a Milano. . . .	00	25	00	50
PER LE MERCI.				
Da Milano a Pavia, *per ogni rubbo* . . .			00	10
Da Pavia a Milano			00	10
Da Milano a Binasco			00	04
Da Binasco a Milano			00	04

Milano, il 1.° giugno 1817.

D' ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE,

C. BRIDI, *Capo dell' ufficio di spedizione.*

(N.° 75.) *Tasse per le sentenze da riscuotersi per intiero da ciascuna parte.*

7 giugno 1817.

N.° 5250. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori segretarj delle imp. regie corti di giustizia, dei tribunali di prima istanza e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica ha dichiarato che le tasse per le sentenze portate dai regolamenti si debbano esigere *per intiero* da ciascuna parte a cui viene intimata una sentenza. Dietro tale dichiarazione, l' imperiale regio governo, a schiarimento dell' art. 3 del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816, con dispaccio 19 maggio p. p., n.i 3374-775, 3954-931, ha disposto che in tutti i casi pendenti e futuri la tassa per le sentenze portata dal regolamento suddetto debba riscuotersi *per intiero da ciascuna parte.*

Si farà carico perciò d' immediatamente eseguire tale superiore determinazione, la quale comprender deve quelle sentenze la di cui tassa non è stata per anco esatta, non dovendo estendersi a quelle già riscosse, sebbene siano state pagate soltanto per metà dal reo, e per metà dall' attore.

Riguardo poi alle sentenze pervenutele prima della presente ordinanza, e per le quali non è già stata esatta la tassa, ella dovrà all' atto della riscossione citare sul libro maestro il numero di tassa sotto il quale la sentenza è già stata tassata per la sola metà a ciascuna delle parti, addebitandosi nella colonna del credito l' altra metà, che deve riscuotere a compimento di essa. Nella colonna poi del pagamento esporrà l' intiera duplice tassa esatta, la quale si dovrà esporre anche nel rendiconto mensuale.

Con quest' incontro la direzione deve pure d' ordine dell' imperiale regio governo sollecitarla a fare immediatamente la riscossione ed il versamento delle tasse che per avventura le rimanessero tuttavia da esigere pei decreti e sentenze emanate tanto dall' imperiale regio supremo tribunale di giustizia in Vienna, quanto dall' imperiale regio senato italiano residente in Verona, attenendosi alle disposizioni contenute nella circolare 4 settembre 1816, n.° 5940.

Si farà carico di accennare a posta corrente la ricevuta della presente.

Milano, il 7 giugno 1817.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 76.) *Conti consuntivi dei comuni da rivedersi sul luogo dai revisori.*

9 giugno 1817.

N.° 14946-2577. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A qualche imperiale regia delegazione provinciale è occorso il dubbio, se i revisori dei conti comunali possano esercitare il proprio ufficio nei rispettivi comuni, ovvero se debbano perciò recarsi alla residenza del cancelliere censuario.

Quantunque l' art. 245 delle istruzioni 12 aprile 1816 vieti agl' imperiali regj cancellieri del censo di lasciar trasportare carte fuori d' ufficio; nondimeno esso non va interpretato tanto rigorosamente che escluda la consegnazione dei documenti necessarj ai revisori dei conti: tanto più che l' art. 107 acconsente che si possano ben anche lasciare all' agente comunale le scritture occorrenti alla giornaliera amministrazione.

Altronde mal potrebbero i revisori esaminare concordemente e con la dovuta attenzione i conti se dovessero andar fuori del proprio comune; ma ove pure sagrificando

interamente le private alle pubbliche considerazioni accordassero ad un tale esame tutto il tempo che potesse esigere, non sarebbe giusto il permettere che mentre sostengono una incumbenza gratuita, dovessero poi per essa abbandonare lungamente i proprj interessi, oltre all' essere gravati delle spese di viaggio e di dimora nel capoluogo del distretto, le quali non sono in massima compensate nemmeno ai deputati all'amministrazione comunale, come è stato disposto col circolare dispaccio dell' imperiale regio governo del dì 9 del prossimo passato marzo, n.° 5557-1003.

Ove queste ragioni non bastassero, si potrebbe ricorrere alla pratica antica. Ora prima del 1796, nel tempo cioè che era in uso il presente sistema d'amministrazione comunale, i conti consuntivi dei comuni erano riveduti in luogo: ciò che continuerà ad aver corso anche d'ora innanzi.

Ciò serve di risposta al rapporto del dì 15 dell' ora scorso maggio, n.° 9677-2582, fatta da cotesta congregazione provinciale alla centrale; e si retrocede all' imperiale regia delegazione il documento ch' era unito al rapporto medesimo.

Milano, il 9 giugno 1817.

SAURAU.

(N.° 77.) *Limitate le prime istanze alla pubblicazione dei soli editti espressamente contemplati dalle leggi veglianti.*

10 giugno 1817.

N.° 5385. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze.

In esecuzione dell'ordinato dal supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 24 maggio prossimo scorso, si avvertono le prime istanze di non pubblicare in avvenire editti, se non nei casi espressamente contemplati dalle leggi veglianti, o ne' quali una tal pubblicazione sia implicitamente dalle medesime autorizzata.

Milano, il 10 giugno 1817.

PATRONI, PRESIDENTE.

PINO, CONSIGLIERE.

(N.° 78.) *All' esercizio dell'architettura non è da ammettersi se non quegli che in una delle università dello stato abbia conseguita la laurea nella facoltà fisico-matematica.*

11 giugno 1817.

N.° 12823-1137. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo invalso l'abuso che talvolta gli agrimensori si ammettono agli esami di pratica pel libero esercizio dell' architettura, e ne conseguiscono la relativa abilitazione, il governo inerendo alle disposizioni del decreto 3 novembre 1805, col quale sono determinati i confini rispettivi delle professioni d' agrimensore, d' ingegnere e d' architetto civile, disposizioni che sono tuttavia in pieno vigore, si fa premura di porre in avvertenza le regie delegazioni perchè quindi innanzi non debba essere ammesso all'esercizio dell'architettura se non quegli il quale in una delle università dello stato abbia conseguita la laurea nella facoltà fisico-matematica.

Milano, 11 giugno 1817.

PER S. E. IL SIGNOR CONTE GOVERNATORE ASSENTE,
BAZETTA, CONSIGLIERE.

(N.° 79.) *Esclusi dalla nomina ai canonicati onorarj i sacerdoti che non abbiano i requisiti necessarj per aspirare ai canonicati.*

12 giugno 1817.

N.° 14292-2532. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo agli arcivescovi e vescovi.

L'eccelsa commissione aulica d'organizzazione con venerati suoi dispacci 1.° aprile e 16 maggio ha incaricato il governo di comunicare agli ordinarj che in forza di sovrana risoluzione del 24 marzo dell'anno corrente non compete agli arcivescovi e vescovi di nominare senza l'approvazione di S. M. canonici onorarj ne' capitoli delle chiese metropolitane cattedrali e collegiate, e che se vi avessero in detti capitoli simili istituzioni, non si potrebbe proporre per un canonicato onorario, sebbene di solo titolo e senza diritto a conseguirne prebenda, alcun sacerdote che non abbia i requisiti necessarj per aspirare ai canonicati, cioè di avere almeno per un decennio lodevolmente servito nella cura d'anime o nella pubblica istruzione.

Quanto al modo di farne in questi casi la proposizione, il governo si riferisce a ciò che è prescritto nella notificazione 10 aprile e relativa circolare del giorno stesso.

Milano, il 12 giugno 1817.

SAURAU.

(N.° 80.) *Norme e cautele per l' uso delle sagre missioni.*

14 giugno 1817.

N.° 14504-2565. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati ed agli ordinarj.

Approvando S. M. I. R. l' uso delle sagre missioni, ha giudicato al tempo stesso di stabilire che prima se ne debba riportare l' assenso del governo.

Quindi l' eccelsa commissione aulica d' organizzazione comunicando al governo la relativa sovrana risoluzione del giorno 10 maggio p.° p.°, ha prescritte le seguenti norme e cautele di esecuzione.

1.° La scelta de' missionarj sarà lasciata alla cura e risponsabilità degli ordinarj, i quali non si dubita che non sieno per destinarvi sacerdoti singolarmente degni della fiducia del governo, come della loro.

2.° Nel dimandare l' assenso del governo gli ordinarj dovranno indicare in qual tempo, per quanti giorni ed a spese di chi si debbano far le missioni, avvertendosi che nelle parrocchie forensi vogliono esserne eccettuati i tempi delle occupazioni campestri, e che nessuna gravezza può imporsi alle chiese le quali non abbiano rendita a ciò particolarmente destinata, nè ai parrochi, se i medesimi non vi si offrono volontariamente.

3.° Le prediche delle missioni si faranno sempre nelle chiese, non mai sulle piazze; e ne saranno vietate quelle dimostrazioni esteriori strepitose o strane che possono commovere troppo vivamente l'imaginazione della parte meno colta del popolo.

4.° Il divoto esercizio delle missioni non dovrà giammai prevenire l'alba del giorno, nè prolungarsi nella notte.

5.° Del resto il regolarne il modo di questo pio esercizio in ogni parte è riservato alle cure degli ordinarj.

Resta che per combinare l'esattezza colla facilità nell'osservanza delle norme prescritte gli ordinarj abbiano cura di presentare le dimande per le singole missioni alquanto prima del tempo stabilito, perchè il governo possa farne ai medesimi pervenire l'assenso, e contemporaneamente renderne intesa l'autorità provinciale.

E siccome coteste missioni si fanno per lo più dal dicembre alla pasqua seguente, così potranno gli ordinarj, se torni bene, per maggiore comodità presentare in una sola volta la dimanda per tutte quelle che sono proposte da farsi in que' mesi, salvo a farne dimanda particolare ogni volta quando ne venga in qualunque tempo presentata particolare proposizione.

Milano, il 14 giugno 1817.

SAURAU.

(N.° 81.) *Estensibile anche ai soldati della marina la sovrana risoluzione relativa ai congedi da accordarsi ai militari che hanno compiuto il periodo del loro servigio.*

16 giugno 1817.

N.° 15794-2482. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra rapporto del governo, l' eccelsa imperiale regia commissione aulica centrale di organizzazione ed il supremo imperiale regio consiglio aulico di guerra hanno di comune accordo dichiarato che la sovrana benefica risoluzione relativa ai congedi da accordarsi ai militari che hanno compiuto il periodo del loro servigio giusta la capitolazione stabilita dal cessato governo, è estensibile anche ai soldati della marina.

Tale superiore dichiarazione servirà d' intelligenza e norma alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Milano, il 16 giugno 1817.

SAURAU.

(N.° 82.) *Proibita la tenuta delle fiere finchè dura il morbo contagioso petecchiale.*

18 giugno 1817.

N.° 1151. CIRCOLARE.

L'imperiale regio magistrato centrale di sanità alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Nella sessione tenutasi jeri da questo magistrato centrale sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore, coll' intervento dei signori consiglieri di governo conte Parravicini, don Paolo De Capitani, e dell' imperiale regio protomedico signor Carminati, veduto che il morbo contagioso petecchiale non è ancora spento nelle provincie dello stato lombardo, e che domina tuttora negli esteri stati limitrofi; e fatto riflesso che per procurare la estinzione del contagio o almeno per prevenire il ripullulamento od una maggiore diffusione del medesimo fa d' uopo, oltre la incessante pratica delle prescritte cautele di sanità, impedire ogni straordinaria adunanza a concorso in un luogo qualunque di persone massime provenienti da paesi lontani ed anche esteri, il congresso ha determinato che d'ora innanzi, e finchè sussisterà il bisogno, sia rigorosamente proibito di tenere senza la speciale superiore approvazione alcuna fiera, la quale duri più di un sol giorno.

Il magistrato centrale partecipa in nome dell' imperiale regio governo la surriferita determinazione alle imperiali regie delegazioni per loro norma, invitandole a trasmettere col primo ordinario di posta l' elenco di tutte le fiere che ricorrono nelle rispettive provincie conformemente al qui unito modello (*), avvertendole di comprendervi anche le fiere della durata di un sol giorno; giacchè potrebbe anche per alcuna di queste essere necessaria la sospensione sia pei motivi sopraccennati, sia per qualunque particolare circostanza, come sarebbe, per esempio, quella di essere il comune (in cui avrà luogo la fiera) infetto dell' attual morbo contagioso, ovvero i comuni ad esso limitrofi; al qual effetto le imperiali regie delegazioni si faranno carico di esporre nell' elenco alla colonna osservazioni il concorso di *tale* o simile altra circostanza col proprio parere, limitatamente però alle fiere di un sol giorno, sulla convenienza di permetterle o di sospenderle.

Milano, il 18 giugno 1817.

PEL PRESIDENTE,
LUINI.

CURIONI, SEGRETARIO.

(*) Si ommette l' inserzione del modello, ritenendo inutile di riportarlo.

(N.° 83.) *Norme per l' imprestito dei libri delle pubbliche biblioteche.*

24 giugno 1817.

REGOLAMENTO

sull' imprestito de' libri delle pubbliche biblioteche.

Per facilitare da una parte ai professori e ad altri impiegati nella pubblica istruzione i mezzi di estendere le loro cognizioni col libero e comodo uso delle pubbliche biblioteche, e per impedire dall' altra lo sciupamento e la dispersione de' libri, si determina quanto segue:

Art. 1. I membri dell' imperiale regio istituto, i professori dell' università, gli astronomi di Brera, i professori dell' imperiale regia accademia delle belle arti, quelli della veterinaria e delle altre scuole speciali, quelli de' licei ed i maestri de' ginnasj hanno il privilegio di ottenere in prestito libri dalle pubbliche biblioteche per recarseli presso di sè.

2. Sono eccettuati i manoscritti e i libri rari o preziosi. Questi per qualunque ragione non si potranno estrarre dalle biblioteche.

3. Ad eccezione degl' individui nominati all' art. 1, non è permesso di estrarre libri

dalle biblioteche neppure a persone di un grado superiore.

4. Le opere di molti tomi, il cui uso è di essere consultate al bisogno, e delle quali v' abbia un solo esemplare, non possono essere estratte dalle biblioteche.

5. Delle opere di molti volumi che non siano del genere indicato nell' articolo precedente, potranno gl' individui nominati all' art. 1.° recarsi presso di sè un volume dopo l' altro, non mai tutti i volumi contemporaneamente.

6. I libri che contengono massime contrarie ai costumi, alla religione ed allo stato, non possono essere prestati agl' individui nominati all' art. 1.°, se non in vista di una permissione del governatore, se la biblioteca sia nella città in cui risiede il governo, o della delegazione provinciale, se la biblioteca sia in altro comune.

7. Non possono levarsi da una biblioteca que' libri di cui abbiano bisogno gl' impiegati della medesima per operazioni di loro istituto.

8. Non potrà mai essere levata da una biblioteca tal quantità di libri contemporaneamente, che ne abbia a soffrire il servizio pubblico.

9. Ogni individuo che riceve in prestito un libro ne fa una ricevuta, nella quale,

oltre il giorno in cui è consegnato il libro, debb' essere indicato il titolo per esteso, il formato, il luogo e l' anno in cui è stampato.

10. Ogni libro estratto da una biblioteca debb' essere registrato in due elenchi.

In uno di questi saranno inscritti per alfabeto i nomi degl' individui a cui i libri siano stati prestati. Quest' elenco porterà solo una succinta indicazione dell' opera; nell' altro saranno inscritti, pure per alfabeto, gli autori, o gli argomenti delle opere se si tratti di libri anonimi. In questo secondo elenco saranno notati i titoli per esteso, il luogo e l' anno della stampa, il formato, il numero delle pagine e delle incisioni, se ve ne sono; inoltre il giorno in cui ciascun libro fu levato dalla biblioteca.

11. Nessuno degl' individui autorizzati a levar libri dalle biblioteche potrà ritenerli presso di sè più di quindici giorni.

12. Dopo un tal tempo, se trattasi di libri che non siano generalmente ricercati, potranno essere di nuovo prestati al medesimo individuo, contro una nuova ricevuta, e facendosi una nuova iscrizione nei due elenchi, di cui all' art. 10.

13. Se qualche individuo ritarda la dovuta restituzione, il bibliotecario lo ammonisce, e in caso che l' ammonizione riesca inutile, ne fa rapporto al governo.

Chi ricadesse spesse volte in simili trascuranze, potrà essere privato del beneficio di estrar libri dalle biblioteche.

14. Ogni anno, dal giorno 1.° al 15 del mese che precede le vacanze autunnali di ciascuna biblioteca, dovranno essere restituiti tutti i libri che ne saranno stati levati. Nelle biblioteche dove non si facciano vacanze autunnali, dovrà ciò non ostante esservi un tempo in cui non resti fuori alcun libro. In queste biblioteche la generale restituzione si farà dal giorno 1.° al 15 d' agosto.

15. All' atto della restituzione di ciascun libro il bibliotecario o il custode, prima di renderne la ricevuta, dovrà ripassarlo per verificare se sia completo, non imbrattato, nè guasto.

16. Chi perda o guasti in qualunque modo un libro, ne compenserà il danno alla biblioteca nella misura che sarà dichiarata dal bibliotecario; e in caso di contestazione, se ne farà rapporto al governo.

Milano, il 24 giugno 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, CONSIGLIERE.

(N.° 84.) *Richiamato all'osservanza il decreto 23 agosto 1810 relativo alle dimensioni delle ruote de' carri da trasporto.*

24 giugno 1817.

N.° 16520-2854. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per disposizione del governo la direzione generale provvisoria delle acque e strade con circolare del giorno 10 gennajo 1815, n.° 15, impegnò le premure delle cessate prefetture che esistevano ne'capiluoghi delle provincie lombarde a vegliare sull' osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto non mai derogato del 23 agosto 1810, relative alle dimensioni delle ruote de' carri da trasporto, ed al peso di cui i carri medesimi possono essere gravati.

Avendosi motivo di dubitare che non siasi in appresso invigilato colla debita attenzione da tutti quelli che hanno il debito di concorrere all' osservanza del citato decreto, ed essendo anche per recente ordine speciale dell' imperiale regia corte prescritto che si abbia a dar opera perchè non sia trascurato il pieno adempimento del menzionato decreto, s' incarica codesta imperiale regia delegazione

provinciale a portare la sua attenzione a quest' oggetto, e a dare a tal fine gli ordini convenienti a tutti quelli che a norma del decreto medesimo debbono in qualche parte concorrere a mantenerne l' osservanza.

Milano, il 24 giugno 1817.

SAURAU.

(N.° 85.) *Discipline onde prevenire lo sviluppo del morbo petecchiale nelle filande di seta.*

26 giugno 1817.

N.° 1132. CIRCOLARE.

L' imp. regio magistrato centrale di sanità alle imp. regie delegazioni provinciali.

Nella sessione tenutasi il giorno 25 del corrente mese da questo magistrato centrale sotto la presidenza di S. E. il signor conte governatore e coll' intervento dei signori consiglieri di governo conte Parravicini, don Paolo De Capitani e dell' imperiale regio protomedico signor Carminati fu fatto riflettere al congresso che, atteso la tuttora dominante febbre petecchiale in questo stato, importava di prescrivere delle discipline onde impedire che colla prossima attivazione delle

filande di seta si possa propagare maggiormente il soprannominato morbo; lo stesso congresso avendo riconosciuta l'opportunità e la convenienza di dare un provvedimento a questo riguardo, ha determinato che il magistrato centrale avesse a compartire le disposizioni ch' esso credesse necessarie per conseguire il sopraccennato intento.

Ora il magistrato centrale adempie un tale incarico col foglio qui unito, nel quale sono contenute siffatte disposizioni, ed invita le imperiali regie delegazioni provinciali a farle senza ritardo mettere in pratica nella propria giurisdizione.

Trattandosi di cosa sommamente importante, siccome è quella di guarentire, quant' è possibile nelle attuali circostanze, la pubblica salute, il magistrato si raccomanda con tutto il calore alle imperiali regie delegazioni, acciocchè facciano vigilare per mezzo degl' imperiali regj cancellieri del censo e delle amministrazioni municipali per l' esatta osservanza delle ripetute disposizioni, informandolo di ogni disordine che avvenisse nel proposito.

Milano, il 26 giugno 1817.

PEL PRESIDENTE,

LUINI.

CURIONI, SEGRETARIO.

DISPOSIZIONI

Che l' imperiale regio magistrato centrale di sanità comparte alle imperiali regie delegazioni provinciali, all' oggetto di prevenire lo sviluppo e la propagazione del morbo contagioso petecchiale nelle filande di seta.

1. I proprietarj, od i loro agenti od istitori delle filande non potranno ammettere ai lavori che in esse si fanno alcuna persona se non sarà munita della fede del medico colla vidimazione dell' amministrazione comunale del comune in cui ella avrà il proprio domicilio.

2. Sarà obbligo del medico di rilasciare la detta fede, ma esso si rifiuterà di rilasciarla alla persona che appartenesse ad una famiglia nella quale giacesse qualche individuo infetto o sospetto del morbo contagioso petecchiale, o nella quale non fosse scorso, dopo l' ultimo individuo guarito o morto dal morbo medesimo, almeno il periodo di 30 giorni.

Il rifiuto si darà dal medico anche quando l' infetto o il sospetto fosse stato trasportato allo spedale; ma in questo caso però il periodo suddetto potrà essere limitato a 15 giorni solamente.

3. Parimente il medico vi si rifiuterà allora quando la persona apparterrà ad un comune ove il morbo petecchiale si fosse recentemente manifestato e con rapidità diffuso, sebbene la famiglia della petente la fede fosse rimasta illesa dalla infezione.

4. La fede sarà stesa come in appresso:

Io sottoscritto, sopra richiesta di N. N., del comune N., che va a lavorare nella filanda di N. N., situata nel comune N., dichiaro che a termini delle disposizioni dell' imperiale regio magistrato centrale di sanità in data del giorno 26 del mese corrente, n.° 1132, essa persona può essere ammessa senza pericolo ai lavori della filanda.

5. L'amministrazione comunale del comune del domicilio della persona vidimerà la detta fede, e ne terrà registro nell' ufficio municipale. E qualora riconoscesse che una tal fede è stata rilasciata in contravvenzione agli antecedenti articoli 2 e 3, in vece di vidimarla e restituirla alla persona, la spedirà tosto al rispettivo cancelliere del censo con analogo rapporto, perchè sia proceduto contro il medico che l' ha rilasciata.

6. La suddetta amministrazione vigilerà attentamente sull'andamento della salute delle famiglie appartenenti alle persone recatesi alle filande, perchè, qualora in alcuna di

esse famiglie si manifestasse il morbo petecchiale, e che le dette persone si fossero portate alle proprie case durante il morbo e il tempo dei lavori nelle filande, l'amministrazione impedisca alle medesime di ritornare allo stabilimento, dandone avviso al proprietario di esso.

Questa disposizione s'intenderà estesa anche alle persone che non pernottassero nella filanda.

7. I proprietarj, o agenti od istitori delle filande dovranno presentare all'amministrazione comunale del comune in cui sarà situata la rispettiva filanda una esatta nota nominativa delle persone state ammesse ai lavori della medesima, in cui sarà denominato il comune da cui provengono, corredandola delle fedi del medico, che le dette persone debbono seco portare.

8. I proprietarj, ecc. saranno obbligati di far tenere colla massima pulizia le stanze nelle quali pernotteranno le persone addette alle filande.

9. I proprietarj, ecc. notificheranno, senza frapporre ritardo, alla rispettiva amministrazione comunale le persone che cadessero malate, e l'amministrazione, fattele tosto visitare dal medico, le farà immediatamente trasportare all'ospedale munite della fede de

medico, nella quale sarà indicata la qualità e l' indole della malattia da cui esso le giudicherà attaccate.

L' amministrazione farà immediatamente praticare, occorrendo, gli espurghi alla stanza e al letto, ecc. in cui saranno giaciute le infette.

10. Per assicurarsi dello stato di salute delle persone impiegate nelle filande l' amministrazione comunale farà visitare nello stabilimento esse persone almeno una volta alla settimana, dando a norma dei casi i provvedimenti che potranno occorrere.

11. L' inosservanza delle surriferite disposizioni e la contravvenzione alle medesime verranno punite con una multa entro il limite stabilito all'art. 80 del decreto 5 settembre 1806.

12. Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate della esecuzione delle presenti disposizioni, e gl' imperiali regj cancellieri della vigilanza per l'esatto loro adempimento.

A questo effetto tali disposizioni verranno dalle imperiali regie delegazioni provinciali officialmente comunicate ai cancellieri, alle amministrazioni comunali e ai medici, onde non abbiano ad allegare l' ignoranza delle disposizioni medesime nel caso d' inosservanza o di contravvenzione.

Milano, il 26 giugno 1817.

(N.° 86.) *Norme per l' applicazione delle pene alle contravvenzioni ai regolamenti sui boschi.*

27 giugno 1817.

N.° 16893-1556. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo la regia delegazione di Sondrio promosso il dubbio, se le contravvenzioni ai regolamenti sui boschi debbano essere punite giusta le disposizioni del vigente codice delle gravi trasgressioni politiche, oppure a termini del decreto 27 maggio 1811, il governo ha preso la seguente risoluzione.

Quelle contravvenzioni ai regolamenti suddetti che si trovano identicamente contemplate nel codice delle gravi trasgressioni, debbono essere conosciute e punite secondo il disposto dal codice stesso. Alle altre si applica il decreto 27 maggio 1811.

Milano, il 27 giugno 1817.

SAURAU.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

APPENDICE

ALLE CIRCOLARI ED AGLI ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ECC.

(N.° 87.) *Spese di viaggio non compensabili alle deputazioni comunali.*

9 marzo 1817.

N.° 5557-1003. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è fatta la dimanda se abbiano ad essere compensate alle deputazioni comunali le spese che esse dovessero sostenere per viaggi in causa di servigio del proprio comune alla residenza della rispettiva cancelleria distrettuale.

Dopo di avere sentito il parere della congregazione centrale e della direzione generale della contabilità, il governo è venuto nella determinazione di stabilire che simili spese non abbiano in massima ad essere rimborsate, salvi i casi che dalle imperiali regie delegazioni gli venissero presentati come meritevoli di uno speciale riguardo.

Milano, il 9 marzo 1817.

SAURAU.

(N.° 88.) *Cautele da osservarsi pei malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi e non affetti da tal morbo contagioso.*

3 aprile 1817.

N.° 8927-1194. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stato riferito al governo che negli spedali destinati per la cura delle persone colpite dal morbo contagioso petecchiale vengano talvolta ricoverati anche degl' individui affetti da altre malattie.

Volendo il governo togliere un tale inconveniente per quanto sia possibile, cioè senza impedire che vengano trasportati ai detti spedali anche quelli sui quali cada un fondato sospetto che siano attaccati dal suddetto morbo contagioso, s' incaricano le imperiali regie delegazioni provinciali di dare immediatamente le disposizioni all'uopo, che i medici ai quali è affidata la direzione dei mentovati spedali abbiano a bene esaminare le persone che vengono inviate per essere ammesse nei medesimi, affinchè riconoscendo per avventura che fossero affette da altre malattie, le facciano trasportare agli spedali

ordinarj, nei quali avessero diritto ad essere ricoverate, oppure alle case loro, semprechè però sieno in istato di reggere al viaggio senza danno della loro salute; ritenuto che in caso diverso le accetteranno, e le faranno collocare, se siavi possibilità, in sito separato, od altrimenti nelle sale destinate pei sospetti; ma coll' avvertenza però che dovranno tenere una nota distinta di tali persone, come pure di quelle altre che fossero state accettate come sospette, e che guarissero o morissero in essi spedali da altre malattie, onde poi determinare a chi debbano spettare le relative spese.

Che se poi gli anzidetti medici si permettessero di ammettere arbitrariamente negli spedali de' petecchiosi persone che riconoscessero non affette dal morbo contagioso o che non avessero indizj di esserlo, le imperiali regie delegazioni dichiareranno loro che saranno i medesimi risponsabili di siffatto disordine, e tenuti a risarcire la spesa che per tali individui sarà occorsa.

Milano, il 3 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 89.) *Soluzioni sui dubbj proposti per la formazione del conto di conguaglio relativo alla divisione delle attività e passività comunali.*

27 aprile 1817.

N.° 9813-1715. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Tre dubbj sono stati proposti alla soluzione dell' imperiale regio governo intorno all' intelligenza del dispaccio 24 novembre 1816, n.° 39654-5135, cioè :

1.° Come debbasi calcolare pel conguaglio delle attività e passività dei comuni la tassa personale nel caso che qualche anno non fosse stata pagata.

2.° In quale entità debbasi nello stesso caso ragguagliare la sovrimposta.

3.° Come si applichi la massima del menzionato dispaccio nelle diverse posizioni dei comuni, per quelli cioè che avevano adottata la comunione di ogni interesse, per quelli semplicemente uniti nelle rendite e spese generali ; come pure pei comuni che nel primo o nei primi anni della seguita concentrazione non avevano adottata la suddetta comunione d' interessi, ma che l' adottarono successivamente.

Sui quali quesiti si danno le seguenti risposte alle imperiali regie delegazioni:

1.° Quantunque la legge 24 luglio 1802 all' art. 133 stabilisca che alle spese comunali oltrepassanti le rendite ordinarie dovesse concorrere anche la tassa personale, nondimeno è talvolta avvenuto che qualche comune si trovasse in circostanze tanto speciali da meritare di essere esentato dal pagamento della tassa predetta, e che siasi addossato il relativo carico all' estimo. In questo caso o la sovrimposta è stata il doppio o più della tassa, e quest' ultima si calcolerà al suo massimo, cioè a lir. 2. 60, o è stata al disotto del doppio, e si prenderà la metà di essa, e si calcolerà adequatamente il prodotto della tassa personale.

2.° Essendo assai difficile che non sia stata pagata sovrimposta di alcuna sorta, il governo si astiene dal deliberare in massima, e starà in attenzione che gli siano proposti i casi particolari.

3.° La ripartizione delle attività e passività procedenti dalla società deve farsi in proporzione della somma imposta a carico dell' estimo e del *personale* risultante dai conti consuntivi generali dell' intero comune stabiliti o da stabilirsi per tutto il tempo della aggregazione; poichè o le frazioni d' allora

fecero la comunione dei loro particolari interessi, e questi interessi hanno figurato nei suddetti conti generali, ed hanno influito sulle imposte ivi calcolate, e sulle conseguenti attività e passività, per le quali occorrono presentemente le operazioni del conguaglio; o la comunione degl'interessi particolari non ebbe luogo durante o in tutto od in parte l'aggregazione, e i medesimi interessi non furono contemplati nei suddetti conti generali, ma bensì nei conti parziali delle frazioni; e siccome in questi ultimi conti le sovrimposte sull' estimo ed anche sul personale sono stabilite non solo per la quota parte dei bisogni sociali, ma ben anco in vista delle speciali attività e passività delle singole frazioni; così le misure di tali sovrimposte sostenute dalle frazioni non possono ora servire di dato pel conguaglio degl'interessi *sociali* ossia generali di tutti i comuni aggregati. Nè si omette di osservare che per quei comuni che hanno bilanciato gl' interessi mediante un conguaglio all'epoca della seguita comunione devesi procedere secondo l' art. 6 delle istruzioni 29 aprile.

Milano, il 27 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 90.) *QUANDO gli ecclesiastici possono sostenere le incumbenze amministrative comunali.*

6 maggio 1817.

N.° 11254-1951. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' imperiale regio governo è stato proposto il dubbio, se gli ecclesiastici possano o no sostenere incumbenze amministrative, e nominatamente quelle di revisori dei conti comunali.

Se gli ecclesiastici sono parrochi o coadjutori nei comuni ove esercitano il proprio ministero, siccome l' articolo 5 delle istruzioni 12 aprile 1816 gli esclude dal convocato generale, così non potrebbero assumere alcuna incumbenza che emanasse dal convocato stesso, nemmeno quando avessero *beni patrimoniali* nel comune medesimo, giacchè a questo riguardo è chiara la disposizione della legge.

Ma la legge non esclude in generale gli ecclesiastici dalle incumbenze amministrative; anzi le eccezioni che si fanno *specialmente* per alcune (art. 6 e 66 delle citate istruzioni) li lascia credere capaci per altre.

A chi non si contentava delle premesse considerazioni era sembrato che per escludere gli ecclesiastici da qualunque ufficio amministrativo si potesse ricorrere alla pratica osservanza delle leggi, cominciando massimamente dalla riforma 30 dicembre 1755, la quale in mancanza di più positive dichiarazioni può servire di regola, siccome quella che è il fondamento (§ 2 della sovrana patente 12 febbrajo 1816) delle istruzioni 12 aprile 1816, che è quanto dire del sistema amministrativo ora in corso. Si deve per altro ora riflettere che il § 16 di quella riforma di tanto escludeva *personalmente*, ed anche *per procuratore* gli ecclesiastici, in quanto ch' essi allora *non erano sottoposti totalmente al foro laicale;* ma da che l' editto giurisdizionale del 1786 tolse la distinzione del foro, cessò e dovette cessare d' avere effetto una tale esclusione.

Quindi, col parere della congregazione centrale, l' imperiale regio governo ha determinato che gli ecclesiastici *veri* possessori (eccetto dunque i beneficiati di qualunque natura) non solamente possono essere revisori dei conti, ma possono altresì esercitare qualunque altra incumbenza amministrativa, sempre per altro quando non siano parrochi o coadjutori in luogo, e salvo le eccezioni

portate dall' art. 6 delle istruzioni 12 aprile per riguardo al non poter essere procuratori che dei corpi che rappresentassero, dall' art. 66 per rispetto al non poter essere primi deputati, e dalla circolare 17 settembre 1816, n.° 35788-4486, che vieta che gli ecclesiastici sieno sostituti dei deputati.

Milano, il 6 maggio 1817.

SAURAU.

(N.° 91.) *Discipline onde poter ottenere la licenza di formare nuove risaje.*

19 maggio 1817.

N.° 12605-1597. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per provvedere alla più pronta e regolare spedizione delle istanze che dai particolari si fanno per la licenza di formare nuove risaje, avendo il governo trovato opportuno sulla proposizione del regio magistrato centrale di sanità di stabilire alcune discipline, si comunicano alle regie delegazioni le relative istruzioni per loro norma e direzione, coll' incarico di dare le disposizioni che si rendono necessarie per la corrispondente esatta esecuzione ed osservanza di tali prescrizioni.

Milano, il 19 maggio 1817.

SAURAU.

ISTRUZIONI

1. Le domande di licenze per la costruzione di nuove risaje si dovranno dai particolari presentare agl'imperiali regj cancellieri del censo del rispettivo distretto almeno due mesi prima della seconda adunanza del consiglio comunale o convocato generale, la quale a termini degli art. 11 e 42 della notificazione 12 aprile 1816 debb' essere tenuta ogni anno nel mese di settembre o di ottobre al più tardi.

2. Gl' imperiali regj cancellieri trasmetteranno senza dilazione tali domande alle amministrazioni comunali dei comuni ove esistono i campi da coltivarsi a risaja, invitandole a far misurare da un ingegnere od agrimensore approvato la distanza precisa di ciascuno di essi campi dalle mura o dall'ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate componenti il comune, siccome è prescritto all' art. 4 del decreto 3 febbrajo 1809; avvertendo che tale distanza dovrà essere presa dal comune più vicino al campo da coltivarsi a riso.

3. L' ingegnere o l' agrimensore dovrà tra le altre cose indicare immancabilmente nell' atto della perizia,

1.° La denominazione del campo colle sue coerenze;

2.° La qualità del terreno, cioè se sia o no paludoso, ed in quest' ultimo caso se sia o no suscettivo d'altro genere di coltivazione;

3.° Se esistano o no nelle vicinanze di esso campo altre risaje;

4.° Finalmente la derivazione delle acque che dovranno servire ad una tale irrigazione, e se il successivo loro colo e la filtrazione possano o no essere di nocumento alla salubrità delle acque potabili, tanto per gli uomini che per gli animali, e se possano o no rendere paludosi o sortumosi i campi adjacenti.

Le spese della perizia saranno pagate dal petente.

4. Le domande non meno che le perizie saranno presentate al consiglio comunale o convocato generale nella detta adunanza di settembre o di ottobre, perchè abbia ad esternare il suo voto. Esso consiglio o convocato si farà carico nelle sue deliberazioni di tutte le circostanze notate nella perizia e d'ogni altra relativa alla pubblica sanità, accennando nel voto medesimo se le risaje proposte siano una coltivazione di nuova introduzione nel comune; in caso diverso vi si esprimerà la quantità complessiva di tornature delle risaje che già esistessero nel comune medesimo.

5. Gl' imperiali regj cancellieri del censo spediranno con tutta la sollecitudine alle rispettive imperiali regie delegazioni provinciali le originali domande, perizie e voti, esponendo nel rapporto accompagnatorio le proprie occorrenze motivate intorno a tali voti, senza tacere quelle osservazioni o circostanze che potessero influire a parer loro nella determinazione dell' autorità superiore.

6. Le imperiali regie delegazioni provinciali esamineranno attentamente ad una ad una le domande cogli atti relativi, pronunceranno sopra ciascuna il loro parere motivato, e ne formeranno in appresso un quadro generale conformemente al qui annesso modello, che le imperiali regie delegazioni avranno cura di subordinare all' imperiale regio governo non più tardi del mese di dicembre dello stesso anno.

Distretto.	Comune.	Classe a termini dell' art.° 18 del decreto 8 giugno 1805.	Popolazione.	Nome e cognome del petente e del proprietario.	Denominazione del campo coi rispettivi numeri di mappa.	Estensione del campo espressa		Distanza del campo dal comune più vicino espressa in metri.	Compendio della perizia.	Estratto del voto del consiglio comunale o convocato generale.	Osservazioni del cancelliere.	Parere motivato della delegazione provinciale.
						in misura locale.	in tornature.					